



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale
in Amministrazione Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

I reati societari: reato di false comunicazioni sociali

Relatore

Prof. Loris Tosi

Laureanda

Giulia Bernardi

Matricola 862129

Anno Accademico

2020/ 2021

Indice

Introduzione	5
<i>1. I reati societari: aspetti generali</i>	
1.1. Soggetti: reati plurisoggettivi, concorso di persone nel reato, reati associativi	9
1.2. Condotta	16
1.3. Elemento soggettivo: dolo e colpa	19
1.4. Sanzioni	20
1.5. La riforma del reato di false comunicazioni sociali	24
<i>2. Le frodi aziendali: le false comunicazioni sociali</i>	
2.1. Aspetti generali: soggetti, condotte di falso, elemento soggettivo, sanzioni	31
2.2. Falsità compiute nel bilancio	41
2.3. Falsità compiute nelle relazioni	47
2.4. Falsità compiute nelle altre comunicazioni sociali	51
2.5. Fattispecie attenuate: cause di esclusione della punibilità	53
2.6. Il falso valutativo	56
<i>3. Il reato di false comunicazioni sociali nelle società quotate: la responsabilità amministrativa delle società</i>	
3.1. Elemento soggettivo	61
3.2. Le condotte di falso	66
3.3. Procedibilità, sanzione e prescrizione	71
3.4. Il danno patrimoniale e le circostanze attenuanti di speciale tenuità	73
<i>4. Caso Pratico: il crac di Parmalat</i>	79
Conclusioni	99
Bibliografia	101

Introduzione

Il presente elaborato affronta il tema delle false comunicazioni sociali, ritenuto una delle fattispecie più rilevanti del diritto penale societario, disciplinato dagli artt. 2621 e seguenti del Codice Civile.

Partendo da un'analisi legislativa del falso in bilancio, l'elaborato offre, poi, un'analisi pratica ed analitica del delitto. Le tappe principali dell'*excursus* normativo sono date dai macro temi del reato di false comunicazioni sociali nelle società quotate e in quelle non quotate.

Più nel dettaglio, il primo capitolo è dedicato alla materia generale dei reati societari, facendo riferimento agli elementi principali che delineano la disciplina, quali la qualifica di reati propri e la tipologia di responsabilità che sorge in capo alle persone fisiche e alle società. Proseguendo, vengono descritti i singoli elementi costitutivi dei reati societari: i soggetti attivi, le condotte, l'elemento soggettivo, le sanzioni annesse e, da ultimo, si propone di analizzare la riforma del falso in bilancio, avvenuta nel 2015 attraverso il D.lgs. n. 69/2015. Quest'ultima ha apportato sostanziali modifiche al corpo degli articoli 2621 e 2622 del codice civile, oltre ad aver finalmente qualificato le fattispecie dei reati propri; Inoltre, la riforma ha modificato la materia della punibilità delle fattispecie, eliminando le soglie di punibilità delle stesse, introducendo, in loro sostituzione, una circostanza attenuante speciale di lieve entità dei fatti, regolata dall'art. 2621*bis* c.c. ed una circostanza di particolare tenuità dei fatti, prevista all'art. 2621*ter*.

Il capitolo successivo ha l'obiettivo di esaminare la fattispecie delle false comunicazioni sociali: partendo da un primo inquadramento generale, si analizzano, poi, le modalità di configurazione del reato, ovvero: falsità compiute nel bilancio, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali.

La ricerca comprende, poi, le cause di esclusione della punibilità del reato, sancite dall'art. 2621*ter* c.c. e regolate sulla base dell'art. 131 bis c.p. Si tratta, cioè di misure premiali volte a favorire il reo in ragione dell'esiguità del danno e/o della condotta di particolare tenuità.

Oggetto di studio è, inoltre, il tema del falso valutativo, nonché la centralità del ruolo delle valutazioni delle poste contabili nel processo di redazione del bilancio d'esercizio.

Il terzo capitolo segue l'analisi del reato di falso in bilancio, con particolare riguardo, però, alle società quotate disciplinate dall'art. 2622 c.c.: esso, infatti, fornisce una più

dettagliata visione della disciplina in un'ottica societaria di maggiori dimensioni che, attraverso l'analisi procedurale orientata sul versante della tutela dei risparmiatori sul mercato delle quotazioni dei titoli dimostra l'ampliamento normativo e procedurale della disciplina del falso in bilancio.

Dopo aver analizzato i tratti della riforma del 2015, attraverso lo studio delle qualifiche richieste, delle condotte poste in essere e della procedibilità della fattispecie si è giunti, poi, ad una valutazione analitica degli aspetti peculiari del reato, nonché delle diverse sfaccettature che lo stesso presenta a seconda che si tratti di società o di realtà quotate o ad esse equiparate. Sebbene l'elemento sostanziale tutelato dalle norme del diritto penale- societario sia la trasparenza societaria, i diversi profili posti in rilevanza hanno fatto ben intendere le sostanziali differenze che il reato presenta nei casi in cui venga posto in essere coinvolgendo una più ampia platea di figure e di soggetti, quali finanziatori e risparmiatori. Un esempio del diverso trattamento giuridico è dato dalle fattispecie attenuanti del reato: la portata applicativa della disciplina del reato di false comunicazioni sociali nelle società quotate prevede, infatti, la sola applicazione delle disposizioni dell'art. 62 c.p., con particolare riferimento al danno patrimoniale di speciale tenuità.

All'interno del capitolo finale è oggetto di studio il caso pratico di Parmalat: da una breve analisi dello sviluppo storico dell'azienda, l'attenzione si concentra, poi, sulle varie strategie che hanno caratterizzato gli anni della grande ascesa e conseguente, grande caduta, del gruppo: il mercato nazionale, le varie espansioni all'estero e le numerose acquisizioni.

Si fa luce, inoltre, sui vari passaggi che hanno contribuito alla quotazione della società in Borsa al fine di comprendere il legame con il mondo politico e finanziario. In particolare, si analizzano i processi che hanno portato Parmalat al fallimento, nonché le cause che hanno provocato lo scandalo finanziario, ovvero si spiega il famoso accordo con lo Stato di Cuba circa la compravendita di latte in polvere.

Si è posta una certa attenzione, poi, anche sulle procedure e sulle tattiche di Tanzi e di Tonna circa la manipolazione e l'alterazione dei documenti. Dopodiché, oltre alla storia del declino di Tanzi e della sua azienda, ci si è occupato, di chiarire anche i rapporti con gli istituti di credito e con i collaboratori, sia interni che esterni. È stato reso noto come vi sia stata una certa cooperazione delle banche nelle strategie di Parmalat,

autorizzando prestiti e addossando i rischi e le conseguenze in capo ai risparmiatori, che si sono visti perdere oltre il 60% dei loro risparmi.

Infine, segue un'analisi dei processi: la parte finale dell'elaborato ha illustrato lo svolgimento delle indagini parallele di Milano e Parma che dal 2003, giunsero alla conclusione del caso convalidando un crac da 14 miliardi di euro che ha truffato circa 38mila risparmiatori. Da un lato, venne attribuita la competenza alla procura di Milano per i reati di agiotaggio, ostacolo alla vigilanza, false comunicazioni sociali e ai revisori e ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob; dall'altro, fu affidata a quella di Parma la competenza per l'associazione a delinquere e bancarotta.

Capitolo I. I reati societari: aspetti generali

1.1. I soggetti: reati plurisoggettivi, concorso di persone nel reato, reati associativi

I reati societari sono definiti una delle fattispecie penali più rilevanti tra il novero dei reati presupposto¹, essendo essi collegati alle realtà di organizzazioni complesse, come quelle societarie, per cui implicano la responsabilità penale-amministrativa dell'agente che pone in essere un comportamento delittuoso².

Tali reati sono contemplati nell'art 25ter del D. Lgs.231/2001 e trovano collocazione, inoltre, agli articoli da 2621 a 2641 del Codice Civile, Libro V, Titolo XI- "*Disposizioni in materia di società e consorzi*". Suddetti crimini assumono particolare importanza in quanto il loro impatto è volto alla trasparenza nella documentazione contabile, nella gestione societaria, nella corretta informazione ai terzi ed al mercato in generale e nei rapporti con le Autorità di Vigilanza³.

Un tema molto importante da inserire all'interno dell'analisi del reato di false comunicazioni sociali è quello che riguarda la responsabilità degli enti: in primo luogo, però, occorre delineare la differenza che tale fattispecie presenta rispetto alla responsabilità delle persone fisiche. Nello specifico, l'ordinamento italiano, in materia penale, punisce personalmente gli autori di un fatto di reato: secondo quanto disciplinato dall'articolo 27, comma 1 della Costituzione, infatti, "*la responsabilità penale è personale*" e, cioè, sta a significare che di un illecito penale risponde solo ed esclusivamente il soggetto agente.

Diversamente, il legislatore, attraverso il D.lgs. 231/2001 e dalla legge 16 marzo 146/2006, ha introdotto nell'ordinamento giuridico la responsabilità degli enti: secondo tale disciplina, l'ente o la persona giuridica può rispondere di un reato commesso da un soggetto appartenente alla sua struttura organizzativa. In questo modo, la responsabilità della persona giuridica è aggiuntiva, e non sostitutiva, rispetto a quella delle persone fisiche, che resta regolata dal diritto penale comune. Rispetto a questa, inoltre, è

¹ Secondo il D.lgs. 231/2001, i reati societari rientrano nell'elenco dei reati presupposto: per definire questi ultimi si intende un fatto criminoso che rappresenta, a sua volta, la condizione per la commissione di un altro reato, ovvero costituisce l'antecedente necessario per la concretizzazione di un altro tipo di delitto.

² TOPPAN A., TOSI L., *Lineamenti di diritto penale dell'impresa*, CEDAM Wolters – Kluwer, 2017, pp. 63-66.

³ Si veda il la pagina online dello Studio Legale Riva specializzato in diritto penale – www.studiolegaleriva.it, alla sezione "*I nuovi reati societari: false comunicazioni sociali*".

autonoma: la responsabilità dell'ente sussiste, infatti, anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile⁴.

La normativa impone, pertanto, che sia gli enti dotati di personalità giuridica sia le società e le associazioni non fornite di personalità giuridica possono essere chiamati direttamente a rispondere dei reati commessi dai dirigenti, dai dipendenti o da coloro che operano in nome e per conto dell'impresa. La disciplina consiste, cioè, nell'attribuire la responsabilità alla persona giuridica qualora venga commesso un reato a vantaggio o nell'interesse della stessa. A riguardo, l'interesse rileva qualora il fatto sia stato commesso al fine di avvantaggiare l'ente; Il vantaggio, invece, prevede una valutazione *ex post* in base agli effetti concreti del reato⁵.

Da ultimo, occorre segnalare che la responsabilità dell'ente è esclusa nelle ipotesi per le quali l'autore del reato ha agito per esclusivo interesse proprio o di terzi⁶. Infatti, se il soggetto ha agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, la responsabilità dell'ente non è configurabile.

In prima battuta, diviene doveroso osservare l'individuazione legislativa dei soggetti attivi autori del reato e dalla loro eterogeneità, i quali, nel delitto di false comunicazioni sociali, sono selezionati come amministratori, dirigenti, sindaci, direttori e liquidatori di società preposti alla redazione dei documenti contabili⁷.

Occorre rilevare, però, come quasi tutti i reati societari siano classificati come reati propri, salvo due ipotesi: la illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) e l'aggiotaggio societario - disciplinato dall'art. 2637 c.c. - i quali descrivono condotte che possono essere poste in essere da qualunque soggetto che non rivesta cariche o funzioni particolari⁸.

Tuttavia, per reato proprio si intende un illecito che può essere commesso solamente da un soggetto che riveste una particolare qualifica soggettiva, status, condizione o posizione che lo pone in un particolare rapporto con l'interesse protetto dalla norma. In altri termini, si definisce reato proprio il crimine per la cui sussistenza la legge esige una

⁴ Si veda la pagina online dello studio legale dell'avv. Francesco Lucino, specializzato in diritto penale – www.studiolegalelucino.it.

⁵ CATTADORI M., *D.lgs. 231/01 codice della responsabilità degli enti. Annotato con la giurisprudenza, la relazione ministeriale e con il correlato testo delle normative di riferimento*, Milano, Campus, 2010, cit. 58.

⁶ DE SIMONE G., *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in *Riv. trim. online dirittopenalecontemporaneo.it*, 2012.

⁷ LANZI A., PUTINATI S., *Istituzioni di diritto penale dell'economia*, Milano, Giuffrè, 2012, cit. 86.

⁸ D'ALTILIA L., *Le falsità nel diritto penale societario: l'individuazione dei soggetti responsabili tra criticità e rimedi*, Milano, Giuffrè, 2016, cit., 182-183.

determinata posizione giuridica o di fatto dell'agente: esso, pertanto, non può essere commesso da qualunque soggetto, ma soltanto da determinate persone, che rivestano, una particolare qualifica soggettiva, nonché rappresenta un reato nel quale la qualificazione in termini giuridici o di fatto del soggetto attivo è elemento costitutivo del reato⁹.

Un aspetto peculiare insito in questi delitti è dato dal fatto che la loro previsione non è contenuta nel codice penale né in una legge speciale, ma, all'opposto, è accolta nel corpus del diritto privato, ovvero all'interno del codice civile. In linea generale, la responsabilità penale degli enti nell'ordinamento giuridico italiano è una fattispecie di responsabilità penale derivante da illecito amministrativo. Ciò si spiega con il fatto che le società sono disciplinate nei loro aspetti peculiari nel codice civile, anche se tale disciplina trova riscontro in ambito penale quando la situazione complessiva si aggrava ed interviene, ad esempio, il fallimento della società: in questi casi le sanzioni risultano particolarmente gravose, le condanne inaspriscono, oltre a scattare l'obbligo della confisca del profitto del reato a carico della società. Tuttavia, per quanto concerne la realtà societaria, la normativa vigente vede unirsi la disciplina civile con quella penale. In altre parole, i reati previsti sono considerati particolarmente gravi, tant'è che la natura della responsabilità che sorge in capo al soggetto giuridico solitamente considerata formalmente amministrativa, è ritenuta sostanzialmente penale.¹⁰ Ciò sta a significare che la responsabilità penale è sempre imputata in capo all'amministratore e mai alla società, la quale può, tuttavia, incorrere in responsabilità amministrativa per alcuni specifici reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone che ricoprono determinate funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione¹¹.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo dell'operatività del legislatore, all'interno del D. lgs. 231/2001 sono stati individuati una serie di reati che vengono considerati come reati presupposto della responsabilità della società: se la persona fisica commette uno e solo uno di questi reati c.d. *presupposto*, allora tale responsabilità potrà essere

⁹ D'ALTILIA L., *Le falsità nel diritto penale societario*, cit. 182.; Si veda il la pagina online della *Riv. giur. telematica* www.studiocataldi.it.

¹⁰ Si veda il la pagina online dello Studio Legale de Lalla specializzato in diritto penale – studiolegaledelalla.it

¹¹ Secondo la disciplina della responsabilità penale degli enti sancita dal D. Lgs. 231/2001, nel sistema penale italiano vige il principio "*societas delinquere non potest*", ovvero la responsabilità penale è personale: è sempre e solo la persona fisica che risponde del reato commesso; DI MATTEO S., *La responsabilità penale ed amministrativa degli enti, in Italia e all'Estero*, in *Quotidiano di informazione giuridica AltalexPedia*, 2010.

individuata anche in capo alla società, con un separato procedimento. L'accertamento della responsabilità della persona fisica e di quella giuridica seguono, così, due processi che rimangono distinti, in cui il giudice effettua un accertamento differente per l'uno e per l'altro. Non è un unico procedimento in cui vengono determinati due tipi di responsabilità, bensì, seguono sempre e comunque due procedimenti distinti con regole differenti¹².

L'ordinamento penale individua, così, diverse fattispecie di reati che riguardano la vita dell'impresa: i reati societari (falso in bilancio), i reati fallimentari (la bancarotta) e i reati tributari (l'infedele dichiarazione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti). Il legislatore le divide in tre diverse aree, ma le interferenze tra questi diversi tipi di reati sono molto frequenti: una caratteristica dei reati societari è, infatti, quella della loro frequente strumentalità con i reati tributari e fallimentari. Ad esempio, per commettere il reato di infedele dichiarazione o di dichiarazione fraudolenta - che configura quando si presenta la dichiarazione dei redditi o la dichiarazione IVA - si deve aver già commesso il reato di falso in bilancio. Quindi, il reato di infedele dichiarazione e il reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti presuppongono, o hanno come base, il reato di falso in bilancio. In altri termini, l'evasione fiscale in ambito societario viene frequentemente compiuta mediante falsità in bilancio, le quali sono strumentali anche alla creazione di fondi neri, che alimentano fenomeni di corruzione¹³.

Lo stesso dicasi per il reato di bancarotta fraudolenta: il reato di utilizzo di informazioni per false fatturazioni si collega ad un reato di bancarotta fraudolenta ogniqualvolta il contribuente incorre in una sentenza di fallimento. Secondo l' art. 223, comma 2, L. fall., infatti, le false comunicazioni sociali e gli altri reati societari che tutelano l'integrità del patrimonio della società vengono considerati reati presupposto del delitto di bancarotta societaria "*qualora abbiano causato, o concorso a cagionare, il dissesto della società*"¹⁴.

¹² TOPPAN A., TOSI L., *Lineamenti di diritto penale dell'impresa*, pp. 63-65.

¹³ TOPPAN A., TOSI L., *Lineamenti di diritto penale dell'impresa*, cit., 64.

¹⁴ Art. 223, comma 2, L. fall.: "*Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.*

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:

1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2634 del codice civile;

2) hanno cagionato con dolo [43 c.p.] o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216".

Pertanto, nel nostro sistema, quando lo stesso fatto genera responsabilità diverse - responsabilità fallimentare, responsabilità tributaria e responsabilità societaria - si svolgono tre processi diversi, con regole probatorie diverse e giudici altrettanto diversi. Sostanzialmente, le interconnessioni tra le varie fattispecie sono molto frequenti e possono essere testimoniate dalla frequente realizzazione nella prassi di tutti i giorni; Diviene, dunque, molto importante capire il legame tra questi processi, per poter poi verificare l'efficacia delle sentenze emesse in un processo tributario, piuttosto che in un processo fallimentare, ad esempio.

Dunque, data la laboriosità di tale categoria di illeciti, la competenza a giudicare è demandata al tribunale in composizione collegiale, costituito dal Presidente e da due giudici *a latere*¹⁵.

La struttura del reato - la quale risulta essere la medesima di tutte le fattispecie di reato proprio o comune - si compone di quattro elementi essenziali: i soggetti, la condotta, l'elemento soggettivo e le sanzioni.

Esaminando, in primo luogo, le figure presenti nei reati societari, la normativa civilistica impone l'obbligo di verificare la funzione dell'agente, proprio per il principio secondo il quale i reati societari sono classificati *propri*, e dunque diviene necessario assodare se colui che ha commesso il crimine appare come un soggetto "qualunque" o qualificato. In quest'ultimo caso, la legge ha specificato i ruoli rivestiti dai soggetti che pongono in essere comportamenti illeciti in relazione alla realtà societaria: per la maggior parte dei casi, si tratta di posizioni di garanzia¹⁶ ricoperte da amministratori, sindaci, direttori generali, liquidatori che, avendo un conflitto di interessi con quello della società, al fine di conseguire un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono - o concorrono nel

¹⁵ Ex art. 48 R.D. 30 gennaio 1941: "In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale. Sull'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale. Salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, il tribunale, quando giudica in composizione collegiale, decide con il numero invariabile di tre componenti."; Art. 50bis c.p.c.: "Il tribunale giudica in composizione collegiale: (...) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonché nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi".

¹⁶ Il fondamento della posizione di garanzia è la tutela di determinati beni che non possono essere adeguatamente protetti dal titolare. La posizione di garanzia dovrebbe ritenersi gravante su chiunque abbia la effettiva possibilità di intervenire per impedire il verificarsi dell'evento. Così inteso, l'obbligo di garanzia s'identifica nei poteri giuridici riconosciuti al garante per impedire eventi offensivi di beni altrui e si distingue dall'obbligo di sorveglianza i cui poteri sono di mera vigilanza.

deliberare- atti di disposizione di beni sociali, così cagionando volutamente un danno patrimoniale alla società¹⁷.

Con riferimento a quest'ultima categoria di figure, la legge fissa due concetti molto importanti, dettati rispettivamente dall'art. 40 comma 2 del codice penale e dall'art. 2639 del codice civile.

Il primo afferma la responsabilità del soggetto con riguardo al comportamento illecito omissivo, in quanto ciò che la normativa penale impone è: *“non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”*. La clausola di equivalenza racchiusa in questo dettato normativo dimostra come vi sia la possibilità per taluni soggetti di concretizzare il reato anche sotto forma di omissione, che consiste nel non impedire un particolare evento lesivo ai danni di un bene giuridico, oggetto dell'obbligo di garanzia di cui si è titolare, dando vita esattamente ad un *reato omissivo improprio*.

Secondo l'art. 2639 c.c.: *“Al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”*. L'enunciato dell'art. 2639 del codice civile, invece, definisce la figura dell'*amministratore di fatto*. Secondo tale norma, dunque, chi riveste una posizione di garanzia non è solo chi riveste quel ruolo in funzione di una precisa veste giuridica, ma lo è anche chi di fatto *svolge* quello stesso ruolo, cioè svolge un esercizio continuo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione¹⁸. Ulteriori tratti che caratterizzano il ruolo dell'*amministratore di fatto* sono dati dall'assenza di una investitura formale dello stesso soggetto, dall'esercizio delle medesime funzioni spettanti nella prassi all'*amministratore di diritto* e dall'autonomia decisionale da questi posseduta. Pertanto, la figura dell'*amministratore di fatto* può essere inserita nella più ampia categoria dei rapporti contrattuali in cui i relativi obblighi non derivano da un atto giuridico formale, bensì dalla situazione che concretamente è realizzata, e tale condizione è ricompresa tra le fonti del rapporto obbligatorio disciplinate dall'articolo 1173 del codice civile, il quale enuncia: *“Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o dagli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni secondo l'ordinamento giuridico”*¹⁹.

¹⁷ Si veda www.studiolegaledelalla.it

¹⁸ TOPPAN A., TOSI L., *Lineamenti di diritto penale dell'impresa*, cit., 69.

¹⁹ Art. 1173 c.c.; D'ALTILIA L., *Le falsità nel diritto penale societario*, cit., 67.

Individuati i soggetti attivi, si ricorda come l'art. 110 c.p. abbia esteso la responsabilità a chi concorre nella commissione del reato, combinandosi con le norme incriminatrici presenti nell'ordinamento italiano, dando luogo a una fattispecie di reato plurisoggettiva.

Di conseguenza, occorre distinguere tre situazioni, secondo le quali la fattispecie di reato societario si delinea in reato plurisoggettivo, concorso di persone nel reato e in un reato associativo. L'elemento comune che caratterizza questi tre casi è dato dal comportamento illecito tenuto da più soggetti.

Il reato plurisoggettivo – o a concorso necessario-, infatti, prende vita quando lo stesso è commesso da più persone, le quali devono essere almeno due ed è, inoltre, necessaria una sorta di complementarità. A sua volta, si distingue in reato proprio e improprio: rientra nel primo caso la responsabilità di tutti i coagenti, poiché su ciascuno di essi incombe la violazione dell'obbligo giuridico che integra il reato; Nella fattispecie di reato plurisoggettivo improprio, invece, solamente taluni dei soggetti coinvolti sono punibili sulla base della norma penale²⁰.

Nell'ambito di un reato proprio, può accadere, però, che, oltre al soggetto attivo che assume la qualifica richiesta dalla norma, concorra anche un soggetto che di tale qualifica è sprovvisto; In tal caso, il primo soggetto è detto intraneo, mentre l'altro è denominato estraneo. Vi è, così, la possibilità di configurare il concorso dell'*extraneus* nel reato proprio commesso dall'*intraneus*: infatti, il bene giuridico tutelato dalla norma sul reato proprio può sì essere offeso soltanto dal soggetto che riveste una determinata qualifica, ma anche gli estranei possono offrire un contributo morale o materiale alla commissione dello stesso. L'importante è che si possa individuare un loro accordo criminoso ed un apporto materiale della condotta di ciascuno di loro, ovvero si prevede che tra i due agenti ci sia un accordo, cioè che l'amministratore privo di deleghe sia consapevole di aderire con la propria condotta a contribuire alla commissione di quel reato. L'art. 110 c.p., dunque, permette di rendere tipiche le condotte del soggetto che, in base alla norma sul reato proprio, non sarebbero tali per mancanza della qualifica soggettiva²¹.

²⁰ TRINGALI G., *Concorso eventuale di persone nel reato*, in *Quotidiano di informazione giuridica AltalexPedia*, 2015.

²¹ VERONESI I., *Il concorso di persone nel reato proprio*, in *Riv. dir. amm., civ. e pen.* www.dirittoconsenso.it, 2021.

Quanto al reato improprio, invece, è definito comune poiché ai fini della sua configurazione non è necessario il possesso di una particolare qualifica soggettiva, di una condizione o di uno status, bensì è definito come fattispecie residuale, tant'è che l'ordinamento penale prevede che la norma incriminatrice che disciplina tali reati comuni si apra con la locuzione "*chiunque...*"²².

Nella realtà societaria, ed in particolare nel reato di false comunicazioni sociali, è possibile assistere ad un illecito plurisoggettivo, che avviene sotto forma di reato-accordo: si tratta del reato collegiale. Tale delitto si realizza mediante il coinvolgimento di più persone che sono già costituite dalla legge quale organo di persona giuridica e che pongono in essere atti nell'esercizio delle loro funzioni²³.

Il concorso di persone nel reato, invece, è tenuto in funzione di un apporto concreto, tangibile, di un'altra persona. Il concorso può essere *ideologico*, per cui un secondo soggetto istiga, aiuta, induce il soggetto principale a compiere l'illecito penale. Un esempio di tale comportamento è dato dalla redazione di false scritture sociali. Tuttavia, il concorso può essere anche *materiale*: il contributo del soggetto che concorre al disegno criminoso deve, cioè, estrinsecarsi in una condotta materiale esteriore²⁴.

Infine, il reato associativo – equivalente ad associazione per delinquere – sussiste qualora vi sia il coinvolgimento di almeno tre soggetti al fine di configurare un illecito penale. In questo caso, l'accordo risulta essere più strutturato: la situazione si presenta equiparata ad una organizzazione, sia essa strutturata in forma associativa, destinata a permanere nel tempo al fine di commettere in modo sistematico più reati secondo una sorta di progetto unitario, seguendo un programma prestabilito. Dunque, la caratteristica del reato associativo è la stabilità dell'accordo e la progettazione dell'atto in un più ampio arco temporale²⁵.

²² ABBATTISTA F., *I reati propri e impropri*, in Riv. giur. telematica www.studiocataldi.it, 2020.

²³ BOLOGNINI S., BUSSON E. e D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali: artt. 2621 c.c. -2622 c.c., D. lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, Milano, Giuffrè, 2002, cit., 15-17.

²⁴ FIAMMELLA B., *Il concorso di persone nel reato proprio: mutamento del titolo di reato per uno dei concorrenti*, in *Quotidiano di informazione giuridica AltalexPedia*, 2016.

²⁵ ROMANO I., *Il confine tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato*, in Riv. giuridica *Cammino Diritto*, 2020.

1.2. Condotta

Nei reati societari e, più propriamente, nei reati di false comunicazioni sociali, la condotta consiste nell’*“esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o nell’omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale la società appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore”*²⁶.

In ambito giuridico, affinché si verifichi la fattispecie di reato è necessario che vi sia un comportamento umano rilevante per il diritto penale, e questo può assumere diverse forme. In tale disciplina, la condotta nei reati può delineare carattere *omissivo* o *commissivo*, pertanto la classificazione degli illeciti può assumere le denominazioni di reato di omissione o reato di azione. Tuttavia, a tali qualificazioni si affiancano anche i reati a forma libera, i quali consistono nel commettere un crimine attraverso comportamenti sia omissivi che commissivi²⁷.

Un’ulteriore distinzione tra gli illeciti è data dai *reati di danno e reati di pericolo*: ciò che contraddistingue uno dall’altro è il bene tutelato; In altre parole, si tratta del reato che quel comportamento intende recepire. Più specificatamente, una volta individuato il bene giuridico tutelato, se il comportamento tenuto dal soggetto lede quel bene, si assiste, dunque, ad un reato di danno; Diversamente, se il comportamento non lede il bene giuridico, allora si fa riferimento ad un reato di pericolo²⁸.

Concretamente, il reato di false comunicazioni sociali viene classificato quale reato di pericolo, poiché rappresenta un illecito che mette a repentaglio la corretta comunicazione aziendale.

In relazione ai caratteri della condotta dei reati societari – e dei reati in generale- può accadere che ad una certa condotta corrisponda un certo reato, tuttavia in altri casi si può assistere ad una realtà più complessa, secondo cui un reato che rientra in un ambito conviva con un altro, sia esso collegato ad un’altra fattispecie penale; Dunque, ciò che si denota è il comportamento tenuto dal soggetto che viola più disposizioni di natura penale: si tratta di *concorso di reati*. Al contempo, gli stessi si suddividono in altre due diverse forme: concorso apparente e concorso sostanziale.

²⁶ Art. 2621 c.c.

²⁷ CONCAS A., *La differenza tra reati, delitti e contravvenzioni*, in *Riv. giur. www.diritto.it*, 2017.

²⁸ FRANCESCHETTI P., *Reato*, in *Quotidiano di informazione giuridica AltalexPedia*, 2017.

Per quanto concerne la prima specie di concorso di reati, è importante evidenziare la sua principale caratteristica per la quale si ha un comportamento che *apparentemente* viola più disposizioni di legge, ma che in realtà, attraverso l'interpretazione normativa diventa possibile cogliere quale degli illeciti commessi presenta il profilo di specialità²⁹.

Il concorso sostanziale di reati, invece, porta ad identificare un illecito secondo cui attraverso più azioni commesse dal soggetto si ha la realizzazione di più reati. In casi come questo, il legislatore ha previsto l'attuazione del cumulo materiale delle pene, secondo il quale a ciascun reato si applica la pena prevista dalla norma incriminatrice di quella stessa fattispecie di crimine³⁰.

A sua volta, il concorso sostanziale di reati può avere carattere *formale* e *materiale*: il primo si caratterizza per la commissione di una pluralità di reati mediante una sola ed unica condotta. A tale situazione, la normativa prevede l'applicazione della pena prevista per il reato più grave aumentato fino al triplo - che non potrà essere superiore dell'ammontare del cumulo materiale- e dunque un trattamento più lieve rispetto al cumulo delle sanzioni previste per ciascun reato³¹.

Il concorso materiale, invece, sussiste nel momento in cui la pluralità dei crimini compiuti avviene ponendo in essere molteplici condotte diverse tra loro. In tal caso, in virtù del criterio del cumulo materiale delle pene, si applicano tante sanzioni quanti sono gli illeciti commessi.

Rientra nell'ambito della condotta dei reati, inoltre, il *reato continuato*: due o più reati, seppur autonomi, potrebbero rivelarsi collegati, pertanto le violazioni a cui si incorre sono sì autonome, ma potrebbero essere, tuttavia, legate da un'unica progettazione. Con riferimento a questa fattispecie di reato, la normativa all' articolo 81 comma 2 del codice penale prevede l'applicazione della pena che risulti inferiore a quella derivante dalla sommatoria delle rispettive condanne dei reati posti in essere: più specificatamente, il legislatore - sempre in un'ottica di riduzione delle sanzioni- ha introdotto la regola per la quale si considera la più grave e la si può moltiplicare fino a un triplo. Ad ogni modo,

²⁹ Per risolvere il conflitto tra norme che regolano la stessa materia, il codice penale all'art. 15 sancisce il principio di specialità, secondo il quale: "*quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito*".

³⁰ Art. 74 c.p.: "*Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero. La pena dell'arresto è eseguita per ultima*".

³¹ Art. 81, comma 1, c.p.: "*È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge*".

la pena non può essere superiore a quella applicabile sommando le singole pene per i reati in concorso³².

Sebbene la finalità stabilita della legge, in questo caso, sia quella di applicare un trattamento sanzionatorio più attenuato, la peculiarità del reato continuato è data dalla difficoltà nel delinearne le circostanze di realizzazione, ossia di stabilire il legame delle fattispecie attraverso un unico disegno criminoso.

1.3. Elemento soggettivo: dolo e colpa

Alla base della punibilità di un reato e dell'elemento soggettivo che caratterizza lo stesso, è necessario esaminare il concetto di colpevolezza del soggetto: la stessa identifica la possibilità di attribuire un determinato reato all'individuo a titolo di dolo o colpa.

Ciò che contraddistingue il dolo dalla colpa segue la regola secondo la quale la prima fattispecie rappresenta la volontarietà dell'azione e nella prassi ciò si verifica in caso di delitto, il quale, diversamente, solo quando espressamente previsto dalla legge viene punito a titolo colposo³³.

La colpa, contrariamente, qualifica il comportamento tenuto dal soggetto come frutto di negligenza, imprudenza o imperizia. Nonostante sia di rilevante importanza delineare tale fattispecie e ciò che contraddistingue la stessa da quella dolosa, risulta essere proprio quest'ultima ad assumere una inequivocabile influenza nelle realtà imprenditoriali³⁴.

In primo luogo, l'articolo 42 del codice penale sancisce: *“nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge”*. Inoltre, all'articolo 43 viene stabilito il principio per cui: *“ il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del*

³² Art. 81, comma 2, c.p.: *“Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”*.

³³ FRANCESCHETTI P., *Colpevolezza*, in *Quotidiano di informazione giuridica AltalexPedia*, 2017.

³⁴ FRANCESCHETTI P., *Colpa*, in *Quotidiano di informazione giuridica AltalexPedia*, 2016.

delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione".

A tal fine, risulta doveroso evidenziare come all'interno della fattispecie di dolo siano ricomprese anche le diverse tipologie di dolo diretto e dolo eventuale, oltre a quelle di dolo generico e dolo eventuale.

Il dolo diretto esprime un comportamento in base al quale il soggetto prevede e accetta l'evento, riconosciuto come il risultato certo o molto probabile del suo comportamento, che mira a raggiungere scopi diversi.

Il dolo eventuale, diversamente dal caso di cui sopra, identifica una situazione per la quale l'agente che tiene il comportamento si rappresenta all'evento come possibile conseguenza del comportamento stesso e ne accetta il rischio.

Oltre a ciò, il dolo generico descrive la volontà del soggetto e la sua cognizione al compimento di una certa azione o evento.

Infine, il dolo specifico delinea una condizione per cui l'evento risulta essere voluto dal soggetto, e dunque è presente la consapevolezza dell'agente, la quale viene rimarcata da un fine specifico che egli si propone di raggiungere.

Con riguardo ai reati societari, ed in particolare alla fattispecie di false comunicazioni sociali, l'elemento soggettivo della stessa – disciplinato all'art 2621 c.c. - è caratterizzato dalla previsione di dolo generico e consistente nella *"consapevolezza delle falsità esposte e dei fatti omessi"*, seguita dal dolo specifico: *"al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto"*³⁵.

1.4. Sanzioni

A fronte di un comportamento illecito che ricomprende la fattispecie dei reati in linea generale, il sistema normativo italiano prevede l'applicazione di una pena. Le principali sanzioni imputabili, per quanto concerne i reati in generale, possono essere di diversa categoria e natura, quali: reclusione, arresto, multa, ammenda o ergastolo.

Accanto alle sanzioni principali - elencate sopra – si presentano le sanzioni accessorie: il termine "accessorie" non deve indurre l'interprete in errore, poiché tale aggettivo non apporta il significato di minor pericolosità della sanzione per l'autore dell'illecito, ma,

³⁵ TOPPAN A., TOSI L., *Lineamenti di diritto penale dell'impresa*, cit., 75.

contrariamente, la corretta accezione indica una imposizione della punibilità che diviene aggiuntiva rispetto alla principale. Secondo la disposizione di cui all'art. 19 comma1, c.p., rientrano nella categoria di sanzioni accessorie per i delitti: l'interdizione o la sospensione temporanea dell'esercizio di una professione o arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'impossibilità temporanea o permanente di avere rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.

Una caratteristica importante da mettere in evidenza riguarda il carattere sostanziale della pena: la normativa penale italiana non prevede l'imposizione di una *sanzione secca* corrispondente ad un importo esattamente quantificato, bensì la stessa pena viene ricompresa tra un minimo e un massimo importo, tanto da definirsi *pena edittale*, al fine di consentire al giudice di graduare la sanzione da impartire sulla base della specificità di ogni singolo caso concreto. Ciononostante, è opportuno considerare una serie di circostanze, quali, ad esempio, le modalità della condotta, la gravità dell'offesa o la pericolosità dell'autore dell'illecito.

Nell'ambito dei reati di societari, il regime sanzionatorio prevede la procedibilità d'ufficio degli stessi³⁶ e, con riguardo alla fattispecie di false comunicazioni sociali, il legislatore applica determinate pene: per la fattispecie di cui all'art. 2621 c.c. è imposta la reclusione da uno a cinque anni; Per i fatti di lieve entità disciplinati dall'art. 2621-bis, invece, la pena consiste nella reclusione da sei mesi a tre anni e, infine, per i delitti compiuti nelle realtà quotate, la pena inflitta comporta la reclusione da tre ad otto anni.³⁷

Nella materia penale vi sono, però, alcuni casi in cui il comportamento delittuoso viene sì realizzato, tuttavia il reato esiste, ma il soggetto non viene punito: si parla di cause di non punibilità. La legge prevede che il *reo* potrebbe essere punito, ma sovengono buone ragioni per non farlo, e ciò avviene quando il legislatore soppesa diversi interessi in gioco, in particolare quello di avvenuto risarcimento del danno: si rinuncia a punire il soggetto quando la lesione al bene giuridico tutelato viene in qualche modo sanata.

La logica di questa regola consiste nell'incentivare il soggetto a risarcire "spontaneamente" l'interesse che il suo comportamento ha leso.

³⁶ L'assetto normativo risulta oggi essere modificato dalla l. n. 69 del 2015, che ha introdotto la procedibilità d'ufficio quale regola operativa, mentre la querela è stata prevista per le limitate ipotesi che possono essere ricondotte all'art. 2621-bis, comma 2, c.c.

³⁷ D'ALTILIA L., *Le falsità nel diritto penale societario*, cit., 253.

Tale principio trova allocazione soprattutto all'interno della disciplina penale tributaria, in funzione della quale il reo che commette un'evasione, superando le soglie di rilevanza penale, può evitare la condanna dell'illecito attraverso il pagamento dell'imposta e i relativi oneri accessori che avrebbe dovuto sostenere.

Per quanto concerne i reati societari, all'opposto, non è concesso il ravvedimento operoso, dunque i soggetti autori di illeciti di questa categoria non possono beneficiare di questo tipo di norma agevolativa. Tuttavia, la normativa civile all'art. 2621-bis, prevede un regime di più lieve punibilità se i fatti commessi sono di scarsa entità, in ragione della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta³⁸. Inoltre, all'art. 2621-ter c.c., la legge prevede che si possa tenere conto dell'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci od ai creditori, al fine di poter pervenire ad una pronuncia di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Di fatto, tale disposizione fornisce una specificazione in ambito del principio generale di cui all'art. 131-bis c.p. illustrato nel paragrafo precedente, il quale ha disposto la possibilità per il giudice di dichiarare la non punibilità dei reati meno gravi se concretamente connotati da particolare tenuità.

La disciplina agli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile tratta di requisiti di rilevanza penale che sono stati introdotti nell'ordinamento italiano nel momento in cui le due stesse figure sono state inserite nel sistema legislativo vigente, ovvero quando sono state apportate delle modifiche all'art. 2621 c.c.³⁹. Più nel dettaglio: è stato punito più severamente il falso in bilancio, sono state tolte le soglie di rilevanza penale, è stata tolta la querela di parte per cui ora il reato è perseguibile d'ufficio, è stato introdotto il dolo specifico, è stato introdotto il requisito della rilevanza e, infine, sono stati introdotti gli articoli 2621-bis e 2621-ter.

Quanto al requisito della rilevanza, occorre specificare come nel corpo dell'art. 2621 c.c. venga indicato che i fatti materiali debbano essere rilevanti⁴⁰; Dunque, sebbene siano state eliminate dall'ordinamento le soglie di rilevanza penale, queste sono state

³⁸ BERTOLINI CLERICI N., TODARO G., *Reati societari*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020, cit., 23.

³⁹ Si fa riferimento all'intervento riformatorio avvenuto attraverso la legge n. 69/2015.

⁴⁰ Art. 2621 comma 1, c.c.: *"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni."*

compensate da una prerogativa che può portare all'attenuazione delle sanzioni applicate al verificarsi di determinati comportamenti illeciti. Per quanto concerne le cause di non punibilità nel reato di false comunicazioni sociali, le stesse verranno analizzate in maniera più ampia e precisa nel capitolo successivo.

Un altro profilo molto importante che delinea la fattispecie dei reati societari è dato dalla prescrizione: per tradizione millenaria del nostro ordinamento, la potestà punitiva dello Stato permane per un lasso temporale determinato e non illimitato, a meno che non ci si trovi al cospetto di reati particolarmente gravi – ad esempio i delitti puniti con l'ergastolo.

La prescrizione rappresenta l'istituto il cui effetto è quello di estinguere il reato, qualora sia decorso un certo periodo di tempo dalla commissione del reato senza che sia intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna.

La prescrizione, in altre parole, comporta l'estinzione del reato per decorso del tempo: varia da reato a reato e matura in un arco temporale che va dal momento in cui è commesso il fatto fino a quando la sentenza passa in giudicato, e corrisponde alla pena massima imputata⁴¹.

La logica della prescrizione è quella di fissare un termine ragionevole entro il quale lo Stato possa condannare l'autore del reato.

Secondo l'articolo 157 del codice penale: *“La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”*. Secondo tale disposizione, per quanto concerne i termini di prescrizione per i reati societari, ed in particolare per la fattispecie delle false comunicazioni sociali, la normativa distingue la disciplina della prescrizione a seconda che si tratti di delitto commesso in società quotate o non quotate. Per la prima ipotesi il reato si prescrive in 8 anni dalla consumazione, in assenza di interruzione, ovvero in 10 anni dalla consumazione, in presenza di interruzione. Per gli illeciti commessi con riguardo a società non quotate, invece, il reato si prescrive in 6 anni dalla consumazione in assenza di interruzione, ma la prescrizione può aumentare ad un termine di 7 anni e 6 mesi dalla consumazione in presenza di interruzione.

⁴¹ Art. 158, comma 1, c.p.: *“Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione”*.

La prescrizione dei reati, tuttavia, può essere interrotta: al verificarsi di tale circostanza, il corso della prescrizione può comunque nuovamente decorrere, a condizione, però, dell'aumento della pena di un quarto del tempo indicato. Le cause di interruzione della prescrizione dei reati possono verificarsi al ricorrere di precisi atti indicati *ex lege*. La legge, al comma 1 dell'art. 160 c.p., indica nello specifico che il corso della prescrizione è interrotto per via di sentenza e decreto di condanna. Tali cause, in particolare, sono elencate al comma successivo dello stesso articolo, il quale sancisce: *“Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio”*. Pertanto, le cause di interruzione della prescrizione si verificano attraverso un'ordinanza che applica le misure cautelari, oppure che convalida un fermo o un arresto, o un interrogatorio davanti al Pubblico Ministero o al giudice. Si tratta, dunque, di cause tassative e non suscettibili di integrazione logica e di interpretazione estensiva.

1.5. La riforma del reato di false comunicazioni sociali

Il disegno di legge n. 19/2013, che ha visto come firmatario il Senatore Pietro Grasso, è stato approvato con la legge 27 maggio 2015 n. 69: *“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”* ed è entrato in vigore il 14 giugno 2015. In questo modo, dopo diversi tentativi, è stata promulgata una legge volta a ristabilire un intervento sanzionatorio assai più rigoroso per quanto concerne le operazioni fittizie che consentono di conseguire ingiusti profitti – che costituiscono il c.d. falso in bilancio.

La legge n. 69/2015, dunque, ha riformato ed ampiamente innovato la ratio del reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile, oltre ad aver indicato l'esatta individuazione del bene giuridico tutelato.

In primo luogo, prima di illustrare i profili principali della riforma del 2015, è doveroso indicare la normativa previgente.

La formulazione ex D.lgs. n. 61/2002 del reato di false comunicazioni sociali prevedeva la suddivisione di tale disciplina in due distinte ipotesi: la prima, data dall'art. 2621 c.c., denominata "*False comunicazioni sociali*", rappresentante una fattispecie contravvenzionale, e la seconda, sancita dall'art. 2622 c.c. e rubricata "*False comunicazioni social in danno dei soci o dei creditori*" che, diversamente, delineava una fattispecie delittuosa. Il reato previsto dall'art. 2621 c.c. del D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, si distingue da quello di cui all'ex art. 2622 stesso codice (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), atteso che, nel primo, venivano punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo, quelle che provocavano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori. Ne consegue che, mentre l'art. 2621 c.c. prevedeva un reato di pericolo (a tutela della regolarità dei bilanci o delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l'art. 2622 c.c. ha introdotto nell'ordinamento un reato di danno a tutela degli interessi di soci e creditori⁴².

In particolare, l'ex art. 2621 c.c. recitava: "*Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.*

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità' o le

⁴² Cass. civ., Sez. V, 19 giugno 2002, n. 23449.

omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta”.

Diversamente, l'ex art. 2622 c.c. , relativo alle false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, sanciva: *“Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La punibilità' per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta”.

Nonostante le molteplici differenze riscontrate tra le due norme, attraverso la riforma attuata mediante il D.lgs. n. 69/2015, la disciplina del falso in bilancio è stata modificata: più nel dettaglio, la materia è stata trasformata in un reato proprio per entrambe le fattispecie, ed in un reato di pericolo concreto per il reato previsto dall'*ex art. 2621 c.c.*, e di danno per la previsione *ex art. 2622 c.c.*

Riguardo alla normativa antecedente, le due fattispecie erano poste in “*progressione criminosa*” tra loro, ovvero erano legate da un rapporto di sussidiarietà, in quanto, secondo la Cassazione, tra le due non vi era “*un rapporto di alternatività, ma di sussidiarietà in virtù del quale la fattispecie contravvenzionale è applicabile anche nelle ipotesi in cui, pur in presenza di un danno patrimoniale, non sia possibile procedere per il delitto di cui all’art. 2622 c.c.*”⁴³, oltre ad essere caratterizzate dal duplice dolo specifico, ovvero dato dall’intenzione di ingannare i soci o il pubblico (*animus decipiendi*) e dal fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (*animus lucrandi*)⁴⁴.

Relativamente alla punibilità del reato, la normativa previgente imponeva delle esplicite soglie numeriche di non punibilità: come riportato nel dispositivo nelle righe precedenti, le soglie erano divise in quattro categorie: la prima regolava la non punibilità del reato ogniqualvolta “*le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene*”; La seconda imponeva una previsione numerica posta al risultato economico di esercizio; La terza era inerente al patrimonio netto e, infine, l’ultima era riservata alle valutazioni estimative.

Quanto alla procedibilità, la normativa del 2002 prevedeva la perseguibilità d’ufficio solamente per le ipotesi dell’*ex art. 2621*; Tuttavia, per l’*ex art. 2622* era riservata solamente alle false comunicazioni sociali in danno “*ai soci e creditori di società quotate*” e in danno “*allo Stato, ad altri enti pubblici o alle Comunità europee*”.

La riforma ha di fatto introdotto una fattispecie generale di reato disciplinata dall’*art. 2621 c.c.*, oltre ad inserire nel primo comma del corpo normativo dell’*art. 2621-bis* una circostanza attenuante speciale di lieve entità dei fatti. Inoltre, all’*art. 2621-ter* è stata

⁴³ Cass. pen., Sez. V, 4 dicembre 2006, n. 39896.

⁴⁴ RICCI R., *Il nuovo reato di false comunicazioni sociali: commento alla Legge 27 maggio 2015, n. 69*, Torino, Giappichelli, 2015, cit., 5.

introdotta una circostanza di particolare tenuità dei fatti, la quale conferisce al giudice il potere di attribuire particolare rilevanza all'entità del danno cagionato attraverso le condotte previste alla società, ai soci o ai creditori. Infine, la legge n. 69 ha introdotto anche una fattispecie speciale per quanto concerne i reati di falso in bilancio, che presenta la struttura di reato generale, ma che viene applicata alle condotte poste in essere alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni i mercati regolamentati e alle società a queste equiparate ai fini dell'ordinamento penale.⁴⁵

Attraverso questa riforma, il legislatore è intervenuto circa la necessità di ripristinare la punibilità del reato di false comunicazioni sociali, al fine di garantire il rispetto delle regole di trasparenza e promuovere la libera concorrenza⁴⁶.

L'intervento riformatorio del 2015 ha consentito, pertanto, di definire la fattispecie in esame come delittuosa, e dunque costituita da soli delitti e non contravvenzioni⁴⁷, la quale è accompagnata dall'art 2621-bis c.c., che delinea i fatti di lieve entità del reato⁴⁸.

Inoltre, uno dei tratti caratterizzanti la nuova formulazione inerenti al reato di false comunicazioni sociali è dato dalla precisa terminologia che indica i "fatti materiali rilevanti" dell'illecito in questione. Tale espressione è significativamente diversa dalla norma formulata ante riforma, tant'è che la stessa puniva non solo l'esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero, ma anche le false valutazioni; L'art. 2621 c.c. affermava: *"(...) la punibilità di coloro che espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione"*.

Prima di esaminare le chiavi interpretative e analizzare a quali approcci è pervenuta la giurisprudenza, occorre l'obbligo di richiamare l'attenzione sul fatto che, al momento della redazione di un bilancio d'esercizio e della rappresentazione dei fatti aziendali e delle varie relazioni nelle comunicazioni sociali, è possibile che talvolta si esponano

⁴⁵ RICCI R., *Il nuovo reato di false comunicazioni sociali: commento alla Legge 27 maggio 2015, n. 69*, Torino, Giappichelli, 2015, cit., 1-4.

⁴⁶ La Relazione al disegno di legge 15 marzo 2013 afferma: *"Il ripristino della punibilità del falso in bilancio è un atto necessario che mira a garantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza. Anche alla luce della crisi dei mercati internazionali la normativa penale in materia societaria va rivista: la correttezza di tale normativa rappresenta un presupposto indefettibile per garantire la trasparenza delle vicende societarie e, quindi, l'affidamento dei terzi relativamente all'andamento della società"*.

⁴⁷ I delitti e le contravvenzioni si distinguono a seconda della specie di pena prevista dal codice penale (ex art. 39 c.p.) Per delitti si intende i reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, della reclusione, della multa, mentre le contravvenzioni sono definiti reati per i quali è prevista la pena dell'arresto e/o dell'ammenda (ex art. 17 c.p.); CONCAS A., *La differenza tra reati, delitti e contravvenzioni*, in Rivista giuridica www.diritto.it, 2017.

⁴⁸ D'ALTILIA L., *Le falsità nel diritto penale societario*, cit., 214.

dati oggettivi, ma vi sono altrettanti casi nei quali è richiesto al soggetto che redige tale bilancio di operare una vera e propria valutazione, ovvero di ponderare delle componenti reddituali o patrimoniali che non si prestano ai suoi occhi in maniera nitida, oggettiva o documentale, ma che necessitano di avere delle dimensioni economiche, in quanto sono per definizione opinabili e suscettibili di quantificazioni, ossia non sono sempre univoche e predeterminate. Alcune tipiche voci di bilancio esigenti di valutazione economica sono: i crediti, l'avviamento, le partecipazioni, le rimanenze, i lavori in corso, i conferimenti in natura, gli accantonamenti per rischi e la svalutazione o rivalutazione dei cespiti.

Ciò ha portato il legislatore a valutare l'ipotesi per cui se colui che redige il bilancio fa delle valutazioni con criteri falsi - per cui scaturisce un reato di false comunicazioni sociali- e tali comunicazioni sono errate a causa di una errata valutazione, allora esiste la possibilità di contestare all'amministratore la responsabilità di illecito penale.

I ragionamenti della Corte hanno rappresentato uno sviluppo delle teorie avanzate dagli autori e dai giudici che hanno ritenuto che la modifica all'art. 2621 c.c. fosse in realtà priva di particolari conseguenze: quando la precedente formulazione della norma faceva riferimento alle valutazioni in bilancio, affermava un concetto molto evidente, ovvero la formula concessiva "*ancorché oggetto di valutazione*" riporta un tema oramai risaputo, in quanto le valutazioni economiche rappresentano una delle fasi tipiche che si presentano al momento della redazione del bilancio di esercizio. Dunque, ciò che si intende precisare è che il reato di falso in bilancio può essere commesso anche mediante valutazioni. Pertanto, tutto ciò racchiude l'esigenza del legislatore italiano di introdurre una sorta di tutela rispetto ad interessi patrimoniali, protetti e funzionali in relazione all'informazione societaria⁴⁹.

Quanto ai soggetti attivi rientranti nella fattispecie delittuosa in esame, è opportuno rilevare come la nuova formulazione ricomprende anche altre figure previste da specifiche norme di legge, le quali includono all'interno del novero dei soggetti il cosiddetto "amministratore di fatto". Sebbene tale tematica sia già stata tratta nel primo paragrafo di questo capitolo, è ora opportuno mettere in evidenza le disposizioni a ciò inerenti, ovvero l'art. 2639 c.c. definisce tra i soggetti del reato "*coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni alla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi*". Inoltre, il

⁴⁹ D'ALTILIA L., *Le falsità nel diritto penale societario*, cit., 217.

corpo normativo dell'art 135 T.U.B indica: *“Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria”*. Infine, ai sensi dell'art 13, D.lgs. n. 240/1991, sono ricompresi anche *“gli amministratori e i liquidatori del gruppo europeo di interesse economico”*.

Dunque, la legge n. 69/2015 ha cercato di risolvere i difetti colmabili della ratio delle norme che disciplinano la fattispecie delle false comunicazioni sociali e dell'esatta individuazione del bene giuridico tutelato. Attraverso la sentenza n. 22474 della Corte di Cassazione ha poi precisato la rilevanza e i suoi requisiti per rilevare il reato, nonché, infine, la nuova riformulazione ha fatto sì che l'ordinamento preveda il carattere valutativo della quasi totalità delle poste di bilancio, tuttavia escludere la rilevanza penale delle relative falsificazioni renderebbe la disciplina irrazionale⁵⁰.

⁵⁰ Cass. pen., 27 maggio 2016, n. 22474.

Capitolo II. Le frodi aziendali: le false comunicazioni sociali

2.1. Aspetti generali: soggetti, condotte di falso, elemento soggettivo, sanzioni

La disciplina penale del reato di false comunicazioni sociali – comunemente nota come falso in bilancio – è contenuta nel codice civile, in particolare all'art. 2621 dello stesso.

Tale reato rappresenta una fattispecie sanzionata in maniera più severa di quanto non sia stato negli anni pregressi, e ciò è dovuto per effetto della riforma introdotta nel 2015 attraverso la legge n. 69. Ciononostante, la pena prevista per questa categoria di reati è da uno a cinque anni di reclusione e, inoltre, tale condanna fa sorgere la responsabilità da reato della società⁵¹.

Il reato di false comunicazioni sociali oggi è punito d'ufficio, per cui non è necessaria la querela, se non per i casi di lieve entità, anche se la disciplina prevista in caso di condanna all'art. 2641 c.c. fa sì che scatti l'obbligo della confisca del profitto del reato dei beni utilizzati per commetterlo o, eventualmente, del loro equivalente, sia a carico della persona fisica, sia a carico della società.

Come affermato sopra, la disciplina del falso in bilancio trova applicazione nel codice civile: sebbene la natura del reato sia apparentemente criminosa, nel sanzionare l'abuso di potere da parte dei soggetti attivi del delitto in esame, la normativa penale opera un richiamo diretto alla disciplina civilistica⁵².

Il reato di false comunicazioni sociali si intrinseca con altri reati, quali tributari e fallimentari: risulta essere, infatti, strumentale al reato di utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti, oppure al reato di infedele dichiarazione, o al reato di dichiarazione infedele mediante altri artifici. Inoltre, è strettamente collegato ai reati fallimentari, ad esempio, al reato di bancarotta. La prassi consiste nella falsificazione del bilancio per consentire la distrazione di beni o la rappresentazione di una situazione

⁵¹ Il reato di cui all'art. 2621 c.c. è iscritto in quell'elenco previsto dal D.lgs. 231/2001 che fa sorgere anche la responsabilità della società. I reati societari trovano collocazione all'interno della disciplina del codice civile in quanto la loro funzione è quella di tutelare gli interessi protetti dalle norme societarie attraverso le sanzioni penali, qualora non siano sufficienti le norme civilistiche di protezione.

⁵² D'ALTILIA L., *Le falsità nel diritto penale societario*, cit., 113; Sebbene la natura del reato sia apparentemente penale, lo stesso viene regolato da norme civili in quanto queste ultime hanno la funzione di tutelare e prevenire la violazione delle norme civilistiche attraverso sanzioni particolarmente gravi.

societaria più cospicua di quanto lo sia realmente, al fine di rinviare il fallimento della società⁵³.

Il reato in esame è classificato quale reato proprio, e pertanto può essere commesso soltanto da soggetti che rivestono un particolare ruolo o qualifica. Le figure alle quali la norma rimanda sono inevitabilmente rappresentate da coloro che hanno in capo la responsabilità della società, ovvero coloro che gestiscono ed amministrano la stessa, oltre ad avere il compito di prevenire il compimento di illeciti.

Precisamente, la norma all'art. 2621 c.c. precisa: *“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni”*. Si tratta di una regola chiara e ben precisa nella sua formulazione, che individua un insieme di categorie piuttosto vasto di soggetti che, con ruoli diversi, rivestono tutti posizioni apicali e che gestiscono la società, avendo la responsabilità di regolarne la tenuta delle scritture contabili.

A questi, si accompagna la figura dell'amministratore di fatto, disciplinato dall'art. 2639 c.c., il quale definisce: *“Al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”*. L'articolo assimila alle posizioni di garanzia – cioè alle responsabilità dei soggetti giuridicamente rivestiti di una certa qualifica- anche chi di fatto svolge quel tipo di attività. La norma richiede che chi esercita tale ruolo, lo faccia in modo continuativo e significativo: non è sufficiente un singolo atto di ingerenza su un comportamento marginale, secondario, bensì è necessaria un'attività continuativa che si riproduca con più azioni nell'arco temporale di riferimento, e che sia significativa, cioè che riguardi funzioni importanti, quali dotate di una certa rilevanza giuridica ed economica. Tra le figure apicali che possono esercitare funzioni cosiddette

⁵³ TOPPAN A., TOSI L., *Lineamenti di diritto penale dell'impresa*, cit., 64.

di fatto rientrano l'amministratore ed il direttore generale di fatto; mentre, per quanto concerne gli altri ruoli di sindaco e liquidatore è assai difficile classificarli *di fatto*, poiché per averne la carica è necessaria una investitura formale.

Con riguardo a ciascuno di tali figure, si ritiene opportuno darne una definizione: in primo luogo, per direttore generale si intende quel soggetto il cui ruolo all'interno della compagine sociale sta al vertice della gerarchia dei lavoratori dipendenti, e si occupa di svolgere la propria attività in diretto rapporto con gli amministratori, al fine di dare esecuzione alle direttive dagli stessi impartite⁵⁴. In particolare, il tema è disciplinato dall'art. 2396 c.c., secondo il quale: "*Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società*". Dunque, si può affermare come tale carica svolga attività di alta gestione e, più specificatamente, per rivestire tale ruolo occorre che lo stesso si collochi sì al vertice della compagine societaria – in maniera subordinata alla figura degli amministratori- ma allo stesso tempo in maniera sovraordinata tutti gli altri dipendenti, consentendogli, quindi, di operare attraverso poteri di alta gestione al fine di determinare le strategie aziendali⁵⁵.

Pertanto, le principali caratteristiche che contraddistinguono la figura del direttore generale sono date dalla posizione al vertice della gerarchia dei lavoratori subordinati della società, dal possesso di poteri decisionali e dalla capacità di mettere in atto le direttive impartite dagli amministratori⁵⁶.

Accanto alla carica di direttore generale vi è quella di amministratore; Secondo l'art. 2380-bis c.c.: "*La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma⁵⁷, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale*". L'amministratore, quindi, svolge la sua attività esercitando il potere di gestire la società e gli affari della stessa, oltre ad avere il compito di rappresentare la società nei rapporti esterni. In particolare, nell'ampia sfera di poteri attribuiti a tale figura rientrano: il potere di

⁵⁴ BORGIOLO A., *I direttori generali di società per azioni*, Giuffrè, 1975, cit., 176.

⁵⁵ Trib. Torino, 9 aprile 1997, in www.giur.it, 1998, 1961, cit., 658.

⁵⁶ D'ALTILIA L., *Le falsità nel diritto penale societario*, cit., 84.

⁵⁷ Art. 2086, c. 2, c.c.: "*L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*".

rappresentanza - come affermato sopra - poiché agisce in nome della società nei confronti dei terzi; il potere di iniziativa, in quanto l'amministratore si occupa di promuovere le iniziative deliberate dall'assemblea, ed infine il potere esecutivo che consiste nell'effettiva attuazione delle delibere assembleari⁵⁸.

L' articolo 154-bis del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) disciplina, invece, la funzione del dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari. Al terzo comma, la normativa esprime una definizione di tale carica: *"il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario"*. Il sesto comma di tale articolo, inoltre, dispone la responsabilità in capo a suddetti soggetti, ovvero: *"Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società"*. Si può affermare, dunque che la funzione esercitata sia quella di mantenere una più valida organizzazione amministrativa e contabile all'interno della società, pertanto al dirigente spettano una serie di poteri – disciplinati dal quinto comma dell'art. 154bis - che gli consentono di attestare l'adeguatezza dei documenti contabili, ovvero la conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, nonché l'idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Rientrano nel novero dei soggetti qualificabili come possibili autori del reato di false comunicazioni sociali anche gli incarichi di sindaci e liquidatori; il primo, posto al pari del ruolo di amministratore - che si occupa di svolgere la propria funzione con la diligenza del mandatario – gode di una certa indipendenza e autonomia rispetto all'assemblea che lo ha nominato. Ciò sta a significare che il ruolo di sindaco all'interno di una società si concretizza attraverso l'esercizio del potere di controllo interno di gestione della stessa. In particolare, ordinariamente tale soggetto, nelle società di capitali, agisce in forma collegiale, composta da tre a cinque membri. Secondo l'art. 2403 c.c., infatti, il collegio sindacale ha il dovere di vigilanza sul rispetto dei principi di

⁵⁸ MUSCO E., *Diritto penale societario*, Giuffrè, 1999, cit. 112.

corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento⁵⁹. In altri termini, funzione del collegio è quella di controllare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza delle scritture contabili del bilancio d'esercizio, nonché di vigilare sull'osservanza dell'atto costitutivo della società stessa e della legge⁶⁰.

Ulteriore regola molto importante è data, poi, dal dispositivo dell'art. 2407 c.c., il quale impone l'adempimento dei loro doveri con la professionalità e la diligenza necessarie per lo svolgimento dell'incarico⁶¹.

Inoltre, al secondo comma dello stesso viene disciplinata la responsabilità solidale con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi, *"quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica"*⁶².

Quanto alla responsabilità dei sindaci, dunque, si evidenzia come questi possano rispondere per fatto esclusivamente proprio oppure per concorso omissivo con la condotta degli amministratori. Quest'ultimo caso, in particolare, rappresenta l'ipotesi che più frequentemente si verifica, ovvero la responsabilità in capo al singolo socio è attribuita per gli illeciti posti in essere dagli amministratori e, dunque, non per fatto proprio del collegio sindacale.

La Suprema Corte è intervenuta con riguardo alla responsabilità del collegio sindacale connessa agli illeciti commessi dagli amministratori all'interno della società, stabilendo che: *"Ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e l'illecito perpetrato dagli amministratori, ai fini della responsabilità dei primi – secondo la probabilità e non necessariamente la certezza causale – se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l'illecito, tenuto conto di tutte le possibili iniziative che il sindaco può assumere esercitando i poteri-doveri propri della carica, quali: la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c., la segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla*

⁵⁹ Art. 2403 c.c.: *"Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma."*

⁶⁰ BOLOGNINI S., BUSSON E. e D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali*, cit., 28.

⁶¹ Art. 2407 c. 1 c.c.: *"I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio."*

⁶² Art. 2407, c. 2 c.c.: *"Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica."*

revoca della deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. c.c., la convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487 c.c., la denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c., ed ogni altra attività possibile ed utile⁶³."

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha espresso i principi di responsabilità omissiva all'interni delle società, nonché la correlazione tra sindaci ed amministratori, attraverso il c.d. giudizio controfattuale ipotetico che consente di valutare se la loro condotta, qualora si fosse concretizzata in una qualche iniziativa e, dunque, non fosse consistita nell'inerzia, avrebbe potuto impedire l'evento, anche con riguardo alla sua protrazione, reiterazione o aggravamento⁶⁴.

Obiettivo fondamentale, dunque, è verificare il rispetto dei principi di corretta amministrazione, ovvero tra le funzioni del collegio sindacale rientra quella di controllare che gli amministratori esercitino i loro poteri di gestione rispettando tutte le regole che disciplinano il corretto procedimento decisionale. Ad integrare la responsabilità del sindaco della società – nonché del collegio sindacale – vi è l'inosservanza del dovere di vigilanza e di intervento dinanzi ad atti di dubbia legittimità e regolarità.

Tra i principali soggetti attivi precedentemente elencati, vi è il liquidatore: tale figura svolge la sua attività in una particolare fase della vita della società, cioè quando non esistono più le condizioni per continuare la gestione dell'impresa, e dunque diviene necessario avviare una procedura di liquidazione, volta ad accompagnare l'impresa verso la conclusione della sua attività economica.

Il liquidatore, dunque, esercita il proprio ruolo attraverso molteplici atti, quali, ad esempio, il pagamento di debiti e la riscossione di crediti della società sottoposta in liquidazione, oltre alla redazione del bilancio finale della liquidazione, che avviene attraverso la ripartizione tra i soci dell'eventuale residuo del patrimonio sociale. In altri termini, tale soggetto si occupa delle operazioni di liquidazione finalizzate alla cessazione dell'attività dell'impresa, con l'obiettivo di avviare la vendita di tutte le attività della stessa e al fine di garantire il pagamento delle obbligazioni sociali. Inoltre,

⁶³ Cass. civ., 12 Luglio 2019, n. 18770.

⁶⁴ GUERCINI A., *Sulla responsabilità omissiva e in concorso con gli amministratori dei sindaci di spa*, in *Riv. di diritto bancario online*, 2019.

qualora dovesse emergere un'eventuale eccedenza, il liquidatore è tenuto a procedere alla restituzione del capitale a favore dei soci che hanno apportato capitale di rischio⁶⁵.

La responsabilità posta in capo a tale soggetto è regolata dall'art. 2489 c.c., il cui dispositivo rimanda agli obblighi e alla responsabilità stabiliti per l'amministratore. Precisamente, il secondo comma del suddetto articolo stabilisce: *"I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori."*⁶⁶

Diviene opportuno, inoltre, specificare che vi sono atti che comportano la responsabilità penale per il liquidatore ed altri che non implicano alcuna colpevolezza. Tale distinzione assume particolare rilevanza in quanto rientrano nel primo caso gli atti che sono compiuti eccedendo il potere di gestione: in tale ipotesi si ha, dunque, una responsabilità per i danni provocati dall'illecito, con la conseguente necessità di accertare l'esistenza del nesso di causalità tra il comportamento e il pregiudizio. Quanto agli atti validi che non comportano responsabilità per il liquidatore, invece, rientrano tutte quelle azioni necessarie per la liquidazione per le quali lo statuto o l'assemblea della società possono limitare i poteri del liquidatore stesso⁶⁷.

In particolare, nella fattispecie del reato di false comunicazioni sociali, il legislatore ha fissato la regola secondo la quale il liquidatore è responsabile, e quindi risponde di tale crimine, solo nel momento in cui la fattispecie posta in essere sia volontaria; diversamente, qualora lo stesso agisca mediante liquidazione coattiva concorsuale, è ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta⁶⁸.

Dopo aver analizzato le principali cariche che possono configurare il reato di false comunicazioni sociali, è importante precisare che ciascuno di questi soggetti – di diritto e di fatto⁶⁹ – sono chiamati a rispondere, ovvero detengono una certa responsabilità che riguarda le loro funzioni, per il periodo in cui hanno rivestito il loro ruolo. Ciò sta a significare che qualora queste figure cessino il loro incarico, giunge al termine anche la

⁶⁵ D'ALTILIA L., *Le falsità nel diritto penale societario*, pp., 104-106.

⁶⁶ Art. 2489, c. 2 c.c.

⁶⁷ DE SIMONE G., *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in www.penalecontemporaneo.it.

⁶⁸ BOLOGNINI S., BUSSON E. e D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali*, cit., 30.

⁶⁹ Cass. pen., 31 maggio 2019, n. 24372: *"In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può derivare, oltre che da una fonte normativa, sia di diritto pubblico che di natura privatistica, anche da una situazione di fatto, cioè dall'esercizio delle funzioni tipiche del garante, mediante un comportamento concludente consistente nella presa in carico del bene protetto"*.

loro responsabilità all'interno della società, salvo che essi continuino a cooperare con i nuovi amministratori, con i quali potrebbero concorrere nel reato⁷⁰.

Dopo aver identificato le caratteristiche dei soggetti che configurano la fattispecie, è di rilevante importanza considerare le tipologie di condotta che caratterizza il reato di false comunicazioni sociali, ovvero le cosiddette condotte di falso.

Secondo l'art. 2621 c.c. la condotta consiste in: *“esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore”*.

Quanto all'analisi di tale norma, risulta appropriato evidenziare il tipo di comportamento posto in essere dall'autore del reato, il quale può essere commissivo od omissivo: il primo consiste in una condotta per la quale il soggetto espone fatti che non risultano veri – cd. non corrispondenti al vero- mentre il secondo consiste in un atteggiamento con il quale lo stesso non espone fatti che avrebbe dovuto obbligatoriamente esporre⁷¹.

Un esempio di comportamento commissivo nel reato di false comunicazioni sociali è dato dal compilare il bilancio d'esercizio indicando beni che la società non possiede; la condotta consistente nell'indicare crediti inesistenti, ricavi non conseguiti o rimanenze fittizie è tenuta al fine di rappresentare una situazione patrimoniale reddituale più florida della società rispetto a quella che realmente è⁷².

Un esempio di atteggiamento omissivo, invece, consiste nell'omissione di corrispettivi effettivamente conseguiti: più nella pratica, accade di omettere di indicare delle partecipazioni in società detenute all'estero, o dei debiti certi che sono già maturati, oppure omettere di indicare dei costi⁷³.

⁷⁰ TOPPAN A., TOSI L., *Lineamenti di diritto penale dell'impresa*, cit., 68.

⁷¹ Art. 40 c.p.: *“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione”*.

⁷² D'ALTILIA L., *Le falsità nel diritto penale societario*, cit., 220; Cass. pen., 21 ottobre 1999, n. 12018: *“La violazione dell'obbligo di completezza e verità realizza il delitto di false comunicazioni sociali per il fatto stesso della divergenza tra reale e dichiarato, ma la valutazione della divergenza deve avvenire, proprio in considerazione dell'obiettività giuridica, dell'evento di pericolo e dell'eterogeneità degli interessi protetti, secondo criteri oggettivi, normativamente prefissati e non soggettivi e discrezionali. Anche quando è consentita una limitata deroga ai criteri normativi, la discrezionalità è vincolata perché imposta dall'esigenza di evitare che una rigorosa applicazione della verità legale dia risultati apparenti e formali, non corrispondenti al vero, con infedele rappresentazione della situazione patrimoniale della società”*.

⁷³ RICCI R., *Il nuovo reato di false comunicazioni sociali*, pp., 47-48; Cass. pen., 21 gennaio 1998, n. 1245: *“La falsità punibile nel reato di cui all'art. 2621 c.c. può essere commessa non solo mediante esposizione non*

Tutto ciò dà luogo a fatti – commissivi od omissivi – che rilevano penalmente e che incidono su una non veritiera rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Ulteriori tratti caratterizzanti della norma sono dati dal carattere della rilevanza, ovvero ciò che è enunciato è che i fatti devono essere rilevanti, e dunque non devono essere fatti di ridotta entità dal punto di vista economico, in modo da indurre concretamente altri in errore.

Inoltre, al fine di realizzare la condotta di falso, occorre che vi sia la consapevolezza del fatto, il che richiama la fattispecie per la quale il reato è colpito laddove vi sia il dolo generico. Lo stesso articolo esprime, inoltre: *“al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto”*, il che rafforza la precedente volontarietà dell’azione e dell’evento, esprimendo, dunque il dolo specifico, secondo cui la consapevolezza dell’azione e delle conseguenze che derivano da questa sono finalizzate ad un certo obiettivo: conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Analizzando il regime sanzionatorio del delitto di false comunicazioni sociali, è importante evidenziare che la competenza per il giudizio di tale delitto spetta al tribunale in composizione collegiale, come stabilito dall’art. 33bis del codice di procedura penale. Inoltre, occorre rilevare come il legislatore abbia distinto l’imputazione della pena secondo tre diverse fattispecie⁷⁴: per quanto concerne la casistica generale sancita dall’art. 2621 c.c., la sanzione prevista è data dalla reclusione da uno a cinque anni, alla quale è annesso un termine di prescrizione di sei anni – mutabile in sette anni e mezzo qualora si verificano cause di interruzione. Per i fatti di lieve entità, invece, la normativa prevede una condanna con durata minima di sei mesi fino ad un massimo di tre anni. Infine, vi è una regola particolare per quanto riguarda le realtà quotate, ovvero si applica una sanzione consistente alla reclusione da tre ad otto anni, con un termine prescrittivo di otto anni, che può prorogarsi fino a dodici laddove vi siano fatti interruttivi.

Attraverso la legge n. 69/2015, si è giunti ad una importante riforma della normativa sul false comunicazioni sociali: l’esigenza di contrastare il fenomeno del falso in bilancio ed i fenomeni corruttivi e gli illeciti ad esso connessi, ha fatto sì che si intervenisse con un

veridica ma anche mediante occultamento di fatti rilevanti, sicché l’omessa esposizione di un fatto assume il significato della negazione della sua esistenza quando la sua rilevanza ne avrebbe imposto la manifestazione ai fini della rappresentazione delle effettive condizioni economiche della società”.

⁷⁴ D’ALTILIA L., *Le falsità nel diritto penale societario*, cit., 253.

forte inasprimento sanzionatorio, eliminando delle soglie di non punibilità previste dalla precedente formulazione, e inserendo rilevanti modifiche in tema di dolo, di rilevanza dei fatti esposti e della loro concretezza ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.

Dunque, rispetto alla formulazione previgente, il nuovo art. 2621 c.c. appare essere ispirato alla volontà di avere una fattispecie "chiaramente" identificabile: sono eliminate le soglie di non punibilità, è stata introdotta la necessaria rilevanza dei fatti materiali non rispondenti al vero, la "consapevolezza" dell'esposizione di tali fatti falsi, nonché la necessità della condotta ad essere "concretamente" idonea ad indurre altri in errore.

Ci sono casi in cui sono previste pene ridotte per il reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621, ovvero se i fatti sono di lieve entità una ipotesi, ma vi è anche l'ipotesi di non punibilità per particolare tenuità del falso in bilancio disciplinata dall'art. 2621*ter*.

Quanto al regime sanzionatorio, la legge n. 69 ha poi modificato l'art. 25*ter* del D.lgs. 231/2001⁷⁵, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti, attraverso l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie a carico delle società. In particolare: per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 c.c. si applica la sanzione che va da duecento a quattrocento quote -rispetto alle cento e centocinquanta precedenti; per il falso in bilancio di lieve entità le sanzioni pecuniarie sono, invece, stabilite tra cento e duecento quote; infine, per il delitto di false comunicazioni sociali nelle società quotate di cui all'articolo 2621 c.c. la sanzione pecuniaria applicabile è stabilita da un minimo di quattrocento ad un massimo di seicento quote - rispetto alle precedenti centocinquanta e trecentotrenta⁷⁶.

In conclusione, la riforma attuata attraverso la legge n. 69/2015 ha fatto sì che si rafforzassero i poteri di controllo esercitati dal giudice penale con riguardo i bilanci d'esercizio delle società, con particolare evidenza ai profili di procedibilità - attraverso la riforma, il reato di false comunicazioni è oggi perseguibile d'ufficio, salvo il caso previsto dall'art. 2621*bis* - oltre ad attribuire a tale reato fattispecie delittuosa, e non più

⁷⁵ Tale riformulazione fa venir meno le numerose questioni interpretative sorte in relazione al previgente testo, rimasto in vigore per tredici anni. In definitiva il testo dell'art 25-ter viene allineato agli altri della c.d. parte speciale, limitandosi a prevedere l'entità della sanzione pecuniaria a carico dell'ente in relazione alla commissione dei reati societari.

⁷⁶ Si veda la pagina online del Parlamento italiano, in particolare alla sezione "Camera dei Deputati: documentazione parlamentare"

di contravvenzione, eliminando altresì le soglie di punibilità che erano invece previste nell'ordinamento previgente⁷⁷.

2.2. Falsità compiute nel bilancio

La definizione del reato di false comunicazioni sociali ricomprende al suo interno una più ampia classificazione delle c.d. *comunicazioni sociali*, ovvero l'art. 2621 c.c. annovera i bilanci, le relazioni e le altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge. Dunque, quando si tratta di tale reato, non ci si deve fare trarre in inganno considerando soltanto le falsità compiute nel bilancio d'esercizio - in quanto ciò comporterebbe una definizione al quanto restrittiva del falso in bilancio - pertanto diviene opportuno considerare anche le falsità compiute nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali.

Quanto alla qualificazione generale di bilancio d'esercizio, occorre indicare la sua duplice funzione: fissare la misura del reddito da ripartire tra i soci e dare una corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.⁷⁸ È opportuno esprimere tale concetto alle prime righe del paragrafo, in quanto costituisce una nozione introduttiva utile alla comprensione del tema in esame.

In primo luogo, analizzando le falsità compiute nel bilancio, occorre rilevare che la locuzione "bilancio" comprende una casistica piuttosto vasta, perciò diviene opportuno fare riferimento non solo al bilancio "ordinario", composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, ma è necessario comprendere anche i bilanci straordinari - redatti per specifiche operazioni, quali le operazioni straordinarie -, i bilanci intermedi la cui redazione avviene con riferimento ad alcuni lassi temporali inferiori all'anno e, infine, i bilanci consolidati. Vi sono, poi, anche i bilanci redatti sia in forma ordinaria che semplificata, adatti alle società di persone e alle microimprese.

I principi cardine da seguire ai fini della redazione del bilancio sono dettati dagli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile⁷⁹. Più specificatamente, i documenti che compongono

⁷⁷ DE ANGELIS P., Seminario: *Diritto penale dell'impresa*, 19, 21, 26 maggio 2020.

⁷⁸ LUNGHINI G., *La nuova disciplina penale delle false comunicazioni sociali*, in *Riv. trim. dir. pen.*, 2001, pp. 1004-1006;

⁷⁹ Art. 2423 commi 1 e 2 c.c.: "Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Il bilancio deve

il bilancio d'esercizio -e le loro principali caratteristiche- sono: lo Stato Patrimoniale – disciplinato dall'art. 2424 c.c.- che rappresenta l'elenco, ordinato per categorie, delle attività e delle passività che, ad una certa data, compongono il patrimonio della società; il Conto Economico, che, in base all'art. 2425 c.c., ha lo scopo di fornire la rappresentazione del risultato economico della società, nel quale sono evidenziati sinteticamente i costi e i ricavi di competenza dell'esercizio; il Rendiconto Finanziario, che rappresenta il principale prospetto di natura contabile che mostra la dinamica finanziaria dell'azienda attraverso i flussi di impieghi e di fonti (art. 2425-ter c.c.)⁸⁰; infine, la Nota Integrativa rappresenta un documento non contabile, bensì di carattere informativo e diretto a fornire la descrizione del bilancio, utile alla comprensione del mero dato numerico dello stesso per i potenziali utilizzatori del bilancio – quali, ad esempio, stakeholders, creditori sociali, investitori, finanziatori, istituti di credito, clienti, fornitori (art. 2427 c.c.).

Inoltre, sebbene non rientri tra i documenti che compongono il bilancio d'esercizio, vi è un ulteriore prospetto che viene ad esso allegato, ovvero la relazione sulla gestione della società redatta dagli amministratori: la stessa funge da supporto alla nota integrativa per chiarire il significato dei documenti contabili, nonché fornisce l'informativa sull'andamento della gestione e sulla situazione della società nel suo complesso e nei vari settori in cui opera (art. 2428 c.c.)⁸¹.

In precedenza, è stato affermato che tra la definizione di “bilancio” sono ricomprese diverse fattispecie, pertanto diviene opportuno analizzare ciascuna di esse.

In primo luogo, è stato citato il bilancio straordinario: questo tipo di prospetto è riferito a momenti particolari della vita dell'impresa; sebbene sia molto simile al bilancio di esercizio c.d. standard, differisce da quest'ultimo nei contenuti, in quanto il fine è quello

essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”.

Art. 2423bis c.c.: “Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro”.

⁸⁰ Art. 2425ter c.c.: *“Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”.*

⁸¹ CASSANO G., *Diritto penale delle società: profili sostanziali e processuali*, Padova, Cedam, 2009, cit. 121.

di perseguire obiettivi di conoscenza diversi dalla determinazione del risultato d'esercizio e capitale di funzionamento.

Più nel dettaglio, tale tipologia di bilancio è applicata in momenti diversi dalla chiusura dell'esercizio e con schemi, principi e criteri differenti dal prospetto ordinario, pertanto possono essere applicati a diverse ipotesi, quali, per esempio, nei casi di imprese sottoposte a liquidazione – ove si redige il c.d. bilancio di liquidazione, ai sensi degli articoli 2277, 2311, 2492 c.c.; nei casi di trasformazione (art. 2343 c.c.); nei casi di redazione del bilancio di fusione, disciplinato dagli artt.2501 *quinquies* e *sexies* c.c.; rientra tra le ipotesi di bilancio straordinario anche il bilancio di conferimento di azienda in società di capitali - redatto ai sensi dell'art. 2343 c.c. Vi è, inoltre, il bilancio redatto ai fini della determinazione della quota del socio recedente nelle società di persone (art. 2289 c.c.) e, infine, il bilancio finalizzato alla valutazione del sovrapprezzo azioni, disciplinato dall'art. 2441, comma 6, c.c.⁸²

Dunque, il bilancio straordinario può essere ritenuto un autentico documento da ricomprendere nell'area dalle norme incriminatrici tutelata dalle leggi e dai regolamenti vigenti in Italia, proprio perché lo stesso presenta le medesime finalità del bilancio d'esercizio.

Tra l'elencazione delle varie classificazioni del bilancio, è stata poi citata quella del bilancio intermedio: secondo il principio contabile nazionale OIC 30, gli amministratori di una società possono avere la necessità di redigere bilanci c.d. infrannuali nel caso in cui vengano realizzate operazioni che hanno un impatto sul capitale sociale. **nota**

Più specificatamente, si tratta di un bilancio redatto su una base temporale inferiore ai dodici mesi, generalmente di durata pari a tre, sei o nove mesi, a cui si fa riferimento con la redazione di bilanci trimestrali o semestrali, ovvero offre una rappresentazione contabile riferita ad una data che cade nel corso dell'esercizio e non al termine di esso. Pertanto, il bilancio intermedio non è sempre costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, ma talvolta presenta una composizione semplificata in relazione alle finalità per le quali è richiesto. Inoltre, occorre rilevare che il bilancio intermedio non richiede l'approvazione da parte dei soci, né ha l'obiettivo tipico di misurare l'utile realizzato, bensì, come affermato sopra, può essere considerato una sorta di relazione trimestrale - o semestrale- , nonché un prospetto contabile (art.

⁸² BUFFELLI G., ROSSI C., SIRTOLI M., *Le operazioni straordinarie delle società*, Milano, Giuffrè, 2018, pp., 2-7.

2433-bis c.c.) o una situazione patrimoniale (art. 2446 e 2501-ter c.c.), inserito in un arco temporale inferiore ai dodici mesi.

L'obiettivo di un bilancio intermedio, quindi, è quello di informare il pubblico riguardo l'evoluzione della gestione aziendale in corso d'esercizio, sia per gli aspetti patrimoniali che per quelli reddituali, con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo annuale⁸³.

Nonostante la natura meramente informativa, anche la fattispecie di bilancio in esame è tenuta a seguire i principi dettati dal dispositivo dell'articolo 2423 del codice civile. In particolare, al secondo comma la norma sancisce il principio della rappresentazione veritiera e corretta: *"il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio."*⁸⁴

Le situazioni che possono richiedere la redazione di un bilancio intermedio, sono espressamente previste dal principio contabile OIC 30, ovvero sono ricompresi i casi di: riduzione del capitale sociale per perdite; riduzione del capitale sociale; emissione di un prestito obbligazionario; distribuzione di acconti sui dividendi; aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve; acquisto di azioni proprie e, infine, delibere di fusione e scissione.

Dunque, la redazione del c.d. bilancio intermedio è necessaria nella generalità dei casi in cui gli amministratori intendono porre in essere operazioni aziendali, pertanto gli stessi necessitano di continui aggiornamenti informativi sulla situazione patrimoniale ed economica della società, in quanto tali operazioni andranno ad impattare sul capitale sociale e sulla sua consistenza.

Oggetto di analisi diviene, poi, il bilancio consolidato: lo strumento per eccellenza di rappresentazione e misurazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di un gruppo di imprese. Il bilancio consolidato espone, cioè, la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato reddituale di un gruppo di imprese viste nel loro insieme⁸⁵. Offre

⁸³ MELE C., *La redazione di bilanci intermedi secondo il principio contabile OIC 30*, in Riv. in materia di fisco www.informazionefiscale.it, 16 giugno 2018.

⁸⁴ Sebbene la redazione del bilancio intermedio avvenga in una forma più semplificata rispetto al bilancio ordinario, anche tale tipologia di prospetto è tenuta a rispettare le regole di redazione, i principi e le finalità imposti dal Codice Civile.

⁸⁵ CERBIONI F., SACCON C., SOSTERO U., *Bilancio consolidato: Disciplina Nazionale e IFRS*, Milano, McGraw-Hill Education, 2014, pp., 10-12.

la rappresentazione di sintesi di un'economia unitaria, nell'ipotesi che cada lo schermo giuridico che formalmente separa le diverse unità aziendali appartenenti al gruppo⁸⁶.

Quanto alla responsabilità per il delitto del falso in bilancio – in questo caso, consolidato – si distinguono due situazioni: la prima prevede la configurazione del reato solo in relazione alle falsità che gli amministratori della capogruppo realizzano autonomamente in sede di consolidamento del bilancio, il che avviene attraverso l'alterazione dei dati contabili provenienti dalle controllate. In tal caso, la legge precisa che tale falsità è qualificata *originaria*; la seconda, invece, prevede la c.d. falsità *derivata*, ovvero attribuisce la responsabilità in capo agli amministratori qualora gli stessi si limitino a recepire i dati nel bilancio della holding⁸⁷.

Per quanto concerne la prima ipotesi, il legislatore condanna gli amministratori della controllante a rispondere della loro responsabilità a titolo di concorso.

Per tutti gli altri casi, invece, diviene opportuno specificare che tra i poteri degli amministratori della capogruppo non rientra quello di correzione sui bilanci delle controllate; È noto, inoltre, che funzione del bilancio consolidato è quella di offrire una rappresentazione contabile di secondo grado e, dunque, i dati comunicati agli amministratori della controllante provengono dagli amministratori delle partecipate; tuttavia, la normativa vigente impone l'applicazione delle regole del codice penale relative al concorso di persone nel reato, tenendo altresì presente che nessun potere di accertamento della veridicità dei dati ricevuti è attribuita dalla legge agli amministratori della controllante. In altre parole, è necessario accertare la posizione di questi ultimi, nonché se posti o meno a conoscenza della falsità dei dati contabili ricevuti dalla controllata. Nella prima ipotesi, si dà luogo a tutti gli elementi costitutivi della responsabilità concorsuale disciplinati dall'art. 110 c.p., pertanto, la soluzione più ragionevole individuata dalla legge è quella per cui gli stessi amministratori, qualora fossero a conoscenza e, soprattutto, fossero consapevoli delle falsità poste in essere - o dell'inaffidabilità delle informazioni fornite dalla società controllata- sono tenuti ad escludere la stessa dall'area di consolidamento. Se tale esclusione non viene operata - e gli amministratori consapevolmente procedono comunque al consolidamento – essi

⁸⁶ Secondo la dottrina economico-aziendale, il gruppo è un insieme di imprese che appartengono a distinti soggetti giuridici, sottoposte alla direzione unitaria di un unico soggetto economico che imprime un indirizzo di insieme alla direzione del gruppo.

⁸⁷ AMATI E., MAZZACUVA N., *Diritto penale dell'Economia*, Cedam, 2020, cit. 88.

sono tenuti a rispondere ugualmente del reato, ovvero, secondo l'ex art. 40 c.p.⁸⁸, di reato omissivo, il quale si sostanzia in un'azione di omissione.

Diversamente, se la falsità del dato contabile della controllata emerge solo in fase del processo di consolidamento, la loro responsabilità sarà da ricondurre allo schema dell'art. 40 c.p. ed alla relativa posizione di garanzia di cui sono investiti gli amministratori della capogruppo nella redazione del bilancio consolidato⁸⁹.

Di conseguenza, qualora gli amministratori della holding fossero inconsapevoli delle falsità poste in essere dalla partecipata, l'interpretazione della dottrina attribuisce la responsabilità del reato soltanto gli amministratori che abbiano trasmesso i dati non veritieri, in forza del principio espresso dall'art. 48 c.p. il quale disciplina l'errore o la situazione di non conoscenza determinata dall'altrui inganno ovvero dall'altrui condotta illecita⁹⁰.

Infine, assume rilevante importanza il concetto secondo cui il bilancio d'esercizio e consolidato viene definito "irregolare" quando non viene redatto con chiarezza, nonché non rispetta i requisiti di correttezza e veridicità riguardo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.⁹¹

In altri termini, si assiste a situazioni di violazione delle norme civilistiche che danno luogo al c.d. *bilancio* irregolare quando, ad esempio, non vengono rispettati i contenuti dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del rendiconto finanziario, ovvero quando tali prospetti non presentano l'analiticità delle "voci" richiesta dagli artt. 2423, 2425 e 2425*ter*; altre ipotesi sono date, inoltre, dall'inadempienza degli obblighi relativi alla nota integrativa, in tema di inosservanza dei criteri di valutazione delle singole poste di bilancio (art. 2427 c.c.).

I bilanci, dunque, costituiscono lo strumento per eccellenza attraverso cui si realizza il reato delle false comunicazioni; tuttavia, il falso verte anche sulle relazioni e le altre

⁸⁸ Art. 40, comma 2. c.p., "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

⁸⁹ BENUSSI C. *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, in www.penalecontemporaneo.it, 2016.

⁹⁰ Art. 48, c.p., "Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo." La norma richiama la disciplina dell'art. 47 del c.p. relativamente al caso in cui un soggetto sia caduto in errore per opera dell'altrui inganno. Anche in tali casi viene quindi esclusa la colpevolezza dell'agente e risponderà quindi solo l'autore che volontariamente l'abbia indotto in errore, salvo che il suo errore non sia incolpevole.

⁹¹ DEZZANI F., *Il bilancio irregolare e il bilancio falso: divergenze*, in *Il nuovo diritto delle Società*, 2016, pp 98 - 113.

comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette a soci o al pubblico, che andranno analizzate nei paragrafi successivi.

2.3. Falsità compiute nelle relazioni

Accanto alle falsità compiute nel bilancio, è necessario aggiungere tutte le relazioni che accompagnano la vita economica di una società. Alcuni esempi sono dati da: le relazioni sulla gestione (art. 2428 c.c.), sulla situazione patrimoniale in caso di perdite oltre le soglie previste dalla legge (art. 2446 c.c.), le relazioni del collegio sindacale (art. 2429 c.c.), dell'organo amministrativo (art. 2501*quinquies* c.c.), le relazioni redatte per attuare delle fusioni o scissioni societarie (artt. 2501*quater* e 2504*novies*) e le relazioni di accompagnamento dei prospetti contabili da redigere in caso di deliberazione di distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433*bis* c.c.) . Anche attraverso tutti questi atti possono essere commesse delle falsità penalmente rilevanti. Rientrano in tale categoria, dunque, i rapporti scritti, espressamente previsti dalla legge - ovvero tipiche e relative all'oggetto sociale - che forniscono una rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Restano, pertanto, escluse dal concetto di "relazione" tutte quelle che non hanno contenuto economico o patrimoniale e quelle orali⁹². Sono da ritenersi escluse, altresì, le comunicazioni dirette ad un unico destinatario, nonché intraorganiche e inter-organiche⁹³.

La disciplina delle falsità compiute nelle relazioni era inizialmente disciplinata dall'art. 2624 c.c., che, più nel dettaglio, regolava il falso in materia di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione. Il corpo normativo, infatti, era così definito: *"I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i*

⁹² BARTOLO P., *I reati di false comunicazioni sociali*, Torino, Giappichelli, 2004, cit., p. 90; MUSCO E., *Diritto penale societario*, cit., 175.

⁹³ CADOPPI A., LANZI A., *I reati societari: commentario aggiornato alla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 sulla tutela del risparmio*, Padova, Cedam, 2007, cit., 103; SEMINARA S., *False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni di vigilanza*, in *Dir. pen. proc.* n. 7/2015,, 2002, cit., 816.

destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”

Tuttavia, tale dispositivo è stato abrogato dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il quale ha contestualmente introdotto con il proprio art. 27 il delitto di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale”.

La condotta illecita in esame è veicolata mediante le relazioni o le altre comunicazioni con cui il responsabile della revisione legale, nonché delle relazioni sociali, diffonde valutazioni o informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società revisionata. Con la normativa penale introdotta nel decreto, dunque, si è assistito ad una importante riformulazione della disciplina riferita alla condotta dei responsabili della revisione che attestano il falso o occultano informazioni; La modifica consiste nella mancata distinzione tra coloro che eseguono la revisione nelle società soggette alla sola disciplina del codice civile e quelle che sono soggette anche al T.U.I.F., svalutando così l'interesse pubblico rispetto a quello privato, consistente nella tutela dell'integrità del patrimonio dei destinatari delle comunicazioni⁹⁴.

In particolare, l'art. 27, al primo comma, ha la funzione di riportare integralmente la fattispecie tipica disciplinata dall'ex art. 2624 c.c., in modo da fungere da condotta-base per qualsiasi ipotesi di falsità nelle relazioni; diversamente, ai commi successivi del nuovo articolo, il legislatore ha previsto le ipotesi aggravate, che prevedono un regime sanzionatorio che si sostanzia con pene diversamente graduate in funzione dei soggetti coinvolti, ovvero a seconda delle dimensioni della società interessata e in proporzione alle circostanze in concreto verificatesi.

Un ulteriore tema di rilevante importanza riguarda l'estensione della punibilità, applicata da ambedue le fattispecie che disciplinano la materia delle false comunicazioni sociali - ovvero gli artt. 2621 e 2622 c.c. - rispettivamente ai commi 2 e 3, sostituiti, poi, dall'art. 11 della legge 27 maggio 2015, n. 69: rileva la punibilità del fatto *“anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi”*.

⁹⁴ Si veda la pagina online dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano odcec.mi.it, alla sezione *Quaderni SAF*, *“La riforma della revisione legale in Italia: una prima analisi del D.lgs. 39 del 27 gennaio 2010”*, Milano, 2010.

La disciplina in esame evidenzia, dunque, particolari circostanze ove i beni profitti del reato non rientrano nel patrimonio sociale, ma sono posseduti dalla società a titolo fiduciario, pertanto rientrano nella sfera del patrimonio della società anche i beni eventualmente posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. Un esempio è dagli organismi di investimento collettivo del risparmio: in tal caso, il presupposto per la sussistenza del reato è una situazione di conflitto d'interessi esterno fra società e clientela dei risparmiatori o investitori, nonché un' ipotesi che non esonera l'ente dai relativi obblighi di trasparenza informativa⁹⁵.

Per quanto concerne le singole ipotesi di falsità disciplinate dall'art. 27, la fattispecie base del reato viene regolata come contravvenzione con una pena punita con l'arresto fino a un anno⁹⁶.

Inoltre, la disciplina ha funzione di salvaguardia e di tutela del bene istituzionale della corretta informativa contabile al mercato in quanto la struttura del delitto in esame delinea la figura di reato di pericolo, pertanto, finalità della normativa è presupporre che la condotta posta in essere non abbia cagionato alcun danno patrimoniale ai destinatari della comunicazione.

Quanto alla condotta e all'elemento soggettivo del reato in esame, sebbene quest'ultimo venga punito in forma contravvenzionale, come affermato sopra, permane la regola secondo cui il reato di falso realizzato dal responsabile della revisione non è punibile a titolo colposo, in quanto caratterizzato da una forte tipizzazione soggettiva, dunque contraddistinto dalla consapevolezza, per cui si qualifica il dolo intenzionale e specifico della condotta. In diversi casi, inoltre, l'elemento soggettivo è caratterizzato dal fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto, pertanto rileva anche il dolo specifico.⁹⁷

Diversamente, al secondo comma dell'Art. 27 viene modificata la natura del reato da contravvenzione in delitto stante la previsione della pena detentiva più grave della

⁹⁵ D'ESPOSITO M., *Infedeltà patrimoniale: la tutela del patrimonio sociale*, in *Riv. giur.* www.iusinitinere.it, 2017.

⁹⁶ All'interno della fattispecie dei reati si considerano le specie di contravvenzioni e di delitti; ciò che li distingue è il tipo di sanzione: per quanto concerne i delitti, se la sanzione è pecuniaria prende il nome di multa; se invece è detentiva è chiamata reclusione; Nelle contravvenzioni, invece, se la sanzione è pecuniaria si ha ammenda; se invece è detentiva, troveremo la definizione arresto. Inoltre, Con riferimento all'elemento soggettivo, escluse limitate ipotesi, i delitti sono puniti solo in presenza di dolo mentre le contravvenzioni anche a titolo di colpa.

⁹⁷ Art. 27 D.lgs. 39/2010, comma 1: *"I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno"*.

reclusione da uno a quattro anni, poiché configura il reato nel caso in cui dalla condotta del responsabile della revisione legale sia derivato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni⁹⁸. Viene, inoltre, introdotto nella fattispecie il requisito ulteriore del danno patrimoniale subito dai destinatari del falso o dell'occultamento, trasformando così la fattispecie da reato di pericolo in reato di danno. Di conseguenza, oltre al danno diviene necessario provare che quest'ultimo costituisce la conseguenza della condotta delittuosa tenuta attraverso la sussistenza di un nesso causale ai sensi dell'art. 40 codice penale⁹⁹.

Il terzo comma introduce, poi, un'aggravante ad effetto speciale¹⁰⁰ che prevede un aumento della pena massima della reclusione da quattro a cinque anni nel caso in cui la condotta descritta nel primo comma sia posta in essere da responsabili della revisione di un ente di interesse pubblico da identificare ai sensi dell'art. 16 dello stesso D.lgs. n. 69/2015¹⁰¹.

Il quarto comma disciplina le situazioni in cui la condotta è stata commessa mediante concorso con amministratori, sindaci e direttori generali della società soggetta a revisione, oppure quale corrispettivo di una prestazione in denaro o di altra utilità; in tali casi, la norma prevede un ulteriore aumento della pena che si presenta quale medesima della pena di cui al comma 3, aumentata fino alla metà¹⁰². L'aggravamento della pena è giustificato dalla valutazione della maggiore gravità della condotta posta in essere, al fine di ottenere vantaggi economici in danno alla società, mediante anche la partecipazione di soggetti ricoprono incarichi presso la stessa.

Da ultimo, il quinto comma dell'art. 27 chiude la disciplina con l'applicazione delle pene previste ai commi tre e quattro ad ulteriori soggetti, ovvero prevede come destinatari

⁹⁸ Si veda la pagina online *Confindustria.it*; Art. 27 D.lgs. 39/2010, comma 2: "Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".

⁹⁹ Il dispositivo dell'art. 40 c.p. disciplina il rapporto di causalità che lega l'evento alla condotta: "Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione".

¹⁰⁰ Le circostanze aggravanti consistono in fattori o situazioni che aggravano il disvalore del reato, incidendo sulla misura della pena in misura maggiore ad un terzo. Le circostanze aggravanti ad effetto speciale determinano un aumento della pena che si riferisce a determinati tipi di reato e si distinguono dalle circostanze aggravanti comuni, previste dall'art. 61c.p., le quali sono applicabili ad un numero indeterminato di reati.

¹⁰¹ Art. 27 D.lgs. 39/2010, comma 3: "Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni".

¹⁰² Art. 27 D.lgs. 39/2010, comma 4: "Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà".

della norma anche coloro che promettono le utilità o ai direttori generali o ai componenti dell'organo amministrativo dell'ente di interesse pubblico che abbia concorso nella commissione della condotta criminosa¹⁰³.

2.4. Falsità compiute nelle altre comunicazioni sociali

Accanto alla disciplina inerente alle falsità compiute nel bilancio d'esercizio e nelle relazioni, vi è un ulteriore veicolo attraverso il quale possono rilevare le falsità incriminate e regolate dagli artt. 2621 e 2622 c.c.: si tratta delle c.d. *altre comunicazioni sociali*.

Rientrano nella nozione di comunicazioni sociali tutte le informazioni, scritte e orali, derivanti da soggetti qualificati, dirette ai soci o al pubblico, che riguardano la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società¹⁰⁴. Più specificatamente, la caratteristica che contraddistingue tali comunicazioni, ovvero quella di essere dirette a determinati soggetti, fa sì che il legislatore precisi che non devono trattarsi di comunicazioni generalmente intese, bensì di comunicazioni previste dalla legge¹⁰⁵. Tale requisito di tipicità esclude, quindi, tutte le comunicazioni rese per via di relazioni interne che hanno funzione di comunicare fatti socialmente rilevanti ai dipendenti, o comunicati stampa, lettere circolari e altre dichiarazioni indirizzate ad azionisti e creditori¹⁰⁶. Come affermato nel paragrafo precedente, inoltre, non sono da considerarsi oggetto di comunicazioni sociali le comunicazioni dirette ad un unico destinatario – pubblico o privato -, le comunicazioni intraorganiche, ad esempio quelle rese dagli amministratori agli altri componenti dell'assemblea, e quelle inter-organiche, ovvero quelle rese dagli amministratori al collegio sindacale, ad esempio.

Quanto alla destinazione delle comunicazioni al pubblico, tuttavia, si intendono ricompresi non soltanto la categoria dei soggetti lesi, ovvero danneggiati patrimonialmente dal reato posto in essere, nonché soci e/o creditori, bensì il legislatore

¹⁰³ Art. 27 D.lgs. 39/2010, comma 5: "La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto."

¹⁰⁴ CASSANO G., *Diritto penale delle società: Profili sostanziali e processuali*, cit., 104,105.

¹⁰⁵ FORTUNATO S., *Sanzioni civilistiche e sanzioni penali nella riforma del bilancio*, in *Rivista delle società*, n. 1/2004; TOPPAN A., TOSI L., *Lineamenti di diritto penale dell'impresa*, cit., 66.

¹⁰⁶ TRAVERSI A., *Le nuove false comunicazioni sociali*, in *Rivista della guardia di Finanza*, n. 5/2016.

ha ritenuto opportuno considerare anche i soggetti terzi interessati ad interagire con la società in termini di rapporti economici, quali possibili investitori futuri¹⁰⁷.

Ciononostante, il tema delle comunicazioni sociali prevede un'importante differenza tra il regime applicato per le società quotate rispetto a quello inerente alle società non quotate: per quanto concerne le prime, nelle ipotesi di falsità sono ricomprese tutte le comunicazioni, dunque non solo quelle previste dalla legge e rivolte ai soci o al pubblico, purché siano "rilevanti"¹⁰⁸. Inoltre, per la stessa fattispecie il legislatore ha imposto una tutela sanzionatoria assai più rigorosa, in quanto tale tipologia di società, ricorrendo al pubblico risparmio – quindi alla tutela dei risparmiatori - è rivolta ad un più ampio numero di soggetti, pertanto, comporta ad un accrescimento delle comunicazioni suscettibili di divenire oggetto materiale del reato. In particolare, la Legge 69/2015 ha previsto una progressione sanzionatoria che si concretizza in minimi e massimi delle pene edittali superiori rispetto a quelli dell'articolo 2621 c.c. applicabili per le realtà non quotate¹⁰⁹; inoltre, la disciplina è basata sulle caratteristiche oggettive della società e non più sulla presenza o assenza dell'evento dannoso¹¹⁰.

Analizzando le falsità compiute dalle società non quotate, invece, la normativa riformata prevede una forte ispirazione ad una fattispecie "chiaramente" identificabile, come affermato nelle prime pagine del capitolo. Più nel dettaglio, il nuovo art. 2621 c.c. ha eliminato le soglie di non punibilità, il riferimento alle "valutazioni", che comprende il c.d. *falso valutativo*, e ha introdotto nuovi elementi, nonché "la necessaria rilevanza dei fatti materiali non rispondenti al vero", il requisito della "consapevolezza"

¹⁰⁷ TRAVERSI A., *ibidem*.

¹⁰⁸ Il nuovo dispositivo dell'art. 2621 c.c. prevede la punibilità per coloro che "espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge". Oltre alla c.d. rilevanza penale, le condotte incriminate coincidono sostanzialmente con quelle previste per le società non quotate, dunque possono configurare anche per le realtà quotate le considerazioni svolte nell'analisi dell'art. 2621 c.c.

¹⁰⁹ La normativa penale prevede l'applicazione di una pena edittale da tre a otto anni di reclusione, oltre alla possibilità di applicare misure cautelari personali e di consentire intercettazioni telefoniche. Per le società non quotate, invece, il regime sanzionatorio diviene meno rigido, in quanto prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni.

¹¹⁰ DE NICOLA A., URBAN F., *Brevi note in materia di false comunicazioni sociali: la recente riforma e la sua prima interpretazione da parte della Suprema Corte*, in *Riv. giur. www.dirittobancario.it*, 2015; *Cass. pen.* 14 luglio 2010, n. 27296: Il reato di cui all'art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori), nel caso in cui il falso riguardi società non quotata, è perseguibile a querela della persona offesa, la quale, trattandosi di reato contro il patrimonio, è individuabile in colui che ha tratto detrimento patrimoniale dall'illecito, e, quindi, nel danneggiato. Pertanto, il termine di cui all'art. 124 c.p., per la proposizione della querela decorre dalla conoscenza dell'evento dannoso, quale conseguenza della comunicazione sociale infedele, il cui accertamento, costituendo profilo di fatto, sfugge al giudizio di legittimità.

dell'esposizione di fatti falsi e la necessità della condotta ad essere "concretamente" idonea ad indurre altri in errore.

Quanto all'eliminazione dalla disposizione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" si è argomentato in dottrina e in giurisprudenza se effettivamente il legislatore avesse voluto escludere dal perimetro della repressione penale le attestazioni conseguenti a processi di carattere valutativo. A tal proposito, si sono schierati interpreti ed operatori che hanno ritenuto che l'intervenuta abrogazione dell'inciso di per sé non fosse portatore di alcuna significativa conseguenza rispetto al regime previgente.

Fino al 2016, quindi per un anno, anche la giurisprudenza e la Corte di Cassazione si sono divise su questo tema. Quest'ultima, tra il 2015 e il 2016, è intervenuta sulla materia con quattro sentenze di segno opposto: infine, la questione è approdata alle sezioni Unite della Cassazione che ha ritenuto la sussistenza del reato di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, nel caso in cui, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosta consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni¹¹¹.

2.5. Fattispecie attenuate: cause di esclusione della punibilità

Come è anticipato nel primo capitolo, il tema del reato di false comunicazioni sociali vede al suo interno delle fattispecie di esclusione di punibilità: gli artt. 2621*bis* e 2621*ter* c.c. disciplinano, infatti, le cause di lieve entità e la non punibilità del fatto.

È di rilevanza fondamentale sottolineare che tali norme fanno riferimento soltanto al reato sancito dall'art. 2621 c.c., dunque regolano la fattispecie delle false comunicazioni sociali compiute nelle società non quotate.

L'art. 2621*bis* prevede che: *"Si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta"*.

Il requisito necessario affinché possa essere applicata la fattispecie attenuata del 2621*bis* è quello di riconoscere che il fatto sia di lieve entità. Con riguardo alle dimensioni della società, il legislatore è stato del tutto reticente nella indicazione dei

¹¹¹ Cass. pen., 27 maggio 2016, n. 22474.

criteri dei quali tener conto per compiere la valutazione, che rimangono così affidati così al momento dell'interpretazione. La regola sancita dall'art. 2621bis presenta così un evidente difetto di tassatività e determinatezza, poiché atto del legislatore è stato quello di indicare nella norma i parametri senza, però, fornire esatta indicazione dei canoni di valutazione.

La norma presenta una formulazione molto ampia, che lascia in definitiva al giudice penale la possibilità di tarare la sanzione all'interno di una forbice molto ampia che va dai 6 mesi (art. 2621 bis c.c.) ai 5 anni (art. 2621 c.c.). Quanto alla disciplina sanzionatoria applicabile, infatti, la norma prevede per il reato di false comunicazioni sociali la pena da 1 a 5 anni di reclusione; per i fatti di lieve entità, invece, il legislatore ha previsto un trattamento più mitigato che vede imporre una pena minore, che scende, infatti, da 6 mesi a 3 anni di reclusione.

Al fine della qualificazione della c.d. lieve entità, la norma pare introdurre, poi, un criterio relativo, dimensionale, per cui la qualificazione viene attribuita laddove le falsità commesse riguardino *“società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267¹¹²”*. Il comma 2 dell'art 2621bis, dunque, specifica che sono sempre da considerarsi di lieve entità i falsi in bilancio commessi dalle società che non superano i limiti stabiliti dalla legge fallimentare, ovvero le società non assoggettabili a procedure fallimentari¹¹³. In altri termini, quando una società è al di sotto dei limiti economici e patrimoniali per poter essere assoggettata a fallimento, si considera sempre il fatto di lieve entità. In questo caso, aggiunge la norma, *“il reato è punibile soltanto a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”*.

L'art. 2621ter del codice civile disciplina, invece, l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotto nel nostro ordinamento dal D.lgs. n. 28/2015. Ai sensi dell'articolo: *“Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621bis.”*

¹¹² Si tratta di società che possiedono congiuntamente i seguenti requisiti: hanno effettuato investimenti nell'azienda nei tre esercizi antecedenti, o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, per un capitale di valore superiore a euro trecentomila; hanno realizzato ricavi lordi annui non superiori a euro duecentomila; hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

¹¹³ TOPPAN A., TOSI L., *Lineamenti di diritto penale dell'impresa*, cit., 76.

La locuzione “non punibilità per particolare tenuità del fatto” sta a significare che il reato sussiste ma non viene punito. Tale istituto è previsto per alcuni reati e nelle circostanze in cui sono, infatti, di particolare tenuità, tali da far sì che l’ordinamento rinunci a punire l’illecito. In altri termini, se il danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori è irrisorio, insignificante, l’ordinamento rinuncia alla punibilità perché il fatto è considerato di particolare tenuità. Più specificatamente, la norma fissa il criterio per l’applicazione della causa di non punibilità modulata sull’art. 131 bis c.p. ai reati di cui agli artt. 2621 e 2621 bis c.c.¹¹⁴. Pertanto, attraverso l’art. 2621ter, è esclusa la punibilità del fatto quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Parametri chiave di tale norma risultano, quindi, la modalità della condotta e l’esiguità del danno¹¹⁵. In altri termini, l’istituto trova applicazione solo qualora siano rispettati due principali presupposti: il primo presuppone la commissione di un reato per il quale sia prevista la pena edittale detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni; il secondo, invece, è dato dalla presenza di una condotta offensiva particolarmente lieve; Secondo l’art. 131-bis, comma 3, del codice penale: *“Il comportamento è da ritenere “abituale” nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate”*¹¹⁶.

Inoltre, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità occorre che il giudice valuti in modo prevalente l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli artt. 2621 e 2621bis.

Occorre evidenziare, però, che anche la norma in esame – come l’art. 2621bis - risulta possedere carenze di tassatività e determinatezza, in quanto giuridicamente non è stato

¹¹⁴ È escluso il reato previsto dall’art. 2622 c.c. in quanto il massimo edittale di otto anni supera il limite stabilito dal citato art. 131 bis c.p., ovvero di cinque anni.

¹¹⁵ MUCCIARELLI F., *False comunicazioni sociali*, in *Il Libro dell’anno del diritto*, 2017, cit., 10.

¹¹⁶ MARANI S., *Particolare tenuità del fatto*, in *Quotidiano di informazione giuridica AltalexPedia*, 2020; Art. 131bis, c.2, c.p.: *“L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L’offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341bis, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, e nell’ipotesi di cui all’articolo 343”*.

fissato un criterio di dannosità, per cui spetta all'interprete operare una valutazione piuttosto discrezionale.

La difficoltà che si riscontra nel coordinamento di queste norme – che hanno la funzione di sottoporre la fattispecie delle false comunicazioni sociali ad un più tenue regime sanzionatorio - consiste nell'adeguare una previsione generale concepita per fatti tipici ad una disposizione avente ad oggetto esclusivamente "*fatti materiali rilevanti*". A tal fine, il legislatore ha statuito che spetta al giudice la funzione di valutare in modo prevalente, rispetto agli altri requisiti previsti dall'art. 131*bis*, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori: quello stesso danno che l'art. 2621*bis*, comma 1 invece equipara alla natura e alle dimensioni della società¹¹⁷.

In conclusione, è stato reso noto come l'introduzione degli artt. 2621*bis* e 2621*ter* del codice civile abbia avuto la finalità di mitigare il forte trattamento sanzionatorio previsto dagli artt. 2621 e 2622 c.c.; le cause di attenuazione e di esclusione della punibilità per il reato di false comunicazioni sociali hanno fatto sì che il legislatore introducesse nell'ordinamento delle misure premiali di carattere penale, in un'ottica complessiva di una disciplina più benevola al reo, e dunque tramutata in una sorta di ripristino della trasparenza e dell'adeguatezza dell'informazione societaria.

2.6. Il falso valutativo

Un aspetto peculiare riferito al reato di false comunicazioni sociali prevede come al momento della redazione di un bilancio d'esercizio e della rappresentazione dei fatti aziendali e delle varie relazioni nelle comunicazioni sociali sia possibile che talvolta si espongano dati oggettivi, ma vi sono altrettanti casi nei quali è richiesto al soggetto che redige tale bilancio di operare una vera e propria valutazione, ovvero di ponderare delle componenti reddituali o patrimoniali che non si prestano ai suoi occhi in maniera nitida, oggettiva o documentale, ma che, tuttavia, necessitano di avere delle dimensioni economiche, in quanto sono per definizione opinabili e suscettibili di quantificazioni, ossia non sono sempre univoche e predeterminate¹¹⁸.

Attraverso tali precisazioni, occorre evidenziare il volano del reato in esame, dato dalla falsità commissiva posta in essere, che configura attraverso l'esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero: in particolare, mediante l'intervento

¹¹⁷ D'ALTILIA L., *Le falsità nel diritto penale societario*, pp., 220-223.

¹¹⁸ TOPPAN A., TOSI L., *Lineamenti di diritto penale dell'impresa*, pp., 69-71.

riformatorio del 2015, il legislatore ha eliminato l'inciso "*ancorché oggetto di valutazione*" che era, invece, presente nella normativa previgente e che aveva contribuito a risolvere la questione circa la configurabilità in relazione alle valutazioni di bilancio¹¹⁹. A tal riguardo, l'eliminazione dell'inciso dal dispositivo normativo dell'art. 2621 c.c. ha sollevato una questione interpretativa circa il tema delle false valutazioni di bilancio, ovvero del c.d. *falso valutativo*.

Alcune tipiche voci di bilancio esigenti di valutazione economica sono: i crediti, l'avviamento, le partecipazioni, le rimanenze, i lavori in corso, i conferimenti in natura, gli accantonamenti per rischi e la svalutazione o rivalutazione dei cespiti.

Ciò ha portato il legislatore a valutare l'ipotesi per cui se colui che redige il bilancio fa delle valutazioni con criteri falsi - per cui scaturisce un reato di false comunicazioni sociali- e tali comunicazioni sono errate a causa di una errata valutazione, allora esiste la possibilità di contestare all'amministratore la responsabilità di illecito penale. A tal proposito sia la giurisprudenza che la dottrina si sono divise in due diverse scuole di pensiero: da un lato vi è la teoria abrogazionista, secondo la quale le false valutazioni non hanno più, dopo il 2015, alcuna rilevanza penale - dunque non si può contestare un illecito al redattore del bilancio - e, pertanto, rilevano soltanto le falsità che riguardano fatti economici "materiali", al fine di garantire una precisa tipizzazione della condotta attiva. In particolare, nel mese di luglio 2015 la Sentenza "Crespi" si è così espressa: "*Il dato testuale e il confronto con la previgente formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c., come si è visto in una disarmonia con il diritto penale tributario e con l'art. 2638 c.c., sono elementi indicativi della reale volontà legislativa di far venir meno la punibilità dei falsi valutativi, ancorché si sia sostenuto, nei primi commenti dottrinali alla novella, come non possa del tutto escludersi che l'eliminazione di qualsiasi espresso riferimento a questi ultimi dia da imputarsi alla ritenuta superfluità di una loro evocazione; tuttavia, appare legittima l'interpretazione che esclude la rilevanza penale ai fatti derivanti da procedimento valutativo*"¹²⁰.

¹¹⁹ D'ALTILIA L, *ibidem*; L'ex art. 2621 c.c. prevedeva la punibilità per coloro che "*espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società' o del gruppo al quale essa appartiene*".

¹²⁰ Cass. Pen., 30 luglio 2015, n. 33774; "*La disciplina del bilancio e della tenuta della contabilità risponde non già ad un'esigenza assoluta di verità, ma obbedisce piuttosto ad un principio di "verità legale" secondo i criteri fissati negli art. 2423 c.c. e ss. che si possono sintetizzare nella chiarezza, precisione e prudenza, atteso che, in particolare per quanto concerne le valutazioni, le disposizioni di cui all'art. 2425 c.c. impongono solo dei limiti massimi entro i quali deve operare quest'ultima regola fondamentale. Come "fatti" devono*

I sostenitori della seconda tesi, invece, hanno ritenuto che l'intervenuta abrogazione dell'inciso "*ancorché oggetto di valutazione*" di per sé non fosse portatore di alcuna significativa conseguenza rispetto al regime previgente.

Fino al 2016 anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione si è divisa su tale tema, fintanto che è intervenuta con quattro sentenze, due delle quali si proponevano a favore della tesi abrogazionista¹²¹ e due contro¹²². Da un lato, vi era, quindi, la teoria per cui le valutazioni sono considerate essere false laddove basate su parametri oggettivi ed indiscussi; dall'altro vi era una nuova formulazione per cui la disciplina delle false comunicazioni sociali include il falso valutativo.

Analizzando il percorso interpretativo, la giurisprudenza si è inizialmente espressa nel mese di luglio 2015 attraverso la sentenza "Crespi" n. 33774, affermando: "*Il riferimento ai fatti materiali non rispondenti al vero, senza alcun richiamo alle valutazioni e il dispiegamento della formula citata anche nell'ambito della descrizione della condotta omissiva consente di ritenere ridotto l'ambito di operatività delle due nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi*".

In senso diametralmente opposto, nel novembre del 2015 la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata con la sentenza n. 890, secondo la quale: "*Nell'art. 2621 c.c. il riferimento ai 'fatti materiali' quali possibili oggetti di una falsa rappresentazione della realtà non vale a escludere la rilevanza penale degli enunciati valutativi, che sono anch'essi predicabili di falsità quando violino criteri di valutazione predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale. Infatti, quando intervengono in contesti che implicano l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o, comunque, tecnicamente indiscussi, gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere una funzione informativa e possono dirsi veri o falsi*".

Successivamente, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 6916 dell'8 febbraio ha confermato le argomentazioni presentate dalla prima sentenza

intendersi non solo le singole componenti dell'attivo e del passivo, ma anche le loro valutazioni che possono reputarsi più o meno vere, non nella misura in cui rispecchiano i valori effettivi dei singoli elementi del patrimonio sociale, ma nella misura in cui sono rappresentati in conformità ai criteri legali di valutazione". Trib. Milano, 24 novembre 1999, in *Giur.it.*, 2000, cit., 6.

¹²¹ Cass. pen., 2 novembre 2015, n. 890; Cass. pen., 8 febbraio 2016, n. 6916: "*L'aggettivo "materiali", riferito ai "fatti non rispondenti al vero", oggetto delle false comunicazioni sociali, non va inteso semplicemente come antitetico al termine "immateriali", in quanto, in realtà, esso sottintende un'accezione riconducibile alla stretta oggettività dei fatti, vale a dire ad un dato che, in quanto tale, è estraneo ai risultati valutativi*".

¹²² Cass. pen., 30 luglio 2015, n. 33774; Cass. pen., 2 marzo 2016, n. 12793.

“Crespi”, ribadendo, cioè, l’irrelevanza penale del falso valutativo dall’ambito della nuova disciplina del reato di false comunicazioni sociali¹²³.

Da ultimo, con la sentenza n. 12793 del 2 marzo 2016 la Corte di Cassazione ha preso posizione nel senso della permanente rilevanza penale del falso valutativo, ritenendo che: *“Negare la possibilità che il falso possa realizzarsi mediante valutazioni significa negare lo stesso veicolo con il quale si realizza il falso, posto che il bilancio si struttura di per sé necessariamente anche in un procedimento valutativo, i cui criteri sono indicati dalla legge, come chiaramente evincibile dal disposto di cui all’art. 2426 c.c.”.*

In particolare, dopo la Sentenza “Crespi”, che aveva considerato l’abrogazione del falso sulle valutazioni, e la sentenza “Giovagnoli” (Cass. pen. n. 890/2016), che aveva, invece, ritenuto che anche i falsi valutativi fossero ricompresi nella norma incriminatrice, purché la valutazione fosse ancorata a dati normativi o a principi contabili nazionali o internazionali, vi è stata la pronuncia finale della Cassazione, avvenuta nel corso dello stesso anno con la sentenza n. 22474, con la quale al giorno d’oggi l’argomento è apparentemente chiuso¹²⁴.

Il giudizio emanato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: *“Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”*¹²⁵.

I ragionamenti della Corte hanno rappresentato uno sviluppo delle teorie avanzate dagli autori e dai giudici che hanno ritenuto che la modifica all’art. 2621 c.c. fosse in realtà priva di particolari conseguenze: quando la precedente formulazione della norma faceva riferimento alle valutazioni in bilancio, affermava un concetto molto evidente, ovvero la formula concessiva *“ancorché oggetto di valutazione”* riporta un tema oramai risaputo, in quanto le valutazioni economiche rappresentano una delle fasi tipiche che si presentano al momento della redazione del bilancio di esercizio. Dunque, ciò che si intende precisare è che il reato di falso in bilancio può essere commesso anche mediante valutazioni, poiché *“la quasi totalità delle poste in bilancio è il punto di arrivo di procedimenti valutativi ed escludere le valutazioni dalla sfera applicativa del reato di false*

¹²³ D’ALTILIA L., *Le falsità nel diritto penale societario*, cit. 228.

¹²⁴ TOPPAN A., TOSI L., *Lineamenti di diritto penale dell’impresa*, cit. 69.

¹²⁵ Cass. Pen., Sezioni Unite, 27 maggio 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 22474.

*comunicazioni sociali equivarrebbe, in concreto, ad abrogare la fattispecie penale di cui trattasi*¹²⁶. Pertanto, tale tesi è stata sposata dalla Corte di Cassazione, confermando l'impostazione della sentenza "Giovagnoli" ed andando ad analizzare ulteriormente il bene giuridicamente tutelato dalla norma, ovvero la veridicità e la completezza dell'informazione societaria.

Tutto questo racchiude l'esigenza del legislatore italiano di introdurre una sorta di tutela rispetto ad interessi patrimoniali, protetti e funzionali in relazione all'informazione societaria¹²⁷. In conclusione, ciò che si evince dall'analisi del tema del falso valutativo è che non è possibile negare la rilevanza penale delle valutazioni delle poste di bilancio, in quanto una delle sue principali funzioni è quella di rappresentare correttamente il valore del patrimonio sociale al fine di salvaguardare e proteggere i terzi in rapporto con la società, tenuto anche conto della funzione di garanzia che il patrimonio sociale ha nei confronti dei creditori, il che avviene sì attraverso l'utilizzo di dati certi, regole generali e principi, ma anche attraverso un procedimento valutativo, dato dall'applicazione di ulteriori stime e congetture, le quali delineano l'operatività del bilancio sulla base della corrispondenza tra enunciati e giudizi scrupolosi, frutto di adeguate conoscenze tecniche¹²⁸.

¹²⁶ Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo – Servizio penale: *Relazione per la Quinta sezione penale (riunione sezionale 15 ottobre 2015)*, cit., 16.

¹²⁷ D'ALTILIA L., *Le falsità nel diritto penale societario*, cit., 217.

¹²⁸ Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo – Servizio penale: *Relazione per la Quinta sezione penale (riunione sezionale 15 ottobre 2015)*, cit., 14.

Capitolo III. Il reato di false comunicazioni sociali nelle società quotate: la responsabilità amministrativa delle società

3.1. Elemento soggettivo

La riforma introdotta dalla legge n. 69/2015 delimita due distinte fattispecie di reati: la prima riguardante le false comunicazioni sociali in capo alle società quotate, e la seconda, invece, inerente al falso in bilancio nelle non quotate, cosiddette società aperte. Sebbene il delitto disciplinato dall'articolo 2622 del codice civile sia rivolto alle realtà quotate, per molteplici aspetti tale reato coincide con quello di false comunicazioni sociali nelle società non quotate. A tale riguardo, nel seguente capitolo verranno analizzate sia le differenze che le similitudini che le stesse presentano.

In primo luogo, occorre indicare come la disciplina in analisi riconduca alla responsabilità amministrativa delle società: sebbene ciò sia già stato oggetto di studio nel capitolo introduttivo, è opportuno specificare il concetto per cui, in aggiunta alla responsabilità penale della persona fisica che realizza un illecito, il legislatore ha introdotto anche la responsabilità in sede penale delle società per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, nonché da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati¹²⁹.

In altri termini, secondo l'art. 25^{ter} del D. lgs. n. 231/2001, i reati societari rientrano tra i reati presupposto che, se commessi da soggetti che rivestono una posizione apicale nella struttura dell'ente - o da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza - fanno scattare la responsabilità amministrativa verso la società. Tuttavia, per evitare la responsabilità amministrativa, la società deve dimostrare che il reato è stato commesso nonostante l'adozione di misure idonee alla prevenzione dei reati e alla riduzione del rischio di loro commissione¹³⁰.

In linea generale, l'articolo 2622 del codice civile regola le false comunicazioni delle società quotate nei mercati ufficiali e delle società ad esse equiparate, ovvero configura

¹²⁹ Si veda la pagina online dello studio legale MSC-Lex (Mazzotti, Stacchiotti, Cauci) - msclex.it

¹³⁰ SULLO A., *Il criterio soggettivo di attribuzione della responsabilità all'ente: la colpevolezza di organizzazione nella disciplina del D.lgs. 231/2001*, in *Quotidiano di informazione giuridica AltalexPedia*, 2011.

un reato che si realizza ogniqualvolta la falsità venga commessa da un soggetto giuridico proiettato “sul versante della tutela dei risparmiatori sul mercato dei titoli¹³¹”.

In prima analisi, occorre ricordare come, attraverso la legge n. 69/2015, l' art. 2622 abbia subito una importante rivisitazione a partire dal titolo stesso, che da “false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori” è stato modificato in “false comunicazioni sociali delle società quotate”, mettendo in evidenza il doppio binario su cui corrono le diverse tipologie di società, quotate e non quotate, e quindi gli artt. 2621 e 2622 c.c.

Mediante l'art. 11 della predetta legge, l'articolo 2622 del codice civile è stato così sostituito:

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

¹³¹ MEZZETTI E., *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio*, in *Riv. pen. La legislazione penale*, 2016, cit., 12.

Il contesto dell'incriminazione comprende, dunque, l'insieme delle società che raccolgono il pubblico risparmio, con una conseguente diffusione dell'offesa di pericolo, propria dell'ipotesi generale del reato, in una più ampia estensione di soggetti passivi¹³². La considerazione che la condotta illecita si rivolga ad un più ampio numero di destinatari fa sì che il legislatore associ a tale delitto una maggiore gravità in relazione alla tipologia di società in esame, facendo così sorgere la necessità di intervenire attraverso meccanismi idonei a contrastare illeciti che alterano i mercati e falsano la concorrenza economica¹³³.

Seguendo l'analisi del dispositivo normativo, si individuano le due principali note differenziali rispetto alla fattispecie generale di false comunicazioni sociali, ovvero l'assenza dell'inciso «previste dalla legge» riferito alle comunicazioni sociali, quali veicolo di falsità, e la mancanza dell'aggettivo «rilevanti», riferito ai «fatti materiali» con cui il legislatore connota la sola falsità commissiva. Diviene doveroso specificare, dunque, che requisito di tale norma non risiede nelle falsità c.d. previste dalla legge, bensì possono configurare il reato di false comunicazioni sociali *“ogni dichiarazione, orale o scritta, resa non sulla base degli obblighi normativi, espressi, taciti o impliciti, ma anche in conseguenza di iniziative volontariamente assunte”*¹³⁴.

Il secondo elemento che distingue la normativa dell'art. 2622 dal 2621 c.c., come affermato sopra, è dato dalla mancanza dell'appellativo “rilevanti”: ciò ha portato il legislatore a intravedere una *intentio legis* volta ad un possibile ampliamento della nozione tipica di falso, in ragione di una più rigorosa garanzia volta a tutelare tale peculiare tipologia societaria¹³⁵.

Attraverso la riforma introdotta dalla Legge n. 69/2015 è stato, pertanto, introdotto un regime differenziato per il reato di false comunicazioni sociali in base al tipo di società; in tal modo, il legislatore ha inteso approntare “una risposta autonoma, munita di un trattamento sanzionatorio decisamente severo in ragione della diversa diffusività degli effetti conseguenti all'offesa della trasparenza societaria¹³⁶”.

In generale, l'art. 2622 c.c. è qualificato un reato strumentale volto alla tutela della veridicità e della trasparenza societaria, in quanto considerate oggettività giuridiche

¹³² ZAZA C., *La riforma delle false comunicazioni sociali. Commento agli artt. 9, 10, 11 e 12 legge 27 maggio 2015, n. 69*, Vicalvi, 2015, cit., 39.

¹³³ MEZZETTI E., *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio*, cit., 33.

¹³⁴ SEMINARA S., *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, cit., 822.

¹³⁵ Cass. pen., sez. V, 12 novembre 2015, n. 890; GUALTIERI P., *Le nuove false comunicazioni sociali*, cit., 11.

¹³⁶ MANES V., *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, cit., 36.

intermedie, nonché una sorta di veicoli per la protezione di ulteriori beni finali di caratura patrimoniale¹³⁷.

Per quanto concerne i soggetti attivi del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate occorre evidenziare come questi risultino i medesimi previsti per la fattispecie designata dall'art. 2621 c.c., ovvero amministratori, direttori generali, dirigenti addetti alla predisposizione delle scritture contabili, sindaci e liquidatori, con la differenza, però, che nel nuovo testo si tratta di ruoli ricoperti in società quotate¹³⁸. Inoltre, come per gli altri reati societari, la competenza alla risoluzione di tale reato spetta al tribunale in composizione collegiale ex art. 33 bis, lett. d, c.p.p.

Quanto all'elemento soggettivo del reato, invece, è doveroso specificare le caratteristiche che contraddistinguono l'art. 2622 c.c. dal dispositivo delle false comunicazioni sociali: in primo luogo, la fattispecie è configurata quale reato di danno a protezione del patrimonio di soci, creditori e di chiunque possa vantare nei confronti della società un interesse; inoltre, il legislatore ha stabilito, la regola per la quale il reato rileva in entrambi i casi qualora i soggetti attivi agiscano consapevolmente e con il fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto¹³⁹.

La normativa riformata delle società quotate configura, così, un ampliamento dell'ambito di operatività dell'incriminazione delle false comunicazioni sociali, attraverso l'eliminazione dell'evento e delle soglie previste dai precedenti artt. 2621 e 2622 c.c., mantenendo invece nella sostanza identico il profilo della condotta tipica.¹⁴⁰ In altri termini, l'elemento soggettivo della fattispecie delittuosa nelle realtà quotate prevede il determinarsi di un evento di danno c.d. patrimoniale per i soci e i creditori destinatari delle comunicazioni sociali. La disciplina è altresì caratterizzata dalla configurazione di un dolo specifico, nonché intenzionale, che, espressamente richiesto dalla nuova formulazione e individuabile nella locuzione “ *al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto*”, va ad affiancarsi al dolo generico avente ad oggetto gli elementi strutturali del fatto¹⁴¹.

¹³⁷ GAMBARDELLA M., *Il ritorno del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, Torino, Giappichelli, 2015, cit., 47.

¹³⁸ OMEGNA B. M., QUATTROCCHIO L. M., SASSI G., *La disciplina civilistica del bilancio d'esercizio e la disciplina sanzionatoria delle false comunicazioni sociali*, Torino, Giappichelli, 2015.

¹³⁹ CAGNASSO O., IRRERA M., *Il nuovo diritto delle società*, in *Quotidiano economico, giuridico e politico ItaliaOggi*, 2014, cit., 76.

¹⁴⁰ TRINGALI G., *Falso in bilancio*, in *Quotidiano di informazione giuridica AltalexPedia*, 2015.

¹⁴¹ BENDINELLI G., *La tipicità e la direzionalità delle comunicazioni sociali nel nuovo art. 2622*, in *Riv. dir. pen. d'impresa online Reatisocietari.it*, 2005.

La nuova fattispecie delittuosa disciplinata dall'art. 2622 c.c. rientra, pertanto, nella categoria dei reati di pericolo e diviene perseguibile d'ufficio, anziché a querela¹⁴². Analizzando la struttura del reato nelle righe precedenti, è divenuto possibile notare come il dolo specifico con cui viene compiuta l'azione criminosa comporta l'evento consistente nella diminuzione del patrimonio dei soci o dei creditori¹⁴³.

Osservando la sentenza della Cassazione penale è possibile constatare, ancora una volta, l'intenzione del legislatore di tutelare la correttezza dell'informativa societaria attraverso una maggiore protezione e vigilanza: in altri termini, la normativa ha fatto sì che il reato di false comunicazioni sociali nelle società quotate assumesse carattere di pericolo e non più di danno. La Corte si è così pronunciata: *"La riforma introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 ha perseguito il dichiarato fine di tendere al ripristino della "trasparenza societaria", eliminando la precedente bipartizione tra contravvenzione di pericolo (art. 2621 nella versione precedente) e delitto di danno (art. 2622) e sostituendola con la previsione di una fattispecie "generale" delittuosa (di pericolo) per le società non quotate (art. 2621), e con la introduzione di una ipotesi "speciale" (sempre delittuosa), concernente le false comunicazioni sociali delle società quotate, punita più severamente (art. 2622 cod. civ.)"*¹⁴⁴.

Ciò che risulta dall'intervento riformatore, dunque, è l'introduzione di nuovi e maggiori criteri presuntivi di gravità del falso in bilancio previsto per le società emittenti strumenti finanziari, al fine di tutelare la trasparenza e la veridicità societaria, la quale risulta minacciata a causa dall'ampiezza del novero dei potenziali destinatari della comunicazione sociale per tale tipologia di società¹⁴⁵. Un esempio tra le realtà quotate poste a tutela dalla disposizione dell'art. 2622 c.c. comma 2 n.4 è dato dalle c.d. società

¹⁴² Il delitto non si configura più in presenza di un danno patrimoniale ai creditori o ai soci, essendo ora sufficiente il mero intento di danneggiare questi ultimi; Cass. pen. Sez. V, 01/02/2016, n. 20256: *"Sussiste piena continuità normativa fra vecchia e nuova disciplina in tema di false comunicazioni sociali, quanto meno con riferimento alla condotta di mendace esposizione di fatti materiali e, ove si proceda per fatti commessi nell'ambito di società quotate e nella vigenza del precedente art. 2622 c.c. il reato sussiste solo se è rinvenibile un danno in capo ai soci o creditori della persona giuridica quale conseguenza del mendacio contabile e, per l'esercizio dell'azione penale, è necessaria la tempestiva presentazione della querela"*.

¹⁴³ TRINGALI G., *Falso in bilancio*, cit., 2; Cass. pen. Sez. Un., 27 maggio 2016, n. 22474: *"Secondo l'assunto di tale sentenza, la precedente fisionomia della fattispecie delle false comunicazioni sociali ha subito un complessivo e significativo riordino; invero, a fronte delle due distinte, precedenti ipotesi (la prima, prevista dall'originario art. 2621 c.c., in termine di reato contravvenzionale; la seconda come delitto di danno), sono state configurate distinte tipologie di reato, a seconda che si tratti di società non quotate (odierno art. 2621 c.c.) o quotate (odierno art. 2622 c.c.). Si tratta, in entrambi i casi, di delitti di pericolo, connotati da dolo specifico e punibili d'ufficio"*.

¹⁴⁴ Cass. pen., 27 maggio 2016, n. 22474.

¹⁴⁵ MEZZETTI E., *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio*, cit., 33.

che fanno appello al pubblico risparmio o comunque lo gestiscono: il requisito legato all'ampiezza e alla indeterminatezza dei destinatari della comunicazione sociale è colto in una sorta di valenza oggettiva, legata alla circostanza del "coinvolgimento" del pubblico risparmio¹⁴⁶.

La quotazione dei titoli costituisce, pertanto, il presupposto in base al quale il legislatore procede a delineare questa dicotomia tra le due fattispecie di false comunicazioni sociali e il perno intorno al quale ruota il diverso regime sanzionatorio, il quale verrà approfondito nei paragrafi successivi.

3.2. Le condotte di falso

In entrambe le fattispecie di false comunicazioni sociali la condotta può configurarsi come attiva, e consistente nell'esposizione di "fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni", oppure omissiva, e concretizzarsi nell'omissione di "informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge"¹⁴⁷.

Ciò che contraddistingue la condotta delle società non quotate rispetto a quelle facenti appello al pubblico risiede nell'esposizione di "fatti materiali *rilevanti* non rispondenti al vero": nella formulazione dell'art. 2622 c.c. il legislatore ha, infatti, escluso il requisito della rilevanza penale, pertanto la condotta attiva può sì realizzarsi nel negare ai soci o ai terzi le informazioni essenziali sulla consistenza effettiva del patrimonio sociale, sugli utili conseguiti, sulle perdite, sui progetti e programmi dell'impresa, ma l'aggettivazione "rilevanti" compare esclusivamente con riferimento al profilo omissivo della condotta¹⁴⁸. La differente opzione applicata dal legislatore potrebbe lasciare intendere una più rigorosa disciplina di falso applicata a quelle società che rivolgono a un pubblico più ampio le loro comunicazioni sociali; sebbene la divergenza posta attorno alla clausola di

¹⁴⁶ MUCCIARELLI F., *Le nuove false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in *Riv. dir. pen. online dirittopenalecontemporaneo.it*, 2015, cit., 188.

¹⁴⁷ PACIFICI R., "nuovi reati societari: false comunicazioni sociali", in *Riv. dir. bancario e finanziario online Magistra Banca e Finanza*, 2004; Cass. pen., 27 maggio 2016, n. 22474: "Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosta consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni".

¹⁴⁸ MUCCIARELLI F., *Le nuove false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, cit., 163; Può ritenersi "rilevante" solo la falsità che ricada su dati informativi "essenziali" e che risulti atta a modificare le decisioni operative dei destinatari, ad una valutazione necessariamente riferita al caso specifico oggetto di analisi.

rilevanza possa fare interpretare un certo grado di plausibilità¹⁴⁹, la struttura della disposizione esprime la volontà di sottolineare la maggior pericolosità delle falsità delle società che riguardano a maggior impatto con il pubblico, per le quali anche le sanzioni sono commisurate in modo più rigoroso¹⁵⁰.

A tal fine, è noto come il legislatore abbia inteso designare in maniera più severa la condotta, sancendone la riconducibilità al tipo penale qualora la stessa si realizzi nell'esposizione di un fatto materiale difforme dal vero non ulteriormente connotato in termini di rilevanza¹⁵¹.

Nonostante la divergenza normativa degli artt. 2621 e 2622 c.c. riguardo al tema della rilevanza, occorre specificare che le tipologie di condotte poste in essere dai soggetti attivi autori del reato sono tra loro quasi coincidenti. Come sopra accennato, le stesse possono essere di due diversi tipi: in primo luogo, rileva la condotta attiva ogniqualvolta vi sia l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni; diversamente, configura la condotta passiva nelle ipotesi in cui vi è l'omissione di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge. Per quanto concerne quest'ultima, diviene opportuno considerare che l'azione non sarebbe propriamente passiva, in quanto il comportamento tenuto dall'autore del reato è in realtà qualificato come attivo, pertanto il termine più idoneo da attribuire a questa tipologia di condotta dovrebbe essere quello di reato commissivo a componente omissiva. In altre parole, la definizione è basata sulla teoria per la quale la condotta passiva di omissione si traduce in un volontario nascondimento, poiché la comunicazione dei fatti materiali rilevanti è imposta dalla legge, pertanto difficilmente tale condotta rientra nel concetto puro di omissione¹⁵².

Ulteriore aspetto molto importante da esaminare è il riferimento alla necessità che le condotte siano *"concretamente idonee ad indurre altri in errore sulle condizioni"*

¹⁴⁹ L'assetto dell'art. 2622 c.c., secondo cui nelle società quotate rileverebbe la falsa esposizione di un "fatto materiale" non ulteriormente qualificato, a differenza di quanto previsto per le non quotate, potrebbe suggerire che l'omessa indicazione del termine "rilevanti" possa essere frutto di un *lapsus calami*; rimarrebbe allora da spiegare, all'interno di una siffatta chiave di lettura, il motivo per il quale nella fattispecie dell'art. 2622 c.c. il falso per reticenza esige che il "fatto materiale", del quale l'omessa comunicazione diviene tipica, debba essere altresì "rilevante".

¹⁵⁰ TOPPAN A., TOSI L., *"Lineamenti di diritto penale dell'impresa"* cit., 78.; Cass. pen. (12 novembre 2015) 12 gennaio 2016, n. 890: *"la mancata riproposizione dello stesso aggettivo nell'individuazione delle condotte commissive necessarie ai fini del reato di cui all'art. 2622 c.c. in tema di società quotate – salvo a non voler pensare a non improbabile svista del legislatore – può trovare verosimile giustificazione alla luce del particolare (e più rigoroso) regime di garanzia cui è sottoposta quella peculiare tipologia societaria"*.

¹⁵¹ MUCCIARELLI F., *Le nuove false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, pp. 162- 163.

¹⁵² GAMBARDELLA M., *Il ritorno del delitto di false comunicazioni sociali*, cit., 1.

economiche, patrimoniali e finanziarie della società”: secondo la dottrina, tale inciso - già presente nella formulazione precedente alla riforma del 2015 - nella contravvenzione di cui al vecchio art. 2621 c.c., ha la funzione di salvaguardare il rispetto del principio di offensività, ovvero di limitare la punibilità del reato con riferimenti alle sole condotte che siano “concretamente offensive” del bene giuridico tutelato, nonché individuate con riferimento alla veridicità e alla completezza dell’informazione societaria. In tal modo, il concetto di idoneità deve essere dedicato rispetto ad un fattore che abbia il ruolo di rappresentare il risultato della condotta, della quale si deve apprezzare *ex ante* la capacità causativa¹⁵³. La rilevanza dell’esposizione falsa si concretizza, così, mediante la c.d. *idoneità ad indurre in errore*: la configurazione dell’evento di danno, che caratterizzava il precedente art. 2622 c.c., nei confronti della società, dei soci o dei creditori, non incide ai fini della integrazione delle fattispecie penali, bensì risiede nella comunicazione considerata una rappresentazione distorta della “condizione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo cui essa appartiene”¹⁵⁴.

Nonostante l’omessa indicazione della rilevanza penale, tale requisito – sebbene sotto una diversa forma – resta, ad ogni modo, presente anche nell’art. 2622 c.c., poiché il criterio di idoneità decettiva fa sì che la fattispecie di condotta passiva del reato di falso nelle realtà quotate sia conformemente sottoposta ad una maggiore tutela legislativa, come accade per l’ipotesi attiva del suddetto delitto. Da ultimo, occorre evidenziare che spetterà, comunque, al giudice valutare, nel caso concreto, nonché esercitando il potere discrezionale, la potenzialità decettiva della falsa informazione contenuta nel bilancio, nella relazione o nell’altra comunicazione sociale prevista dalla legge e diretta ai soci o al pubblico¹⁵⁵.

Il profilo successivo della condotta del reato di false comunicazioni sociali delle società quotate da esaminare riguarda gli elementi di consapevolezza e di intenzionalità nel compiere atti al fine di ottenere un “ingiusto profitto” (*animus lucrandi*) a discapito degli interessi di altri. Tale elemento finalistico comune ad ambedue le fattispecie di falso di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. fa sì che si possa qualificare la direzionalità offensiva del reato, richiamando, cioè, il dolo specifico¹⁵⁶. Il fine ultimo diviene, dunque, quello di trarre per sé o per altri, un ingiusto profitto, pertanto, con ciò assumono rilievo

¹⁵³ GAMBARDELLA M., *ibidem*.

¹⁵⁴ ALESSANDRI A., *Diritto penale e attività economiche*, il Mulino, Bologna, 2010, cit., 294.

¹⁵⁵ MUCCIARELLI F., *Le nuove false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, cit., 169.

¹⁵⁶ D’ALTILIA L., *Le falsità nel diritto penale societario*, cit., 244.

sia il dolo generico che quello specifico. Il dispositivo dell'art. 2622 c.c., infatti, sancisce: *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti [...] al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto [...] consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o omettono fatti materiali rilevanti [...]”*. L'avverbio *“consapevolmente”*¹⁵⁷ lascia intendere in maniera equivoca che il reato è colpito soltanto laddove vi sia il dolo generico – e dunque occorre la volontarietà dell'azione e dell'evento - , ma questo viene, poi, rafforzato dalla previsione di un dolo specifico, in quanto la consapevolezza dell'azione e delle conseguenze che ne derivano è finalizzata ad un certo obiettivo¹⁵⁸.

Affinché ci sia condanna, dunque, occorre anche il requisito psicologico, ovvero la consapevolezza e il fine specifico di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il profitto che orienta la condotta deve essere, peraltro, *ingiusto*: a riguardo prevale la tesi che definisce tale requisito impermeabile ad ogni valutazione che possa basarsi su *“criteri metagiuridici di tipo equitativo, come lo scopo di salvare l'azienda o di evitare il licenziamento dei propri dipendenti, trattandosi questi di interessi estranei al piano dell'offesa tipica e, più in generale, al piano dei valori normativi”*¹⁵⁹. In tal caso, il profitto richiede necessariamente la caratteristica di essere conseguito con mezzo ingiusto, e con il fine di riguardare ogni incremento della capacità strumentale del patrimonio e, dunque, con lo scopo di raggiungere qualsiasi vantaggio o utilità non necessariamente di tipo economico¹⁶⁰ ed escludendo la punibilità a chi ha agito per motivi non patrimoniali, lasciando alla tutela civile tali comportamenti¹⁶¹.

Altro elemento caratterizzante la condotta di falso da considerare è la novità data dall'introduzione dell'avverbio *consapevolmente* – *“[...] consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o omettono fatti materiali rilevanti [...]”*– che,

¹⁵⁷ Cass. pen., sez. V, 30 luglio 2015, n. 37570 :*“Per quanto riguarda i le modifiche apportate alla struttura dell'elemento soggettivo, deve osservarsi come il legislatore abbia confermato, con riguardo ad entrambe le figure di reato, la necessità di un dolo specifico, caratterizzato dal fine di procurare persè o per altri un ingiusto profitto. La novella non ha invece riproposto la espressa caratterizzazione dello stesso come intenzionale, attraverso la soppressione dell'inciso “con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico” che era stato introdotto nel 2002. In diretta relazione alla descrizione della condotta ha fatto invece la sua comparsa l'avverbio “consapevolmente”, che appare sintomatico della volontà del legislatore di escludere la rilevanza del dolo eventuale”*.

¹⁵⁸ TOPPAN A., TOSI L., *Lineamenti di diritto penale dell'impresa*, pp. 72-75.

¹⁵⁹ SEMINARA S., *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, cit., 817.

¹⁶⁰ Il vantaggio che l'autore del reato intende conseguire non necessariamente deve essere di tipo economico e, inoltre, non si tratta di un'utilità raggiunta attraverso un comportamento *non iure* (comportamento non giustificato dall'ordinamento), ma *contra ius*, ovvero conseguita mediante la lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile e tutelato dall'ordinamento.

¹⁶¹ D'ALTILIA L., *Le falsità nel diritto penale societario*, cit., 245.

in sostituzione del precedente “intenzionalmente”, rimarca il necessario coefficiente di partecipazione psicologica dell’autore alle condotte tipiche, fissando, cioè, una sorta di spartiacque tra conoscenza e conoscibilità della falsità¹⁶² ed aspirando ad escludere il rilievo penale di una falsità accompagnata da un mero stato di dubbio o da un “semplice” dolo eventuale, ritenendo quantomeno necessaria la presenza del dolo diretto¹⁶³.

Da ultimo, occorre evidenziare come le condotte poste in essere per la tipologia di reato in esame possono rilevare anche attraverso il possesso di beni presso terzi: la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. Tale fattispecie richiama la disciplina dell’infedeltà patrimoniale regolata dall’art. 2634 c.c., la quale, attraverso il D.lgs. n. 61/2002, è ritenuta una delle più rilevanti novità della riforma dei reati, ed è considerata una norma posta a tutela del patrimonio sociale, contro gli abusi degli amministratori. L’art. 2634 c.c. recita quanto segue:

“Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.

In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo.

Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.”

L’infedeltà patrimoniale delinea un reato proprio, in quanto può essere posto in essere solo dai soggetti qualificati, espressamente indicati dalla norma, nonché amministratori, direttori generali e liquidatori¹⁶⁴.

¹⁶² D’ALESSANDRO F., *La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?*, in *Riv. dir. amm. Giurisprudenza italiana*, 2015, cit., 2212.

¹⁶³ BRICCHETTI R., PISTORELLI L., *La lenta scomparsa del diritto penale societario italiano*, in *Guida al Diritto*, n. 26/2015, cit., 65; AMATI E., MAZZACUVA N., *Diritto penale dell’economia*, cit. 110.

¹⁶⁴ D’ESPOSITO M., *Infedeltà patrimoniale: la tutela del patrimonio sociale*.

Quanto ai beni posseduti o amministrati per conto di terzi, tuttavia, la disciplina richiama l'ultimo comma della disposizione relativa alle società quotate dell'art. 2622 – e anche alle non quotate dell'art. 2621 c.c. – per il quale le condotte attive od omissive rilevano penalmente anche se riguardanti beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, nonché hanno rilevanza anche quando attengono a beni posseduti o amministrati fiduciariamente¹⁶⁵.

In conclusione, nell'ottica di tutelare gli interessi dei soci e dei creditori, nonché la trasparenza societaria posta sul versante delle realtà quotate, si è analizzato il percorso normativo applicabile a tali tipologie societarie: la descrizione dell'elemento soggettivo, delle condotte poste in essere e delle differenze riscontrate con riguardo alla fattispecie delle società non quotate ha messo in luce la disciplina prevista dall'art. 2622, nonché le diverse peculiarità che la stessa presenta. Nel paragrafo successivo, tuttavia, si andranno ad analizzare ulteriori profili della normativa in esame, quali la procedibilità, il regime sanzionatorio e la sua prescrizione.

3.3. Procedibilità, sanzione e prescrizione

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni”.

Il profilo generale e comune dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. è dato dalla possibilità di procedere d'ufficio¹⁶⁶ e dalla qualificazione di reato di pericolo concreto; inoltre, ciò che si evince dalla disposizione sopra riportata è il momento consumativo

¹⁶⁵ Si veda il la pagina online dello Studio Legale Riva specializzato in diritto penale – studiolegaleriva.it, alla sezione “I nuovi reati societari: false comunicazioni sociali”.

¹⁶⁶ I reati a procedibilità d'Ufficio sono quelli più gravi per cui, appresa la notizia da parte dell'Autorità Giudiziaria, si deve procedere senza la necessità che la persona offesa sporga querela.

del reato, che si realizza ogniqualvolta venga commessa la falsificazione, ovvero venga formulata la comunicazione omettendo l'indicazione di quei fatti materiali la cui indicazione sia imposta dalla legge - per le condotte omissive¹⁶⁷.

Ciononostante, la fattispecie di cui all'art. 2622 c.c. configura un delitto punibile con una pena maggiore rispetto a quella prevista per la fattispecie delittuosa dell'art. 2621, in quanto, sebbene presentino la medesima struttura, il reato per le società quotate è punito con la reclusione da tre ad otto anni ed è prevista, inoltre, l'applicazione di misure cautelari detentive e l'utilizzo delle intercettazioni telefoniche e "ambientali"¹⁶⁸ (art. 266, comma primo, lett. a, c.p.p.) quale mezzo di prova tipica¹⁶⁹.

La fattispecie di cui all'art. 2622, ipotesi speciale applicabile alla fattispecie di società quotate nei mercati ufficiali e di società ad esse equiparate, in virtù della platea di effetti conseguenti all'offesa alla trasparenza societaria, ha visto il legislatore approntare una risposta autonoma, munita di un trattamento sanzionatorio decisamente severo che ispessisce la "pregnanza inquisitoria" del riformato reato di falso in bilancio, consentendo, come affermato sopra, anche l'impiego di strumenti di ricerca della prova particolarmente penetranti¹⁷⁰.

Ne risultano, così, due sistemi distinti: per le società quotate, infatti, il legislatore ha previsto un maggior inasprimento delle sanzioni, che si sostanzia attraverso i minimi e i massimi più elevati rispetto alla disciplina dell'art. 2621 c.c., al fine di preservare l'informativa societaria da una maggiore pericolosità sociale del delitto in relazione ai rapporti con il pubblico che si instaurano nell'ambito della quotazione¹⁷¹; in questo modo, ha innalzato lo "scalino normativo" tra società quotate e non quotate¹⁷².

Inoltre, come affermato sopra, la disciplina del reato in esame consente, ai sensi dell'art. 266, comma 1 del codice di procedura penale, l'utilizzo di "intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione"¹⁷³.

La ratio di tale disposizione consiste nell'esigenza di garantire il principio costituzionalmente garantito ed inviolabile della libertà e della segretezza delle

¹⁶⁷ D'ALTILIA L., *Le falsità nel diritto penale societario*, cit., 253.

¹⁶⁸ Secondo l'art. 266, comma 2, c.p.p., le intercettazioni ambientali sono mezzi di ricerca della prova quelle aventi ad oggetto le conversazioni tra soggetti presenti in un determinato luogo.

¹⁶⁹ RICCI R., *Il nuovo reato di false comunicazioni sociali*, cit. 33.

¹⁷⁰ MANES V., *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, cit., 36.

¹⁷¹ SCIUMBATA G., *I reati societari: seconda edizione*, Milano, Giuffrè, 2008, cit., 42.

¹⁷² ALESSANDRI A., BELCREDI M., FOFFANI L., VELLA F., *Falso in bilancio*, Il Mulino, 2002, cit., 17.

¹⁷³ Cass. pen., Sez. Unite, 23 luglio 2014, n. 32697: "In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa".

comunicazioni dell'art. 15 della Costituzione, le cui limitazioni sono ammissibili solo se poste in essere nel rispetto delle garanzie stabilite *ex lege*. L'ambito delle intercettazioni si presenta, dunque, assai delicato in quanto - nonostante rappresenti una disciplina posta quasi al confine della tutela della libertà personale - rappresenta uno dei mezzi di ricerca della prova, essendo tale aspetto funzionale a permettere l'acquisizione di tracce, notizie o dichiarazioni idonee ad assumere rilevanza probatoria. Ad ogni modo, l'intercettazione è ammissibile solo quando vi siano gravi indizi di reato e assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini, come stabilito dall'art. 267 c.p.p.¹⁷⁴.

Per quanto riguarda, invece, i termini di prescrizione, il reato di false comunicazioni nelle società quotate sociali si prescrive in otto anni dalla consumazione, in assenza di interruzione, ovvero in dieci anni, dalla consumazione, ove concorrano fatti interruttivi. Con riferimento a questi ultimi, occorre indicare come l'art. 160 c.p. disciplini tali cause di interruzione, attraverso la descrizione di cause tassative, non suscettibili di integrazione logica e di interpretazione estensiva¹⁷⁵.

In sostanza, la disciplina prevista per il reato di false comunicazioni sociali in capo alle società quotate si presenta assai più rigida rispetto a quella sancita dall'art. 2621 c.c., in quanto il più rigido regime sanzionatorio è posto a tutela degli interessi patrimoniali in capo ai destinatari delle comunicazioni sociali, nonché rileva l'intenzione del legislatore di salvaguardare gli interessi protetti dei c.d. soci e creditori di cui all'ex art. 2622 c.c. In altri termini, la considerazione che la condotta illecita si rivolga ad una più ampia platea di destinatari riversa nel legislatore la convinzione di una maggiore gravità del reato nella tipologia di società in esame, e fa sorgere la necessità di intervenire attraverso meccanismi idonei a contrastare illeciti che alterano i mercati e falsano la concorrenza economica¹⁷⁶.

3.4. Il danno patrimoniale e le circostanze attenuanti di speciale tenuità

¹⁷⁴ BERNASCONI A., *Manuale di diritto processuale penale*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 291-320.

¹⁷⁵ Art. 160, comma 2, c.p.: *"Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio"*.

¹⁷⁶ MEZZETTI E., *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio*, cit., 33.

Come illustrato nei paragrafi precedenti, requisito essenziale del reato di false comunicazioni sociali in capo alle c.d. *società aperte* è il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, il quale risulta integrato, rispetto a quello oggetto della disposizione di cui all'art. 2621 c.c., dall'interesse alla protezione del risparmio, alla quale diviene funzionale la tutela dell'affidamento della trasparenza dell'informazione societaria¹⁷⁷.

A tale riguardo, attraverso la legge n. 69/2015 il legislatore ha posto in essere la volontà di restituire una certa centralità alla trasparenza dell'informazione societaria quale bene giuridico, oltre alla tutela della fiducia della platea dei destinatari delle comunicazioni sociali che lo stesso ha definito essenziali ai fini della vita delle società e per il pubblico che opera nel mercato¹⁷⁸.

A tal fine, la normativa riformata ha apportato notevoli modifiche all'art. 2622 c.c., alcune delle quali sono state affrontate nelle pagine precedenti: in particolare, la fattispecie è stata trasformata in un reato di pericolo, perseguibile d'ufficio; con questo, infatti, il delitto non configura più in presenza di un danno patrimoniale ai creditori o ai soci, bensì è divenuto ora sufficiente il mero intento di danneggiare questi ultimi.

Rispetto alla disciplina previgente, nella quale rilevava il danno patrimoniale quale evento del reato di false comunicazioni sociali ove si fosse verificato un danno effettivo, ovvero una diminuzione in concreto del patrimonio del danneggiato¹⁷⁹, la riforma ha fatto sì che venisse meno ogni riferimento al danno patrimoniale causato alla società e, cioè, per la consumazione del reato non è più necessario il prodursi del danno. L'esclusione dell'elemento del danno patrimoniale ha fatto sì che il delitto in questione venga ora qualificato come reato di pericolo concreto, e non più di danno, pertanto volto alla tutela dell'informativa societaria, che non si consuma, quindi, ogniqualvolta la condotta risulta "*... idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori*"¹⁸⁰.

Nonostante la normativa del D.lgs. 61/2002 ritenesse, dunque, il danno patrimoniale nella sua concezione economica quale pregiudizio effettivo volto a produrre effetti

¹⁷⁷ BENUSSI C., *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, cit., 7.

¹⁷⁸ *Ivi*, cit., 13.

¹⁷⁹ BOLOGNINI S., BUSSON E. e D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali*, cit., 135.

¹⁸⁰ RICCI R., *Il nuovo reato di false comunicazioni sociali*, cit. 34.

concreti e pregiudizievoli sul patrimonio dei soggetti interessati dal reato¹⁸¹, la riformulazione della norma incriminatrice ha ricollocato al centro della tutela il valore trasparenza della rappresentazione societaria, sulla quale si consumerebbe l'inganno nei confronti dei terzi¹⁸².

La nuova formulazione del reato di falso in bilancio ha, poi, introdotto due circostanze attenuanti ad effetto speciale che riguardano, rispettivamente, i fatti di lieve entità (art. 2621*bis*) e le cause di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 2621*ter*). Sebbene tali figure siano state esaminate nel Capitolo II, va sottolineato che tali fattispecie fanno espresso richiamo soltanto alla disciplina delle false comunicazioni sociali nelle società non quotate regolate dall'art. 2621 c.c., tuttavia non sono applicabili alla materia inerente alle società quotate o ad esse equiparate¹⁸³. Ciononostante, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 62, n. 4, c.p., relative alle circostanze attenuanti del danno patrimoniale di speciale tenuità. Più specificatamente, la norma recita: *“Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: (...) 4) l'aver nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità”*.

La portata applicativa di questa fattispecie attenuante, rappresenta, dunque, la strada preferibile affinché la pena concretamente applicata sia effettivamente congrua, nonché proporzionale in riferimento al reale disvalore sociale del fatto commesso¹⁸⁴. In riferimento a tale tema, la giurisprudenza si è espressa attraverso diverse sentenze, al fine di fornire una corretta disciplina alla fattispecie attenuante in esame. In particolare, si è cercato di delimitare una sorta di area entro la quale la circostanza può trovare applicazione: *“A seguito della modifica recata all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., dalla legge 7 febbraio 1990 n. 19, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del*

¹⁸¹ MANZINI V., *Trattato di diritto penale*, Vol. IX, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1981-86, cit., 639.

¹⁸² MUCCIARELLI F., *Le nuove false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, cit., 4; ZAZA C., *La riforma delle false comunicazioni sociali*, cit., 8.

¹⁸³ TOPPAN A., TOSI L., *Lineamenti di diritto penale dell'impresa*, cit., 76.

¹⁸⁴ DI TULLIO D'ELISIIS A., *I presupposti richiesti per l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, co. I, n. 4, c.p.*, in *Riv. giur. online Diritto.it*, 2012.

*bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per un motivo di lucro, e cioè per acquisire, quale risultato dell'azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale, e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l'evento dannoso o pericoloso*¹⁸⁵”.

La sentenza n. 5049 della Cassazione Penale, Sez. II, in data 22 dicembre 2020, invece ha definito una sorta di soglia affinché il reato commesso possa rilevare una causa di particolare tenuità: *“La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato”*.

Ciò che ne risulta, dunque, è una circostanza attenuante applicabile ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela e, pertanto, trova attuazione nella disciplina delle false comunicazioni sociali prevista dall'art. 2622 c.c., anch'esso rientrante nella c.d. categoria di delitti contro il patrimonio. Come è stato affermato dalle sentenze sopra riportate, affinché la normativa trovi applicazione, è necessario che il danno sia esiguo, nonché è indispensabile che il patrimonio del soggetto colpito dal reato venga danneggiato in maniera pressoché irrilevante.

La pena base del reato di falso in bilancio per le società quotate potrà, quindi, essere eventualmente diminuita fino alla metà tenendo conto delle circostanze attenuanti comuni previste dall'articolo 62 c.p. - illustrate sopra - oltre a delle circostanze attenuanti generiche previste dall'articolo 62-bis c.p.¹⁸⁶ Con riferimento a queste ultime, occorre rilevare l'intenzione del legislatore di consentire un migliore adeguamento della pena al caso concreto, che altrimenti il rigoroso principio legalistico, vigente in materia di circostanze, non permetterebbe. Tali fattispecie attenuanti *generiche* sono state introdotte nel nostro ordinamento attraverso l'art. 2 D. lgs n. 288/44, con cui si è permessa una interpretazione della fattispecie delittuosa mirata alla specifica circostanza; La norma, infatti, non descrive le situazioni in relazioni alle quali è prevista

¹⁸⁵ Cass. pen., 19 ottobre 2005, n. 43342.

¹⁸⁶ Art. 62, comma 1, c.p.: *“Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62”*.

la diminuzione di pena, riferendosi a tutte quelle situazioni non prevedibili dal legislatore, ma ugualmente rilevanti, bensì fa riferimento alla possibilità per il giudice di considerare la fattispecie criminosa esercitando il potere discrezionale all'interno del fatto concreto, data l'indeterminatezza presente nella norma¹⁸⁷.

Concludendo, sebbene per la disciplina delle false comunicazioni nelle società non quotate dell'art. 2621 c.c. siano state introdotte due fattispecie attenuanti volte alla esclusione della punibilità e alle cause di lieve entità del reato posto in essere, il legislatore ha permesso anche per la disciplina in capo alle realtà quotate, l'attuazione delle c.d. *circostanze attenuanti del danno patrimoniale di speciale tenuità*, sopra esaminate.

Nonostante le distinte disposizioni, per ambedue le fattispecie di falsità sono state previste delle norme agevolative e premiali finalizzate ad istituire un trattamento sanzionatorio più mitigato, volto alla tutela del bene giuridico, quale la trasparenza societaria.

La quotazione dei titoli costituisce, pertanto, il presupposto in base al quale il legislatore procede a delineare questa dicotomia tra le due fattispecie di false comunicazioni sociali e il perno intorno al quale ruota il diverso regime sanzionatorio è rappresentato proprio dall'ampiezza del novero dei potenziali destinatari della comunicazione sociale. In altri termini, si distinguono criteri automatici e presuntivi di maggiore e minore gravità del falso in bilancio a seconda del tipo di società ove lo stesso viene realizzato¹⁸⁸.

¹⁸⁷ GALLO I. M., *Diritto penale italiano*, Vol. II., Torino, Giappichelli, 2020, pp. 4-11.

¹⁸⁸ MEZZETTI E., *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio*, cit., 33.

Capitolo IV. Caso pratico: il crac di Parmalat

Il crac Parmalat rappresenta il più grande scandalo di bancarotta fraudolenta e aggio¹⁸⁹ realizzato da una società privata in Europa.

Nonostante ci fossero stati casi di grandi frodi anche prima di allora, quale il caso americano Enron¹⁹⁰, ad esempio, Parmalat rappresenta il primo e unico grande caso europeo, sia perché ha coinvolto un numero di risparmiatori assai elevato, sia perché ha coinvolto l'intero sistema bancario, oltre ad aver avuto un'ampia regia di soggetti coinvolti.

Protagonista dello scandalo è Calisto Tanzi, fondatore e proprietario di Parmalat, una società italiana specializzata nel latte, yogurt, panna e, più in generale, nel settore alimentare, che, insieme a diversi collaboratori, revisori e sindaci, ha concorso a realizzare uno dei più grandi casi di bancarotta fraudolenta a livello mondiale.

La vicenda può essere sinteticamente descritta attraverso un abuso di potere da parte del *patron* di Parmalat, nonché socio di maggioranza, che ha sfruttato le risorse dell'azienda a proprio vantaggio, anziché tenere sotto controllo le attività degli amministratori.

Il buco finanziario realizzato è stato scoperto solo verso la fine del 2003, nonostante successivamente sia stato dimostrato che le difficoltà finanziarie dell'azienda fossero rilevabili già agli inizi degli anni Novanta, nonché circa quindici anni prima; Infatti, l'ammanto lasciato dalla società, mascherato dal falso in bilancio, è stato di circa 14 miliardi di euro, 7 dei quali riguardanti prestiti obbligazionari, sebbene al momento della scoperta se ne stimassero circa la metà.

Analizzando più nel dettaglio la vicenda, la storia del declino di Parmalat ebbe inizio quando, alla fine degli anni Sessanta, Calisto Tanzi, erede della famiglia Tanzi, acconsentì all'ingresso dell'azienda nel mercato lattiero-caseario, allargando poi notevolmente

¹⁸⁹ Definizione di "aggio", art. 2637 c.c.: "Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

¹⁹⁰ Il dissesto finanziario nel 2001 di Enron Corporation rappresenta la più grande truffa contabile avvenuta nel mondo finanziario statunitense: il default del gigante dell'energia scoppiò a causa delle manipolazioni contabili e sociali operate dai dirigenti, infatti, al fine di mitigare le perdite e gonfiare i ricavi, il gruppo aveva costituito una rete di società, chiaramente inesistenti, che fatturavano cifre vertiginose che finivano in compiacenti paradisi fiscali.

l'attività di Parmalat attraverso strategie di sponsorizzazione, fino ad espandersi nel mercato sudamericano dagli anni Settanta, ampliando così notevolmente l'attività di Parmalat¹⁹¹.

Negli anni a seguire proseguì l'elevata crescita e lo sviluppo del colosso italiano, tanto che, negli anni Ottanta, Tanzi decise di diversificare l'attività del gruppo in settori più redditizi attraverso una politica di espansione apparentemente senza soste: decise, infatti, di entrare anche nei settori dei succhi di frutta e dei prodotti da forno, ad esempio. Relativamente al settore del latte, invece, Parmalat mantenne un certo prestigio ed una imponenza sempre maggiori, così da riflettersi al mercato mondiale come una multinazionale alimentare, con un business molto diversificato e ricco di qualità ed innovazione.

Oltre a ciò, negli stessi anni Parmalat espanse le proprie attività differenziandosi dal settore alimentare, entrando nel mercato calcistico, con l'acquisizione del Parma Calcio, la cui guida fu, poi, affidata al figlio di Stefano Tanzi, e nel ramo del turismo, il cui business fu assegnato alla figlia Stefania¹⁹².

Nonostante la forte crescita ed il notevole sviluppo della società del periodo, un dettaglio che destò un certo sospetto tra le autorità di vigilanza fu la scarsa presenza di collaboratori "esterni" alla famiglia di Tanzi. Infatti, ciò che evince da questa diversificazione del business, ma soprattutto dall'attribuzione e dall'affidamento delle attività, è che queste furono implementate non tanto per il mero scopo di ampliare e diversificare gli ambiti in cui Parmalat operava, riducendo così il rischio complessivo d'impresa, ma, al contrario, erano fondate su interessi economici personali diversi da quelli della società, infatti le operazioni di acquisizione costituirono solo un modo attraverso cui concedere a parenti e amici stretti un incarico sicuro e remunerativo¹⁹³.

Sebbene si giunse a queste conclusioni solamente diversi anni dopo, ovvero a seguito dello scandalo finanziario, a tal riguardo, l'ex Procuratore Generale di Bologna Vito Zincani, in un'intervista al servizio televisivo Report, rivelò un certo scetticismo circa la composizione della Corporate Governance di Parmalat: ciò che mise in luce fu, infatti, la particolarità di Parmalat nel mantenere il medesimo management da vent'anni. Effettivamente, nel 2003, tra i tredici membri del Consiglio di Amministrazione di

¹⁹¹ A+E Networks Italia, *Il crac Parmalat*, documentario sulla storia del fallimento di Parmalat, a cura di Alessandro Garramone, 2019: avvalendosi di interviste ai protagonisti della vicenda, *Il crac Parmalat* è una produzione FremantleMedia Italia per A+E Networks Italia.

¹⁹² Rai3, Report, *Buconero SpA*, Puntata del 28 ottobre 2007.

¹⁹³ Per un approfondimento, si veda A+E Networks Italia, *Il crac Parmalat*, 2019.

Parmalat rientravano: Calisto Tanzi, quale Amministratore Delegato; il fratello Giovanni; il figlio Stefano; la nipote Paola Visconte e, Luciano Silingardi, nel ruolo di amministratore indipendente, sebbene, in realtà, fosse stretto amico di Tanzi¹⁹⁴, il che richiama, quindi, una scarsa separazione ed autonomia delle relazioni dei collaboratori all'interno della società. Ciò rivelò, dunque, un aspetto assai particolare data la mole posseduta da Parmalat, quale società multinazionale operante in tutto il mondo: avere un assetto così familistico mostrò, dunque, un chiaro segnale di bassa indipendenza ed esternalità che, contrariamente, una società di tali dimensioni dovrebbe dimostrare¹⁹⁵.

Ciononostante, nel corso degli anni Novanta, il business di Parmalat vide assumere una direzione molto diversa rispetto a quanto avvenne fino a quel momento, ovvero, una delle strategie di Tanzi fu quella di farsi garante dei debiti di Odeon TV, un canale televisivo che, però, qualche anno dopo fu dichiarato in bancarotta e che implicò, poi, il risarcimento dell'intero ammontare dei debiti attraverso cui il denaro per il rimborso fu illegittimamente sottratto dai fondi di Parmalat. Questo fu uno dei diversi esempi attraverso cui, tuttavia, nel 1989, all'improvviso, apparve la prima vera crisi finanziaria, a causa dei bassi margini di profitto operativi e, soprattutto, dell'eccessivo indebitamento, che di fatto finanziava lo sviluppo del gruppo¹⁹⁶.

Oltre a ciò, le cause della crisi della società erano riconducibili, in parte, anche all'incidente di Chernobyl, il quale aveva causato una nube tossica per cui era stata vietata la vendita di latte fresco, che poteva essere radioattivo. Ciò aveva bloccato i consumi del periodo, pertanto tra errori strategici, avventure sbagliate e catastrofi nucleari, la crisi industriale per Parmalat divenne drammatica¹⁹⁷.

Al fine di salvare la società, il colosso alimentare Kraft aveva offerto come soluzione l'acquisizione del 100% della società, compresi i debiti, che ammontavano a circa duecentocinquanta miliardi di lire. Il rifiuto della proposta da parte di Tanzi, però,

¹⁹⁴ FERRARINI G., GIUDICI P., *Financial Scandals and the Role of Private Enforcement: The Parmalat Case*, European Corporate Governance Institute, Law Working Paper n°40/2005, cit., 19.

¹⁹⁵ A+E Networks Italia, *Il crac Parmalat*, 2019.

¹⁹⁶ Altri casi di impiego di denaro furono i prestiti a politici: Tanzi si offrì di concedere capitali a diversi politici italiani, provenienti, però, dai fondi della società e non dai conti personali, al fine di avere accesso al credito, le nomine bancarie e per ottenere protezioni; MONTI M., *Processo Parmalat, Tanzi: «Finanziari Berlusconi spostando pubblicità su Mediaset»*, in *ilsole24ore.com*, 30 novembre 2009: "Quella di poter influire sulle nomine dei vertici bancari italiani è una delle ragioni che hanno indotto Tanzi a finanziare alcuni politici anche se ha dato l'impressione di non ricordarlo. È stata la stessa PM Russo a contestare quanto da Tanzi dichiarato in un precedente interrogatorio. «Finanziavo i politici per avere accesso al credito, per le nomine bancarie e per ottenere protezioni», disse Tanzi in un interrogatorio del 2004".

¹⁹⁷ ZURLO S., *Tanzi e il crac Parmalat che condannò l'Italia*, in *Ilgiornale.it*, 24 settembre 2019.

significò il punto più alto della storia di Parmalat di una discesa che da lì a poco si sarebbe rivelato un burrone¹⁹⁸.

Più nel dettaglio, l'inizio del vero e proprio declino della società avvenne nel 1990, quando Tanzi riuscì a quotare Parmalat in Borsa vendendo a sé stesso la sua azienda, e ricavandone una somma vicina ai trecento miliardi di lire. Più specificatamente, Parmalat non si era quotata direttamente, ma la strategia messa in atto fu quella di fondere una società già quotata ed avere, così, accesso al mercato delle quotazioni senza dover sottostare a tutti i controlli richiesti prima dell'ingresso, acquistando, cioè, una società che aveva già la licenza per operare in Borsa, evadendo i sistemi di controlli CONSOB¹⁹⁹. In altri termini, si trattò di un'operazione molto complessa, tipica di un mercato finanziario poco evoluto, poco trasparente, come quello italiano in quel periodo. Il problema di Parmalat, però, era quello di non avere utili, come invece traspariva dai bilanci, bensì accumulava diverse perdite, che dovevano essere occultate per non essere viste dai mercati, nonché dagli investitori e dagli istituti di credito.

Come soluzione era stata prevista quella di utilizzare una rete di società offshore, ovvero un insieme di società collegate in Paesi a fiscalità privilegiata, ove non erano presenti alcuni controlli e diveniva semplice alterare i conti. Tutto ciò venne nascosto anche attraverso una iperattività sul fronte delle acquisizioni, il che serviva ad impressionare gli analisti, i quali, colpevolmente, per molti anni si sono fatti ingannare da Tanzi e Tonna, direttore finanziari del gruppo e ritenuto il grande architetto di questo sistema²⁰⁰.

A tal riferimento, al momento della quotazione in Borsa, la società non aveva grandi risorse e, dunque, iniziò a fare una serie di acquisizioni fuori dal core business: questo ampliamento del gruppo ha concesso una forte visibilità in quel periodo, pertanto le banche vedevano Callisto Tanzi un forte imprenditore, ovvero una figura che garantiva l'azienda, ritenuta in quel periodo uno dei più grandi colossi italiani.

Tuttavia, i controlli successivamente effettuati misero in luce il fatto che molti crediti non fossero stati inseriti nella centrale dei rischi, dunque Parmalat risultava meno esposta verso il sistema bancario, rispetto a quello che in realtà era²⁰¹.

¹⁹⁸ A+E Networks Italia, *Il crac Parmalat*, 2019.


¹⁹⁹ La tecnica posta in essere da Parmalat è definita "Reverse take over": si tratta di un'acquisizione inversa, spesso nota come IPO inversa, che consiste in un processo in cui una piccola azienda privata diventa pubblica acquisendo una società più grande, già quotata in borsa, pubblica o privata.

²⁰⁰ Rai3, Report, *Buconero SpA*, Puntata del 28 ottobre 2007.

²⁰¹ A+E Networks Italia, *Il crac Parmalat*, 2019.

Da come si può notare dall'organigramma sotto riportato²⁰², furono create molte società off-shore, con molteplici relazioni tra parti correlate, dove di fatto le transazioni saltavano da una società all'altra: si realizzò, così, un meccanismo di creazione di dati fittizi, per cui era molto difficile rintracciarli e documentarli adeguatamente.

Figura 4.1- Organigramma Gruppo Parmalat (2005)



C'era, così, un sistema societario molto complesso che faceva perdere le informazioni; ci fu la falsificazione e la distruzione di documenti aziendali, sia da parte della società che dai revisori, i quali, incaricati fino al 2002, distrussero parte delle carte di lavoro²⁰³.

Quanto alla forte attività sul fronte delle acquisizioni, la fiducia del mercato nell'azienda era quasi illimitata, tanto che in un solo anno, dopo l'entrata in Borsa, il gruppo era aumentato di milleseicento miliardi di lire, quando, per raggiungere i primi mille, Tanzi ne aveva impiegati ventisette²⁰⁴.

Nel 1997, dunque, l'azienda era al massimo della visibilità: possedeva 62 società, 84 stabilimenti e 14 mila dipendenti in 22 Paesi, quali Cina, Ecuador e Sud Africa.

²⁰² Si veda www.wallstreetitalia.com, *Parmalat corre in borsa dopo i dati di bilancio*, 28 marzo 2003.

²⁰³ Rai3, Report, *Buconero SpA*, Puntata del 28 ottobre 2007.

²⁰⁴ A+E Networks Italia, *Il crac Parmalat*, 2019.

Nonostante l'imponente notorietà nel mondo, nella seconda metà degli anni Novanta, vi fu un colpo di coda di Tanzi, che si rivelò puntuale in un periodo di forte crisi: una società del gruppo con sede a Singapore stipulò un contratto con lo Stato di Cuba relativo all'approvvigionamento di latte in polvere: l'annuncio della vendita di 300mila tonnellate di latte in polvere ebbe il significato di contabilizzare molti ricavi necessari a far sorridere i bilanci²⁰⁵.

Sebbene, in questo modo, la situazione economica del gruppo apparisse florida al mercato, in realtà il bilancio di Parmalat riportava ricavi falsi, così da poter accedere ai finanziamenti delle banche. Per coprire le perdite, attraverso l'accordo con Cuba, Tanzi inventò un fatturato, che divenne un credito da incassare su un conto corrente finto: a tal punto, venne creato un falsario che venne poi depositato in un conto della Bank of America di New York. Venne così creato il conto corrente della società Bonlat: una delle più importanti società finanziarie comparivano nel bilancio di Parmalat, con sede alle Isole Cayman, e quindi un paradiso fiscale, che non produceva né vendeva nulla, ma era una società in cui semplicemente venivano depositati dei soldi. Grazie a ciò, Bonlat aveva un attivo tale da garantire la solidità del gruppo Parmalat. In questo conto comparivano 3,95 miliardi di euro inesistenti. In particolare, il meccanismo attraverso cui avveniva la truffa si configurava mediante l'alterazione del fatturato, per mezzo di false fatture: il direttore finanziario Fausto Tonna fu colui che gestiva questo *ménage* e che per circa quindici anni si occupò di creare documenti ed operazioni fittizie, oltre e a spostare numeri inesistenti da una società all'altra²⁰⁶.

Più nel dettaglio, il procedimento prevedeva, in primo luogo, la vendita di latte attraverso dei contratti falsi, inesistenti, i quali venivano creati da Tonna, prendendone uno vero e modificandone i nomi, le cifre e gli importi. Dopodiché, il nuovo contratto veniva stampato e firmato dallo stesso direttore finanziario, facendo le veci sia della parte acquirente, sia di quella venditrice²⁰⁷.

Ciononostante, la banca americana, assieme ad altri istituti di credito, continuarono a prestare denaro a Parmalat: eppure nessuno si chiedeva il perché il gruppo continuasse

²⁰⁵ A+E Networks Italia, *Il crac Parmalat*, 2019.

²⁰⁶ Rai3, Report, *Buconero SpA*, Puntata del 28 ottobre 2007.

²⁰⁷ A+E Networks Italia, *Il crac Parmalat*, 2019.

a richiedere autorizzazioni per l'emissione di prestiti obbligazionari, sebbene i bilanci vantassero di avere circa quattro miliardi di euro in contanti²⁰⁸.

La risposta a tale dilemma prese vita nel 2003, quando Parmalat si preparava a rimborsare 150 milioni di obbligazioni rispetto alla notevole liquidità presente – agli occhi del mercato – nel conto di Bank of America. A quel punto, il mercato sembrò preoccuparsi, in quanto la società non ebbe la possibilità di rifinanziarsi nuovamente, ovvero per onorare il pagamento Parmalat non riscosse dal tesoro di 4 miliardi alle isole Cayman, ma chiese un nuovo prestito.

Da qui, fu scoperto che il deposito di Bank of America non era mai esistito, sebbene fosse stato confermato alla società di revisione. Quando la lettera fu stata effettivamente indirizzata alla banca americana e la risposta fu pervenuta proprio da Bank of America, si scoprì che quel famoso deposito non era mai stato creato²⁰⁹.

Il Corriere della Sera rivelò che il gruppo si era messo in affari con una misteriosa società, dal nome “Buco Nero”. Di conseguenza, in quella giornata il titolo perse in Borsa tra il 6 e il 7%²¹⁰. Le banche da settimane avevano capito che Parmalat era in grave difficoltà, tanto che nel dicembre 2003 il titolo venne sospeso in Borsa, in attesa che Consob e Borsa Italiana avessero tutte le informazioni necessarie ad ammettere il titolo alla negoziazione.

L'evento che mise davvero fine ai giochi fu il famoso fax che il 19 dicembre 2003 arrivò nella sede di Parmalat dagli uffici della Bank of America, la quale negò l'esistenza di 3,9 miliardi di euro di liquidità riconducibili a Parmalat attraverso un conto di Bonlat, una delle società offshore nelle Isole Cayman. In questo fax la banca americana rivelò che i 4 miliardi che, secondo i bilanci di Parmalat dovevano essere depositati a nome di Bonlat su un conto della Bank of America, in realtà non c'erano, negando, quindi, l'autenticità di un documento che attestava l'esistenza dei fondi e che aveva permesso la certificazione

²⁰⁸ Antonella Ioffredi e Silvia Cavallari, le PM che hanno condotto le indagini insieme al sostituto procuratore Vincenzo Picciotti, avevano dichiarato al quotidiano “il Sole 24 Ore”, nel maggio 2005, a conclusione dell'indagine principale, che Tanzi non si sarebbe mai potuto finanziare da solo e che le banche avevano avuto un ruolo primario di sostegno nei confronti della fallita Parmalat. Le due in un'intervista al giornale, infatti, dichiararono: *“Forse ci siamo dimenticati, a distanza di oltre quattro anni dalla bancarotta (era il dicembre 2003 quando Parmalat fu dichiarare insolvente), che alcune delle più grandi banche del mondo avevano aiutato Tanzi a camuffare i conti, erogando finanziamenti a Parmalat che in bilancio apparivano come operazioni di capitale, ma che nella realtà erano operazioni di debito”*.

²⁰⁹ GEREVINI M., *Parmalat, ecco il fax che segnò la fine di Tanzi*, in *Corriere.it*, 18 dicembre 2004.

²¹⁰ Rai3, Report, *Buconero SpA*, Puntata del 28 ottobre 2007.

del bilancio 2002 di Bonlat²¹¹. Il giorno dopo alla rilevazione del default, Parmalat dichiarò di non essere in grado di onorare le proprie scadenze. Sui mercati il titolo venne declassato a junk. Si delinearono, così, le dimensioni di un crack da 14 miliardi di euro, 7 dei quali riguardavano i risparmiatori²¹².

Al momento dell' avvio delle indagini, venne formato un nucleo di esperti in materie finanziarie con Greco, Fusco e Nocerino, con i quali fu resa nota l'esistenza di false documentazioni. In questo modo, si scoprì che la contabilità era totalmente manomessa, replicando il logo della banca americana, con cui si garantiva l'esistenza di denaro che in realtà non c'era. Dal punto di vista organizzativo ed investigativo, l'attività era talmente complessa tanto che fu necessario delegare il lavoro di analisi della documentazione ad un consulente esterno, capace di integrare il team di investigatori.

Oltre a questi, ai fini della risoluzione del caso fu richiesta anche una consulenza alla dottoressa Chiaruttini²¹³, la quale in un'intervista per il documentario "Il crac Parmalat" per A+E Networks Italia ha dichiarato che furono sequestrati i portatili dei dipendenti che gestivano le falsificazioni, da cui fu possibile individuare dei file a colonne con dei nomi sempre diverse e con una serie di numeri e diciture a costi e ricavi. In particolare, fu messo in luce che dal 1999 in poi erano talmente tante le falsificazioni che l'idea del *patron* di Parmalat fu quella di costituire una società finta, in cui l'unico atto vero era quello costitutivo, redatto dal notaio, con sede alle Isole Cayman e in cui venivano registrate in modo sistematico tutte le falsificazioni necessarie al fine di rispettare tutti i parametri di reddito, debito e di patrimonio e quindi si ritoccavano i ricavi e i costi.

Come affermato in precedenza, il tutto veniva realizzato attraverso la falsificazione dei loghi delle banche del mondo: con lo scanner si realizzavano degli estratti conto con cui poi si inventavano la liquidità, i titoli, i debiti che venivano accollati da terzi e, soprattutto, si inventò il famoso business di vendita di latte in polvere.

Bonlat faceva la fattura, comprando il latte da un fornitore, e vendendolo allo Stato di Cuba, tutto però era creato al computer. Con i ricavi immaginari, il gruppo investiva in

²¹¹ Riporta *Il Sole 24ore* del 18 dicembre 2008 (in *Le tappe della vicenda Parmalat*): "Il 19 dicembre 2003 Bank of America disconosce l'autenticità di un documento del 6 marzo che attesta l'esistenza di posizioni in titoli e liquidità per 3.950 milioni di euro al 31 dicembre 2002 di pertinenza di Bonlat, società delle Isole Cayman del gruppo. Standard & Poor's declassa i titoli Parmalat a Default".

²¹² A+E Networks Italia, *Il crac Parmalat*, 2019.

²¹³ Il documentario si avvale di interviste ai protagonisti della vicenda giudiziaria, tra i quali l'ex pubblicitario della Parmalat Domenico Barilli, Antonio Martino, ex ufficiale della Guardia di Finanza, Stefania Chiaruttini, consulente della Procura di Milano, ma anche dei giornalisti Gabriele Romagnoli e Vittorio Malagutti, Mauro Coruzzi e Giovanni Salvarani, che non solo ricostruiscono non solo la vicenda giudiziaria, ma raccontano anche il complesso rapporto di Tanzi con la città, i collaboratori, i familiari.

titoli altrettanto fittizi, che rendono credibili stampando false ricevute. Tutto ciò permetteva a Parmalat di truccare i bilanci e di chiedere, così, nuovi prestiti alle banche²¹⁴.

Sebbene questa manipolazione dei numeri, dei dati, dei documenti, e, soprattutto, dei risparmiatori permase per circa quindici anni, il 27 dicembre 2003 venne arrestato a Milano con l'accusa di aggio e concorso in false comunicazioni da revisori. Nel giro di pochi giorni venne arrestata anche tutta la struttura di comando contabile: gli ex direttori finanziari Fausto Tonna e Del Soldato e i revisori dei conti. Vennero poi indagate anche sette banche per aggio, che negli anni avevano finanziato l'ascesa di Parmalat²¹⁵.

Nel 2003 la Consob avviò dei controlli sui bilanci della Parmalat e, dopo alcune indagini ed i primi arresti, il giorno 1 marzo 2004 venne stabilita dalla Cassazione l'avvio di due processi paralleli: alla procura di Milano venne attribuita la competenza delle indagini per aggio, ostacolo alla vigilanza, false comunicazioni sociali e ai revisori e per ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza della Consob; A quella di Parma, invece per l'associazione a delinquere e bancarotta²¹⁶.

I processi ebbero una durata che si estese in un arco temporale compreso tra l'anno 2004 e il 2011.

Il processo principale di primo grado partì nel marzo 2008 e si concluse nel dicembre 2010, dopo 91 udienze e l'audizione di 147 testimoni²¹⁷.

Prima di ciò, tuttavia, ci fu una fase preliminare del processo in cui vennero emesse delle importanti sentenze attraverso quali si chiarì la posizione di alcuni soggetti coinvolti nello scandalo e la loro condanna.

In primo luogo, il 29 maggio 2004 la Procura di Milano ottenne il rinvio a giudizio di 29 persone fisiche, tra cui Calisto Tanzi, e tre persone giuridiche, componenti del Consiglio di Amministrazione Parmalat, sindaci, direttori, contabili, revisori dei conti, funzionari

²¹⁴ A+E Networks Italia, *Il crac Parmalat*, 2019.

²¹⁵ ODDO G., *Parmalat: banche estere assolte dal reato d'aggio, ma la partita vera si gioca a Parma*, in *www.ilsole24ore.com*, 18 aprile 2011.

²¹⁶ BORDIGNON A., *Calisto Tanzi condannato a 18 anni di reclusione per il crac Parmalat. 14 anni a Tonna*, in *www.ilsole24ore.com*, 9 dicembre 2010.

²¹⁷ Riporta il quotidiano *Parma Today* del 27 dicembre 2013 in *Dieci anni fa il crac Parmalat: il 27 dicembre 2003 Tanzi in manette*.

di Bank of America. Tra le persone giuridiche accusate vi furono la Bank of America e le società di revisione Grant Thornton (ex Italaudit) e Deloitte & Touche²¹⁸.

Proseguendo, l'11 maggio 2005, invece, rappresentò il giorno dell'inchiesta principale per il Crac della Parmalat: Il PM Antonella Ioffredi, dopo poco meno di un anno e mezzo, confermò la notifica degli avvisi di fine indagine ai 71 inquisiti. Da qui, oltre a Callisto Tanzi, tra gli indagati comparvero anche i sindaci, i revisori contabili e consulenti del gruppo Parmalat²¹⁹.

Le procure di Milano e Parma hanno svolto brillantemente indagini molto proficue sul piano probatorio anche nell'interesse dei risparmiatori, non essendosi limitate alla sola verifica della sussistenza delle responsabilità in capo ad amministratori e sindaci delle diverse società Parmalat sparse in tutto il mondo, ma consentendo di delineare anche responsabilità di terzi soggetti, chiamati a rispondere per concorso esterno. Tali responsabilità si ricollegano al danno subito da azionisti ed obbligazionisti, atteso il sostegno che tali soggetti terzi hanno nel tempo fraudolentemente fornito a una o più società del gruppo parmense, determinando una falsa rappresentazione dell'effettivo valore dei titoli (azionari ed obbligazionari), e inducendo così in errore il pubblico dei risparmiatori retail, che ha subito un danno diretto ed immeditato²²⁰.

Il processo fu di enorme interesse, non solo per la specificità della materia, ma soprattutto per l'analisi dibattimentale molto approfondita delle singole condotte contestate e caratterizzata da perizie, consulenze, esami di alcuni imputati e audizioni di Consulenti Tecnici che hanno permesso la definizione in modo chiaro e puntuale della fondatezza delle tesi accusatorie²²¹.

Il giorno 24 maggio 2007 ci fu un'ulteriore udienza in cui La Procura di Parma formulò le prime richieste di condanna per due dei principali imputati al processo per il crac Parmalat, ovvero di Luciano Del Soldato, ex direttore finanziario Parmalat, e di Maurizio Bianchi, ex revisore dei conti della Grant Tornton, entrambi accusati di concorso nella bancarotta fraudolenta Parmalat e associazione per delinquere²²².

²¹⁸ Rai3, Report, *Buconero SpA*, Puntata del 28 ottobre 2007.

²¹⁹ A+E Networks Italia, *Il crac Parmalat*, 2019.

²²⁰ BAJ L., *Processi Parmalat: quali prospettive per i risparmiatori?*, in *confconsumatori.it*, 31 ottobre 2008.

²²¹ BAJ L., *Processi Parmalat: quali prospettive per i risparmiatori?*, in *confconsumatori.it*, 31 ottobre 2008.

²²² Cass. pen., 24 maggio 2007, n. 10465.

Quanto alle condanne, il PM Silvia Cavallari stabilì 6 anni e 8 mesi di reclusione per Del Soldato e 7 anni e 4 mesi per Bianchi. Secondo la procura, i due manager erano a conoscenza della situazione dei conti del gruppo agroalimentare, e avrebbero concorso a creare e tenere nascosto lo stato di insolvenza²²³.

Il 25 luglio dello stesso anno, a Parma, si tenne l'ultima udienza della fase preliminare del processo Parmalat. Il Gup Domenico Truppa rinviò a giudizio 63 imputati indagati per le vicende legate al crac dell'azienda di Collecchio. Oltre a Calisto Tanzi e Fausto Tonna, rinviati a giudizio con altri 21 nell'ambito del filone principale del processo, nell'elenco figurano anche il Presidente Cesare Geronzi e altri sette manager o ex manager di Capitalia, tra cui l'ex amministratore delegato della banca romana, Matteo Arpe, rinviati a giudizio nel procedimento che riguarda le Acque Ciappazzi. Infine, ammontano a 32 i rinvii per il filone relativo al turismo (Parmatour)²²⁴.

Il giudice Domenico Truppa, inoltre, attribuì riconoscimento alle parti civili costituite nel processo Parmalat di Parma 40 milioni di euro per il danno morale, secondo il calcolo dell'avvocato Carlo Federico Grosso, il quale rappresentava circa 32.000 risparmiatori del Sanpaolo-Imi. Il rimborso sarebbe stato riconosciuto nella percentuale del 10% dei soldi investiti dai risparmiatori che ammonterebbero quindi a circa 400 milioni di euro.

Al risarcimento furono tenuti i tre imputati: Maurizio Bianchi, revisore tra il 1994 e il 2001, condannato a nove anni; Gianpaolo Zini, avvocato d'affari, con una pena inflitta pari a sette anni e 10 mesi di reclusione, e Luciano Del Soldato, ex direttore finanziario di Parmalat condannato a sette anni. La decisione della sentenza così esplicava: *“Vista l'entità della somma, in caso di mancato pagamento saranno tenuti in solido al risarcimento, al termine del procedimento, tutti gli altri imputati riconosciuti colpevoli”*²²⁵.

Ulteriore fatto degno di nota fu quello accaduto il 4 agosto, in cui il capo dello Stato Giorgio Napolitano revocò a Tanzi l'onorificenza come Cavaliere di Gran Croce della Repubblica, la più alta che lo Stato italiano riconosca ai suoi cittadini più meritevoli²²⁶.

Una importante svolta si ebbe il 18 dicembre 2008, con cui dopo circa cento udienze per più di tre anni di processo, il Tribunale di Milano emise una sentenza “a sorpresa” sul crack della Parmalat: tra tutti gli imputati giudicati con rito ordinario, patteggiamenti e

²²³ ZURLO S., *Tanzi e il crac Parmalat che condannò l'Italia*, in *www.ilgiornale.it*, 24 settembre 2019.

²²⁴ Riporta *Il Giornale* del 25 luglio 2007 in: *Parmalat, Tanzi rinviato a giudizio*.

²²⁵ Riporta *La Stampa* del 25 luglio 2007 in *Parmalat, Tanzi e Tonna a giudizio*.

²²⁶ BORDIGNON A., *Calisto Tanzi condannato a 18 anni di reclusione per il crac Parmalat. 14 anni a Tonna*, in *ilsole24ore.com*, 9 dicembre 2010.

soggetti giuridici a parte, i giudici imputarono la condanna solo all'ex *patron* di Collecchio Calisto Tanzi di 10 anni di reclusione per i reati di aggio e ostacolo agli organismi di vigilanza²²⁷.

La sentenza stabilì, poi, la condanna per l'ex Grant Thornton a 240 mila euro di sanzione e ad una confisca di 455 mila euro. Inoltre, vennero assolti anche Giovanni Bonici, di Parmalat Venezuela, Paolo Sciumè, ex membro del Consiglio di Amministrazione Di Collecchio, il banchiere Luciano Silingardi ed Enrico Barachini²²⁸.

Quanto al reato di false comunicazioni sociali, fulcro di questa ricerca, la sentenza in esame analizzò i caratteri del delitto con la condotta posta in essere dal gruppo che, come è stato illustrato in precedenza, rispose davanti alla Corte di Giustizia anche del reato di aggio.

Più nel dettaglio, attraverso l'analisi dell'udienza, sono state rese note le relazioni circa l'esame dei comunicati stampa della società. La sentenza del 2008, infatti, esprime: *"I comunicati sono riconducibili alle comunicazioni al pubblico previste come obbligatorie per gli emittenti quotati e le società che li controllano dall'art. 114 TUF. Invero, con l'aggio di tipo informativo il legislatore ha voluto punire una condotta di falso ideologico che, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2621 e 2622 cod. civ., è dotata di un ambito applicativo molto più esteso, potendo attuarsi attraverso qualsiasi veicolo informativo idoneo a diffondere una notizia ad un numero indeterminato di persone (interviste, articoli di giornale, comunicazioni telematiche all'interno di circuiti specializzati, conferenze stampa, trasmissioni televisive ecc.), tra cui vanno certamente ricomprese le comunicazioni di cui all'art. 114 TUF, avendo queste come loro naturale destinatario il pubblico"*²²⁹.

Attraverso tale interpretazione della giurisprudenza, dunque, fu possibile dichiarare gli elementi costitutivi la responsabilità di Tanzi, nonché della condotta volta alla sistematica divulgazione di false informazioni e idonea a configurare la responsabilità per il reato di falso in bilancio e di aggio. A tal riguardo, infatti, il giudizio espresso recita nel seguente modo: *"In ragione della diversa oggettività giuridica caratterizzante l'aggio e il reato di false comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2622 cod. civ. deve,*

²²⁷ Riporta *Il sole 24 ore* del 18 dicembre 2008 in *Parmalat: Tanzi condannato a 10 anni di reclusione*.

²²⁸ Cass. pen., 18 dicembre 2008, n. 5595.

²²⁹ Cass. pen., 18 dicembre 2008, n. 5595.

*dunque, ritenersi che qualora vengano diffuse notizie non veritiere a mezzo di una comunicazione ex art. 114 TUF potranno configurarsi - in presenza degli ulteriori elementi costitutivi previsti dalla legge - entrambe le fattispecie criminose prese in considerazione*²³⁰.

Lo scandalo finanziario ebbe un impatto quasi mondiale, tanto da scaturire una inaudita pressione mediatica. Uno dei tanti esempi di testate giornalistiche interessate alla propagazione delle notizie e degli eventi di Parmalat è dato da un articolo del quotidiano "La Stampa", il quale riporta una breve descrizione della sentenza in esame: *"Si tratta della prima sentenza dibattimentale al mondo sul crac Parmalat, un buco da 14 miliardi di euro. Il verdetto arriva a cinque anni dall'inizio del disastro del gruppo di Collecchio, una grande multinazionale dell'agroalimentare e dalla dichiarazione di insolvenza. Da allora un'indagine difficile, passata attraverso una richiesta di processo con rito immediato bocciata dal gup di Milano, un'udienza preliminare durata sei mesi e poi un processo iniziato più di tre anni fa. A Milano è in corso un altro processo per la cosiddetta responsabilità oggettiva che vede imputate alcune banche estere tra cui Bank of America. È il processo su cui puntano adesso le loro speranze i risparmiatori delusi dalla sentenza appena emessa perché Bank of America tra gli imputati era certamente il più solvibile*²³¹.

Nel mese di dicembre di due anni dopo si ebbe la fine del processo di primo grado. Il 26 maggio 2010 la Corte di Appello di Milano confermò la sentenza di primo grado; inoltre, si imputò la responsabilità per Tanzi a risarcire gli oltre 32 mila piccoli risparmiatori con 100 milioni di euro²³².

Riassumendo quanto accaduto nella fase preliminare e nel primo grado del processo, i giudici della prima sezione penale del tribunale di Milano e il loro presidente, Luisa Ponti, avevano condannato il 18 dicembre del 2008 Tanzi a 10 anni di reclusione con l'accusa di aggio e ostacolo all'autorità di vigilanza.

Quanto al processo di secondo grado, i magistrati della Corte d'Appello, tuttavia, non solo confermarono la sentenza di primo grado per Tanzi, ma espressero il verdetto anche per altre figure anch'esse complici dello scandalo: Giovanni Bonici, ex

²³⁰ Cass. pen., 18 dicembre 2008, n. 5595.

²³¹ Si vedano il quotidiano *La Stampa* del 18 dicembre 2008: *Crac Parmalat, dieci anni a Tanzi*; *Il Sole 24 ore* del 18 dicembre 2008 in *Parmalat: Tanzi condannato a 10 anni di reclusione*.

²³² Cass. pen., 26 maggio 2010, n. 1728.

responsabile di Parmalat Venezuela, e per Luciano Siningardi, ex consigliere indipendente di Parmalat, condannati rispettivamente a 2 anni e 6 mesi e a 3 anni²³³.

Quanto al processo legato agli istituti di credito, il Tribunale di Milano, con una sentenza del 18 aprile 2011 assolse le banche coinvolte per il reato di aggioaggio informativo: Morgan Stanley, Bank of America, CitiGroup e Deutsche Bank. La decisione del Tribunale di Milano inoltre negò il risarcimento per circa 30.000 piccoli risparmiatori che sottoscrissero i bond emessi dalla Parmalat prima del Crac²³⁴.

La decisione dei giudici fu elaborata considerando il fatto che l'unica falsa comunicazione al mercato che avrebbe potuto configurare il reato di aggioaggio era il comunicato stampa di Bank of America del 1999 per la cosiddetta operazione di ricapitalizzazione di Parmalat Brasil, ma a causa della legge Cirielli intervenuta durante il processo, che ha dimezzato i termini di prescrizione del reato, quell'episodio è venuto a cadere e, pertanto, la soluzione adottata fu quella della liberazione degli istituti di credito esteri dall'impianto accusatorio costruito dall'insieme dei processi da diversi anni in atto²³⁵.

In merito, un articolo dell' Agenzia Nazionale Stampa Associata riportò la notizia dichiarando la decisione della seconda sezione penale del Tribunale. Più nel dettaglio, l'articolo sottoscrive: *"Assolte le quattro banche e sei manager imputati a Milano con l'accusa di aver 'gonfiato' con false comunicazioni al mercato i titoli della Parmalat e per aver emesso bond spazzatura facendo credere ai risparmiatori che il gruppo fosse sano quando in realtà sano non era*²³⁶".

Successivamente al verdetto della Corte in cui non venne attribuito nessuno sconto di pena per l'ex Cavaliere del lavoro, il legale di Tanzi, l'avvocato Giampiero Biancolella, annunciò il ricorso in Cassazione. Da qui, la giurisprudenza si espresse con diverse sentenze, una delle quali avvenne nel mese di luglio 2011, con cui analizzò la natura del reato di aggioaggio, ricordando come questo, quale delitto di pericolo, prescinde dalla necessaria dimostrazione di un evento e, cioè, del danno patrimoniale, cagionato ai

²³³ Si veda www.corriere.it, *Crac Parmalat, 10 anni a Tanzi «E dovrà risarcire 100 milioni»*, 26 maggio 2010.

²³⁴ Si veda www.repubblica.it *Parmalat, assolte le banche estere. Erano accusate di aggioaggio*, 18 aprile 2011.

²³⁵ ODDO G., *Parmalat: banche estere assolte dal reato d'aggioaggio, ma la partita vera si gioca a Parma*, in Ilsole24ore.com, 18 aprile 2011.

²³⁶ BRUNATI F., *Parmalat: assolti banche e manager al processo bis*, 18 aprile 2011, in www.codacons.it.

destinatari dell'informazione decettiva.²³⁷ Quanto alla figura principale della vicenda, la Corte si espresse affermando: *“È indicato quale protagonista di questa vicenda illecita, avendo seguito tutti i passaggi del comportamento risultato integrativo dei reati ascritti anche ai coimputati ed essendo considerato l'ideatore delle falsità comunicative. È pure segnalato come il principale beneficiario in termini economici del sistema fraudolento posto in essere”*²³⁸.

Una ulteriore sentenza di importante rilevanza fu quella emessa il 17 ottobre 2011, con la quale, dopo aver condannato l'ex patron Calisto Tanzi, la Corte di Cassazione tornò sul caso Parmalat confermando la responsabilità di due amministratori e del revisore dei conti. Con riferimento a questo, ultimo, Maurizio Bianchi, il responsabile della revisione del gruppo dal 1994 al 2002, la sentenza espresse la sua condanna a sette anni e quattro mesi.

Bianchi - partner della società di revisione che ha certificato il bilancio - fu il partner dal 1994 al 2002: per quanto riguarda la sua posizione, i supremi giudici ritennero opportuno infliggergli la pena maggiore per la sorprendente commistione di ruoli ricoperti, in quanto dopo aver dismesso le vesti di revisore, iniziò ad essere un suggeritore delle più accorte strategie fraudolenti che sarebbero valse ad eludere le verifiche dei nuovi controllori. Con riguardo alla posizione rivestita dal revisore, la Corte giudicò la condotta quale *“una clamorosa disattenzione dei controlli istituzionali”*²³⁹.

In pratica Bianchi aveva certificato i bilanci del gruppo come unico revisore dal '94 al 2002, per conto della società di revisione Grant Thornton. Tuttavia, dal 2003 in poi fu nominata revisore dei conti del gruppo un'altra società, Deloitte, che rilevò le anomalie del sistema Parmalat²⁴⁰.

²³⁷ Cass. pen., 20 luglio 2011, n. 28932: *“Il delitto di aggio è un reato di mera condotta (di pericolo concreto) e che, pertanto, “uno actu perficitur”, l'illecito si consuma nel momento stesso in cui la notizia, foriera di scompenso valutativo del titolo, viene comunicata o diffusa e, cioè, esce dalla sfera del soggetto attivo”; A tal riguardo si veda anche FRASCHETTI F.M. (in Osservazioni a cass. pen., sez. V, n. 28932, in banca dati De Jure, 4 maggio 2011): “(...) La suprema Corte ha ritenuto che la competenza territoriale si radichi nel luogo in cui si è consumata la diffusione della notizia, in quanto, «non essendovi possibilità di distinguere, nella struttura di reato di “pericolo concreto”, il momento dell'invio della notizia rispetto a quello della possibilità della rilevante alterazione del corso dei valori, non è corretto assegnare interesse ad un successivo tempo della condotta illecita» (...) La suprema Corte ha concluso che il reato di bancarotta fraudolenta societaria - tanto da false comunicazioni sociali quanto da operazioni dolose - può concorrere con quello di aggio informativo, «non tanto per la diversità dei beni giuridici protetti, ma perché è evidente la difformità strutturale delle rispettive fattispecie»”.*

²³⁸ Cass. pen., 20 luglio 2011, n. 28932.

²³⁹ Cass. pen., 17 ottobre 2011, n. 37370.

²⁴⁰ MACIOCCHI P., *Crac Parmalat, pena severa per il revisore che diventa complice: conseguenze devastanti sull'economia globale*, in www.ilsole24ore.com, 17 ottobre, 2011.

Attraverso il giudizio della Corte, è emerso *“proprio il fallimento della funzione di controllo”* che è stata *“una delle principali cause, se non la più importante in assoluto, del disastro economico e dei gravi danni procurati agli investitori²⁴¹”*.

In merito, la dottrina si è espressa attraverso un commento alla sentenza n. 3370/2011 illustrando il concetto di rilevanza del fenomeno del gruppo societario all'interno dell'ordinamento italiano e, con riferimento ai temi dei vantaggi compensativi e delle ipotesi distrattive inter societari ha così affermato: *“Operazioni apparentemente distrattive, come prestiti a titolo gratuito, ben possono essere supportate da un superiore interesse comune, qual è quello di evitare che il tracollo di una delle società si estenda agli altri componenti del gruppo. Il che, però, com'è ovvio, a sua volta presuppone una chiara valutazione, ex ante e non già ex post, delle possibilità di ripresa dell'ente beneficiante, e sempre a condizione che l'operazione in parola, incidendo su di una compagine di per sé in stato finanziario critico, non ne determini il tracollo finale²⁴²”*.

Più specificatamente, l'ultimo bilancio firmato da Grant Thornton fu quello al 31 dicembre 2002; ciononostante, il bilancio 2003 non fu stato revisionato a causa dello scandalo finanziario a fine 2003. Successivamente, Deloitte entrò all'interno della società come revisore contabile dopo l'approvazione del bilancio 2002, pertanto, la prima relazione rilasciata da Deloitte fu quella semestrale, quindi nel corso 2003, e già in quell'occasione Deloitte aveva iniziato a mandare a CONSOB le prime segnalazioni di anomalia dei dati, quindi appena subentrò Deloitte a fare il lavoro, iniziarono le segnalazioni verso CONSOB. Dopodiché, ai fini della risoluzione del crac societario, nel corso dello stesso anno la società fu commissariata – al fine del rispetto delle regole delle grandi imprese in stato di crisi - e poi nel corso degli anni sono stati approvati i vari bilanci. In particolare, per svolgere tutte le verifiche di *investigation* è stata incaricata la società di revisione contabile Price²⁴³.

Tuttavia, la condanna finale giunse il 7 marzo 2014, in cui i supremi giudici della Quinta sezione penale confermarono la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Parma nei confronti di 15 imputati applicando lievi riduzioni di pena, e convalidarono la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna il 23 aprile 2012 da parte del procuratore generale Pie per il crac da 14 miliardi di euro che vide truffati 38.000 risparmiatori.

²⁴¹ Cass. pen., 17 ottobre 2011, n. 37370.

²⁴² CUGINI A., *Osservazioni a Cass. Pen, sez. V, n. 37370*, in banca dati *De Jure*, 7 giugno 2011.

²⁴³ A+E Networks Italia , *Il crac Parmalat*, 2019.

Dopo oltre un decennio si chiuse così la vicenda giudiziaria che vide al suo vertice Calisto Tanzi e il gruppo Parmalat. Quanto al verdetto della Corte e alle relative condanne, i giudici confermarono le 15 condanne inflitte nella senza di Appello, ed inoltre, riconobbero un lieve sconto di pena per il patron del gruppo di cinque mesi, tanto che la condanna scese da 17 anni e 10 mesi a 17 anni e 5 mesi di reclusione, e per l'ex direttore finanziario Fausto Tonna, la cui condanna inflitta fu di 9 anni di reclusione²⁴⁴.

Quanto all'analisi dei reati posti in essere, tra cui la bancarotta fraudolenta – tema su cui la Cassazione si è espressa a lungo in tale sentenza – si rileva una parte della stessa dedicata al reato di false comunicazioni sociali e alla sua condotta, infatti la Corte così si è espressa: *“(...) E, infatti, altro è la materiale falsificazione contabile o l'ideazione di meccanismi finanziari illeciti o la deliberazione di operazioni finanziarie dolose oggettivamente pregiudizievoli; altra è la condotta dell'amministratore che, pur non falsificando egli materialmente o non decidendo egli in prima persona l'adozione di tali meccanismi o di tali operazioni, ne sia tuttavia pienamente a conoscenza e, nonostante ciò, non solo non impedisce tale strategia, ma la asseconda pienamente, partecipando, nella qualità di consigliere di amministrazione, all'operazione stessa, pur avendo piena consapevolezza delle sue caratteristiche, con l'approvazione dell'atto che quell'illecito formalizza*²⁴⁵”.

In sintesi, i tratti principali della maxi inchiesta sono riconducibili, innanzitutto, alla sentenza passata in giudicato dalla Corte di Cassazione con cui Calisto Tanzi, il *patron* di Parmalat fu condannato nel 2014 a una detenzione di 17 anni, il suo braccio destro Fausto Tonna a 9 anni di reclusione. Altri patteggiarono pene più lievi, altri ancora furono prosciolti²⁴⁶.

Inoltre, alcune istituzioni di spicco come Morgan Stanley, Bank of America, CitiGroup e Deutsche Bank furono assolti per il reato di agiotaggio informativo. 130.000 risparmiatori, che avevano investito nelle obbligazioni Parmalat, inizialmente non ottennero alcun rimborso, in seguito riuscirono a recuperare il 68% del capitale investito.

²⁴⁴ Si veda *Il Fatto Quotidiano* del 7 marzo 2014 in *Parmalat, Cassazione conferma le 15 condanne. Sconto di pena per Tanzi*.

²⁴⁵ Cass. pen., 7 marzo 2014, n. 32352.

²⁴⁶ Altre riduzioni di pena furono applicate per Giovanni Tanzi, la cui condanna si ridusse a 10 anni e 2 mesi; Diminui la pena di 3 mesi anche per Luciano Silingardi, che ottiene così una condanna a 5 anni e nove mesi di reclusione, in seguito alla prescrizione dell'accusa di associazione a delinquere.

Ciononostante, sebbene il grosso processo di Parmalat fu articolato in diversi tronconi, ognuno inerente ad una sorta di categoria colpita dal crac finanziario²⁴⁷, il lavoro più complesso fu quello della ricostruzione dei rapporti del gruppo con i più importanti istituti di credito del mondo: ciò che emerse fu la complicità di alcune delle più importanti banche del mondo. La società falsificava i bilanci per avere i finanziamenti, ma queste sapevano molto bene che la situazione di Parmalat non fosse felice, tanto che tutte le obbligazioni furono girate ai risparmiatori: il buco fu di 14 miliardi di euro, ma per più della metà era nelle tasche dei piccoli investitori. In un articolo del quotidiano *"Il Corriere della Sera"* del 28 gennaio 2004 venne, infatti, riportato il coinvolgimento di molteplici banche italiane - una delle quali la Banca Popolare di Lodi - oltre al ruolo delle banche estere, tra cui JPMorganChase, Citibank e Bank of America; Ciò che l'articolo divulga riguarda uno degli interrogatori che vide protagonista Fausto Tonna, il quale fece i nomi di chi sapeva della crisi di liquidità del gruppo. Più nel dettaglio, le parole dell'ex direttore che condannarono le banche ad una pesante accusa sostennero che spesso i crediti non erano assistiti da garanzie reali o di firma, bensì solo dai bilanci, che però *"non erano sufficientemente idonei a ingannare una persona esperta, in quanto sarebbe bastato confrontare il debito lordo del bilancio con quello reale"*. Ulteriore accusa di Tonna agli istituti di credito fu quella di omissione nel verificare presso la Centrale dei rischi, *"per rendersi conto delle differenze e quindi delle falsità"*. Ancora: *"Nei prospetti informativi dei bond emessi da Parmalat vi era il divieto di vendita al pubblico. Pertanto, se parte di questi bond sono finiti nelle mani di investitori privati, la responsabilità è solo delle banche"*²⁴⁸.

Fu, soprattutto, un problema contabile: Tanzi e Tonna alterarono i bilanci grazie ad una rete di soggetti al corrente delle falsificazioni, compresa anche la complicità dei revisori, che configura quale un'evasione del sistema dei controlli interni, proprio perché ciò che mancò furono i controlli.

I bilanci del gruppo furono modificati per circa quindici anni: ci fu una frode nelle circolarizzazioni, ossia nelle conferme esterne: la società si auto rispondeva, ossia si auto produceva degli elementi probativi a supporto dei saldi di bilancio. Il problema si poneva, dunque, dal lato revisori, poiché nell'ordinamento vige la regola per la quale essi stessi hanno l'obbligo di invio delle lettere di conferma esterna: nella prassi la società le

²⁴⁷ Cinque i tronconi d'inchiesta: Parmalat (23 imputati, alcuni dei quali a giudizio anche in altri procedimenti paralleli), Parmatour, Ciappazzi, truffa alla società Emilia-Romagna Factor e Ributti.

²⁴⁸ BIONDANI P., *Tanzi ai PM fa i nomi di politici e banchieri*, in *ilcorrieredellasera.com*, 28 gennaio 2004.

predispone, ma chi si occupa di inviare le lettere di richiesta di conferme esterne erano i revisori, non la società. Tale norma è sancita per il motivo secondo il quale la società può alterare i documenti aziendali, può inviarne degli altri diversi, o, ancora, può far finta di averli inviati²⁴⁹.

Infine, grazie al cosiddetto decreto "salva-imprese"²⁵⁰, Parmalat fu salvata dal fallimento e la sua direzione fu affidata all'amministrazione straordinaria speciale di Enrico Bondi, che ha risanato parzialmente i conti, pur dovendo ancora rispondere completamente alle richieste di risarcimento dei vecchi risparmiatori²⁵¹. Attraverso un programma di ristrutturazione, l'amministratore ha perseguito diverse azioni revocatorie e risarcitorie nei confronti di banche italiane ed estere, al fine di ristabilire la *par condicio creditorum* e di saldare i debiti delle società, riuscendo ad ottenere circa due miliardi di Euro, quale quota parziale di risanamento della società in seguito al crac del 2003²⁵².

Dunque, ciò che è stato analizzato circa il crac di Parmalat può essere in breve sintetizzato affermando che attraverso il transito processuale di uno dei più gravi crac economico-finanziari degli ultimi anni ciò che fu scoperto dai procuratori nel 2004 è che l'analisi dei numeri porta ad un bluff nato dal 1990, in cui vi era un patrimonio leggermente negativo, che avrebbe portato ad una insolvenza definitiva. La bancarotta fraudolenta del colosso alimentare confermò, così, il raggiungimento di un record di una piccola azienda di Parma divenuta una prorompente multinazionale, il cui declino, però, vide coinvolte migliaia di risparmiatori. Tuttavia, il dissesto aziendale dovuto al reato di falso in bilancio ebbe l'effetto di travolgere la società da un fallimento costato circa 14 miliardi di Euro.

²⁴⁹ A+E Networks Italia, *Il crac Parmalat*, 2019.

²⁵⁰ Il Decreto n. 23/2020 prevede garanzie pubbliche per favorire l'accesso al credito di imprese piccole, medie e grandi e la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito.

²⁵¹ AA. VV., *L'inchiesta sul crac Parmalat: una storia infinita*, in *tg1.rai.it*, 20 giugno 2021.

²⁵² LIVINI E., *Bondi batte Diner's in tribunale e recupera 7 mln per Parmatour*, in *Repubblica.it*, 26 luglio 2013; LOTTI C., *Crac Parmalat, Enrico Bondi commissario per tutte le stagioni. E le parcelle*, in *Ilfattoquotidiano.it*, 27 dicembre 2013.

Conclusioni

L'analisi dei temi affrontati nel presente elaborato ha dimostrato come il reato di false comunicazioni sociali possa essere una fattispecie trasversale a diversi ambiti: dal confronto tra la disciplina c.d. generale delle falsità nel bilancio delle società e quella delle realtà quotate, si è giunti ad affrontare anche altri temi intrinseci a tali materie.

In primo luogo, è stata illustrata la riforma del reato di false comunicazioni sociali posta in essere attraverso il D.lgs. 69/2015: la novità principale è stata quella di attribuire al falso in bilancio la qualifica di delitto per tutte le imprese, e non solo per quelle quotate in Borsa. Inoltre, tale provvedimento presuppone lo scopo di regolare e sanzionare in modo più efficace ed efficiente la criminalità d'impresa. A tal fine, il legislatore ha semplificato il quadro legislativo di riferimento, nonché ha apportato alcune modifiche ai testi normativi della materia in esame – contenuti agli artt. 2621 e 2622 c.c. – ed apportando anche delle clausole attenuanti circa le condotte riconducibili alle fattispecie di falsità, quali la circostanza attenuante speciale di lieve entità dei fatti, regolata dall'art. 2621**bis** c.c. e la circostanza di particolare tenuità dei fatti (art. 2621**ter**).

Quanto ai molteplici aspetti delineanti il reato di false comunicazioni sociali, è stato affrontato anche il tema del falso valutativo: per diverso tempo la giurisprudenza si è divisa circa la rilevazione delle valutazioni delle poste contabili di bilancio all'interno delle cause di configurazione del reato. Attraverso un lungo percorso giurisprudenziale, tuttavia, nel 2016, si è finalmente giunti ad una conclusione del caso attraverso la sentenza delle Sezioni Unite n. 22474, con la quale si è stabilita la centralità del ruolo delle valutazioni delle poste contabili nel processo di redazione del bilancio d'esercizio. La Cassazione ha, infatti, espresso il principio di diritto secondo il quale: *“La quasi totalità delle poste in bilancio è il punto di arrivo di procedimenti valutativi ed escludere le valutazioni dalla sfera applicativa del reato di false comunicazioni sociali equivarrebbe, in concreto, ad abrogare la fattispecie penale di cui trattasi”*.

Come affermato sopra, l'elaborato ha approfondito le sostanziali differenze riscontrate tra le false comunicazioni sociali nelle società e nelle società quotate: a riguardo di quest'ultime, si sono analizzati i processi posti in essere dalle figure apicali al fine della configurazione del reato. Ciò che è emerso è la pluralità di soggetti e figure coinvolte da tale delitto, in quanto le realtà quotate comprendono una più ampia platea di *stakeholders*, quali investitori, creditori, istituti di credito ed altri risparmiatori.

Ciononostante, la ricerca ha riportato ed analizzato le sostanziali differenze presentate dagli artt. 2621 e 2622 c.c.: l'appellativo "rilevanti", ad esempio, rappresenta uno dei fattori che contraddistinguono il reato di falso in bilancio nelle diverse categorie di società. A questo si aggiunge, poi, il diverso trattamento sanzionatorio attenuante, in quanto per le società aperte non è prevista l'applicazione degli artt. 2621*bis* e 2621*ter*, bensì il legislatore ha previsto il riconoscimento di circostanze attenuanti comuni, regolate dall'articolo 62 c.p. e di circostanze attenuanti generiche previste dall'articolo 62-bis c.p.

Da ultimo, è stato affrontato il caso pratico inerente al crac di Parmalat: quanto al dissesto finanziario causato dalle condotte di falso poste in essere dal *patron* della società Calisto Tanzi e dall'ex direttore finanziario Fausto Tonna, si sono esaminati i processi attraverso cui i soggetti apicali del gruppo avrebbero dato false comunicazioni al mercato facendo risultare sana l'azienda, seppure fu travolta dal fallimento con un buco di 14 miliardi di Euro, costando l'azzeramento del patrimonio azionario ai piccoli azionisti, mentre i risparmiatori che avevano investito in bond hanno ricevuto solo un parziale risarcimento.

Quanto alle tecniche con le quali venivano realizzate le falsità, è stato analizzato il modo con cui i due direttori procedevano alla manipolazione dei documenti, nonché mediante la falsificazione del logo e degli annessi atti della Bank of America, nella quale avevano costituito un conto corrente fittizio in cui confluivano i finti ricavi ottenuti dalla falsa commercializzazione del latte a Cuba.

Infine, è stata prestata attenzione anche ai controlli esterni della società, cioè ai revisori contabili che, sebbene sembrasse inevitabile dubitare del corretto comportamento della società di revisione contabile nei confronti di Parmalat, in realtà non hanno svolto correttamente la loro funzione di controllo, nonostante la regolamentazione precisa che era in vigore all'epoca.

Bibliografia

Dottrina

- A+E Networks Italia, *Il crac Parmalat*, a cura di Alessandro Garramone, 2019.
- AA. VV., *Crac Parmalat, 10 anni a Tanzi «E dovrà risarcire 100 milioni»*, in *Corriere.it*, 26 maggio 2010.
- ABBATTISTA F., *I reati propri e impropri*, in *Riv. giur. telematica www.studiocataldi.it*, 2020.
- ALESSANDRI A., BELCREDI M., FOFFANI L., VELLA F., *Falso in bilancio*, Il Mulino, 2002.
- ALESSANDRI A., *Diritto penale e attività economiche*, il Mulino, Bologna, 2010
- AMATI E., MAZZACUVA N., *Diritto penale dell'Economia*, Cedam, 2020.
- BAJ L., *Processi Parmalat: quali prospettive per i risparmiatori?*, in *www.confconsumatori.it*, 31 ottobre 2008.
- BARTOLO P., *I reati di false comunicazioni sociali*, Torino, Giappichelli, 2004.
- BENDINELLI G., *La tipicità e la direzionalità delle comunicazioni sociali nel nuovo art. 2622*, in *Riv. dir. pen. d'impresa online Reatisocietari.it*, 2005.
- BENUSSI C. *I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false valutazioni*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 2016.
- BERTOLINI CLERICI N., TODARO G., *Reati societari*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2020.

- BIONDANI P., *Tanzi ai PM fa i nomi di politici e banchieri*, in *www.ilcorrieredellasera.com*, 28 gennaio 2004.
- BOLOGNINI S., BUSSON E. e D'AVIRRO A., *I reati di false comunicazioni sociali: artt. 2621 c.c. -2622 c.c., D. lgs. 11 aprile 2002 n. 61*, Milano, Giuffrè, 2002.
- BORDIGNON A., *Calisto Tanzi condannato a 18 anni di reclusione per il crac Parmalat. 14 anni a Tonna*, in *www.Isole24ore.com*, 9 dicembre 2010.
- BORGIOLI A., *I direttori generali di società per azioni*, Giuffrè, 1975.
- BRICCHETTI R., PISTORELLI L., *La lenta scomparsa del diritto penale societario italiano*, in *Guida al Diritto*, n. 26/2015.
- BRUNATI F., *Parmalat: assolti banche e manager al processo bis*, 18 aprile 2011, in *www.codacons.it*.
- BUFFELLI G., ROSSI C., SIRTOLI M., *Le operazioni straordinarie delle società*, Milano, Giuffrè, 2018.
- CADOPPI A., LANZI A., *I reati societari: commentario aggiornato alla Legge 28 dicembre 2005 n. 262 sulla tutela del risparmio*, Padova, Cedam, 2007.
- CAGNASSO O., IRRERA M., *Il nuovo diritto delle società*, in *Quotidiano economico, giuridico e politico ItaliaOggi*, 2014, cit., 76.
- CASSANO G., *Diritto penale delle società: profili sostanziali e processuali*, Padova, Cedam, 2009.
- CATTADORI M., *D.lgs. 231/01 codice della responsabilità degli enti. Annotato con la giurisprudenza, la relazione ministeriale e con il correlato testo delle normative di riferimento*, Milano, Campus, 2010.
- CERBIONI F., SACCON C., SOSTERO U., *Bilancio consolidato: Disciplina Nazionale e IFRS*, Milano, McGraw-Hill Education, 2014.

- CONCAS A., *La differenza tra reati, delitti e contravvenzioni*, in Riv. giur. www.diritto.it, 2017.
- CUGINI A., *Osservazioni a Cass. Pen, sez. V, n. 37370*, in banca dati *De Jure*, 7 giugno 2011.
- D'ALTILIA L., *Le falsità nel diritto penale societario: l'individuazione dei soggetti responsabili tra criticità e rimedi*, Milano, Giuffrè, 2016.
- D'ALESSANDRO F., *La riforma delle false comunicazioni sociali al vaglio del giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?*, in Riv. dir. amm. *Giurisprudenza italiana*, 2015.
- D'ESPOSITO M., *Infedeltà patrimoniale: la tutela del patrimonio sociale*, in Riv. giur. *Ius in itinere*, 2017.
- DE ANGELIS P., *Seminario: Diritto penale dell'impresa*, 19, 21, 26 maggio 2020.
- DE NICOLA A., URBAN F., *Brevi note in materia di false comunicazioni sociali: la recente riforma e la sua prima interpretazione da parte della Suprema Corte*, in Riv. giur. www.dirittobancario.it, 2015.
- DE SIMONE G., *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in Riv. trim. online.dirittopenalecontemporaneo.it, 2012.
- DE SIMONE G., *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) d'imputazione*, in www.penalecontemporaneo.it, 2012.
- DEZZANI F., *Il bilancio irregolare e il bilancio falso: divergenze*, in *Il nuovo diritto delle Società*, 2016.
- DI MATTEO S., *La responsabilità penale ed amministrativa degli enti*, in *Italia e all'Estero*, in *Quotidiano di informazione giuridica AltalexPedia*, 2010.
- DI TULLIO D'ELISIIS A., *I presupposti richiesti per l'applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62, co. I, n. 4, c.p.*, in Riv. giur. online.diritto.it, 2012.

- FERRARINI G., GIUDICI P., *Financial Scandals and the Role of Private Enforcement: The Parmalat Case*, European Corporate Governance Institute, Law Working Paper n. 40/2005.
- FIAMMELLA B., *Il concorso di persone nel reato proprio: mutamento del titolo di reato per uno dei concorrenti*, in *Quotidiano di informazione giuridica AltalexPedia*, 2016.
- FORTUNATO S., *Sanzioni civilistiche e sanzioni penali nella riforma del bilancio*, in *Rivista delle società*, n. 1/2004.
- FRANCESCHETTI P., *Colpa*, in *Quotidiano di informazione giuridica AltalexPedia*, 2016.
- FRANCESCHETTI P., *Colpevolezza*, in *Quotidiano di informazione giuridica AltalexPedia*, 2017.
- FRANCESCHETTI P., *Reato*, in *Quotidiano di informazione giuridica AltalexPedia*, 2017.
- FRASCHETTI F.M., *Osservazioni a cass. pen., sez. V, n. 28932*, in banca dati *De Jure*, 4 maggio 2011.
- GALLO I. M., *Diritto penale italiano*, Vol. II., Torino, Giappichelli, 2020.
- GAMBARDELLA M., *Il ritorno del delitto di false comunicazioni sociali: tra fatti materiali rilevanti, fatti di lieve entità e fatti di particolare tenuità*, Torino, Giappichelli, 2015.
- GEREVINI M., *Parmalat, ecco il fax che segnò la fine di Tanzi*, in *Corriere.it*, 18 dicembre 2004.
- GUALTIERI P., *Le nuove false comunicazioni sociali*, in *Riv. dir. pen. online dirittpenalecontemporaneo.it*, 2016.
- GUERCINI A., *Sulla responsabilità omissiva e in concorso con gli amministratori dei sindaci di spa*, in *Riv. di diritto bancario online*, 2019.

- *Ilgiornale.it, Parmalat, Tanzi rinviato a giudizio, 25 luglio 2007.*
- LANZI A., PUTINATI S., *Istituzioni di diritto penale dell'economia*, Milano, Giuffrè, 2012.
- LIVINI E., *Bondi batte Diner's in tribunale e recupera 7 mln per Parmatour*, in *Repubblica.it*, 26 luglio 2013; LOTTI C., *Crac Parmalat, Enrico Bondi commissario per tutte le stagioni. E le parcelle*, in *www.ilfattoquotidiano.it*, 27 dicembre 2013.
- MACIOCCHI P., *Crac Parmalat, pena severa per il revisore che diventa complice: conseguenze devastanti sull'economia globale*, in *www.ilsole24ore.com*, 17 ottobre, 2011.
- MANES V., *La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2016.
- MARANI S., *Particolare tenuità del fatto*, in *Quotidiano di informazione giuridica AltalexPedia*, 2020.
- MELE C., *La redazione di bilanci intermedi secondo il principio contabile OIC 30*, in *Riv. in materia di fisco www.informazionefiscale.it*, 16 giugno 2018.
- MEZZETTI E., *La ricomposizione disarticolata del falso in bilancio*, in *Riv. pen. La legislazione penale*, 2016.
- MUCCIARELLI F., *False comunicazioni sociali*, in *Il Libro dell' anno del diritto*, 2017.
- MUCCIARELLI F., *Le nuove false comunicazioni sociali: note in ordine sparso*, in *Riv. dir. pen. online dirittpenalecontemporaneo.it*, 2015.
- MUSCO E., *Diritto penale societario*, Giuffrè, 1999.
- ODDO G., *Parmalat: banche estere assolte dal reato d'aggiotaggio, ma la partita vera si gioca a Parma*, in *www.ilsole24ore.com*, 18 aprile 2011.

- ODDO G., *Parmalat: banche estere assolte dal reato d'aggiotaggio, ma la partita vera si gioca a Parma*, in *www.ilsole24ore.com*, 18 aprile 2011.
- OMEGNA B. M., QUATTROCCHIO L. M., SASSI G., *La disciplina civilistica del bilancio d'esercizio e la disciplina sanzionatoria delle false comunicazioni sociali*, Torino, Giappichelli, 2015.
- PACIFICI R., *I nuovi reati societari: false comunicazioni sociali*, in *Riv. dir. bancario e finanziario online Magistra Banca e Finanza*, 2004.
- Rai3, Report, *Buconero SpA*, Puntata del 28 ottobre 2007
- RICCI R., *Il nuovo reato di false comunicazioni sociali: commento alla Legge 27 maggio 2015, n. 69*, Torino, Giappichelli, 2015.
- ROMANO I., *Il confine tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato*, in *Riv. giuridica Cammino Diritto*, 2020.
- SCIUMBATA G., *I reati societari: seconda edizione*, Milano, Giuffrè, 2008.
- SEMINARA S., *False comunicazioni sociali, falso in prospetto e nella revisione contabile e ostacolo alle funzioni di vigilanza*, in *Dir. pen. proc.*, 2002.
- SEMINARA S., *La riforma dei reati di false comunicazioni sociali*, in *Dir. pen. proc.*, n. 7/2015.
- SULLO A., *Il criterio soggettivo di attribuzione della responsabilità all'ente: la colpevolezza di organizzazione nella disciplina del D.lgs. 231/2001*, in *Quotidiano di informazione giuridica AltalexPedia*, 2011.
- TOPPAN A., TOSI L., *Lineamenti di diritto penale dell'impresa*, CEDAM Wolters – Kluwer, 2017.
- TRAVERSI A., *Le nuove false comunicazioni sociali*, in *Rivista della guardia di Finanza*, n. 5/2016.

- TRINGALI G., *Concorso eventuale di persone nel reato*, in *Quotidiano di informazione giuridica AltalexPedia*, 2015.
- TRINGALI G., *Falso in bilancio*, in *Quotidiano di informazione giuridica AltalexPedia*, 2015.
- UNGHINI G., *La nuova disciplina penale delle false comunicazioni sociali*, in *Riv. trim. dir. pen.*, 2001.
- VERONESI I., *Il concorso di persone nel reato proprio*, in *Riv. dir. amm., civ. e pen.* www.dirittoconsenso.it, 2021.
- www.ilfattoquotidiano.it, *Parmalat, Cassazione conferma le 15 condanne. Sconto di pena per Tanzi*, 7 marzo 2014.
- www.ilsole24ore.com, *Le tappe della vicenda Parmalat*, 18 dicembre 2008.
- www.ilsole24ore.com, *Parmalat: Tanzi condannato a 10 anni di reclusione*, 18 dicembre 2008.
- www.lastampa.it, *Crac Parmalat, dieci anni a Tanzi*, 18 dicembre 2008.
- www.lastampa.it, *Parmalat, Tanzi e Tonna a giudizio*, 25 luglio 2007.
- www.parmatoday.com, *Dieci anni fa il crac Parmalat: il 27 dicembre 2003 Tanzi in manette*, in, 27 dicembre 2013.
- www.repubblica.it, *Parmalat, assolte le banche estere. Erano accusate di aggioaggio*, 18 aprile 2011.
- www.tg1.rai.it, *L'inchiesta sul crac Parmalat: una storia infinita*, 20 giugno 2021.
- www.wallstreetitalia.com, *Parmalat corre in borsa dopo i dati di bilancio*, 28 marzo 2003.

- ZAZA C., *La riforma delle false comunicazioni sociali. Commento agli artt. 9, 10,11 e 12 legge 27 maggio 2015, n. 69*, Vicalvi, 2015.
- ZURLO S., *Tanzi e il crac Parmalat che condannò l'Italia*, in *www.ilgiornale.it*, 24 settembre 2019.

Giurisprudenza

- Cassazione Civile, Sez. V, 19 giugno 2002, n. 23449.
- Cassazione Penale, Sez. V, 4 dicembre 2006, n. 39896.
- Cassazione Civile, Sez. V, 19 giugno 2002, n. 23449.
- Cassazione Penale, 27 maggio 2016, n. 22474.
- Cassazione Civile, 12 Luglio 2019, n. 18770.
- Cassazione Penale, 31 maggio 2019, n. 24372.
- Cassazione Penale, 21 ottobre 1999, n. 12018
- Cassazione Penale, 21 gennaio 1998, n. 1245.
- Cassazione Penale 14 luglio 2010, n. 27296.
- Cassazione Penale, 30 luglio 2015, n. 33774.
- Cassazione Penale, 2 novembre 2015, n. 890.
- Cassazione Penale, 8 febbraio 2016, n. 6916.
- Cassazione Penale, 30 luglio 2015, n. 3377.
- Cassazione Penale, 2 marzo 2016, n. 12793.

- Cassazione Penale, sez. V, 30 luglio 2015, n. 37570.
- Cassazione Penale, Sez. Unite, 23 luglio 2014, n. 32697.
- Cassazione Penale, 19 ottobre 2005, n. 43342.
- Cassazione Penale pen, 24 maggio 2007, n. 10465
- Cassazione Penale pen, 18 dicembre 2008. n. 5595.
- Cassazione Penale, 26 maggio 2010, n. 1728.
- Cassazione Penale, 20 luglio 2011, n. 28932.
- Cassazione Penale, 17 ottobre 2011, n. 37370.
- Cassazione Penale, 7 marzo 2014, n. 32352.